

Numero della proposta


12

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869-70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Marzo 1870.  
dal Ministro Dell' Interno

OGGETTO



Relatore

Approvata nella tornata del

186





## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio,  
Ministro dell'Interno

(LANZA)

nella tornata del 7 marzo 1870

Modificazioni alla legge provinciale e comunale  
20 marzo 1865.

SIGNORI! — La prima legge sull'ordinamento dei comuni e delle provincie, informata a principii costituzionali, è quella del 7 ottobre 1848 per il regno subalpino, promulgata sotto l'impero di poteri straordinari e colla riserva di sottoporla al Parlamento. Vari progetti di modificazioni, che tendevano a dare una più larga base alla costituzione del municipio e della provincia, furono proposti dal Governo nel 2 dicembre 1850, nel 5 maggio 1854, nel 10 dicembre 1855, nel 9 gennaio 1857 e nel 13 gennaio 1859; del primo soltanto di questi progetti fu presentata alla Camera la relazione.

Nel 23 ottobre 1859 il Governo del Re, investito dei pieni poteri, promulgò ed estese al nuovo regno una nuova legge. Per essa veniva allargato il diritto elettorale, tolta in parecchi casi la necessità dell'assenso governativo, e data la forma, non di disciplina preventiva, ma di *semplice veto*, quando da comuni si eccedessero i limiti della propria autorità; per essa la provincia fu più fortemente costituita, ebbe una Deputazione permanente, cui si demandarono pur anche attribuzioni di Consiglio di Prefettura nella materia tutoria dei comuni e delle opere pie.

A tali larghezze parve però contraddire il diritto riservato al Governo di determinare molte spese e di

dirigere servizi di carattere puramente provinciale; la qual cosa sembrò così poco conforme al principio sanzionato dalla nuova legge, che si dovette sospendere l'attuazione di quella disposizione nelle provincie del regno dove rigeva nel passato una massima contraria.

Appena compiutesi le annessioni nel 1860, riconoscevasi dal Parlamento la necessità che una riforma amministrativa fosse preparata con uno studio diligente delle condizioni e consuetudini delle varie parti del regno, e questo compito venne, colla legge 30 luglio affidato ad una Commissione istituita presso il Consiglio di Stato.

Erutto di questi studj fu il progetto stampato nel 1861, e gli altri progetti proposti dall'onorevole Minghetti, nella seduta 23 novembre 1861.

Posteriormente il ministro Ricasoli, nella tornata del 22 dicembre 1861, presentava un disegno di modificazioni, specialmente diretto a dichiarare obbligatorie per le provincie le spese per istrade, scuole, ecc., ed a *sopprimere ogni inferenza della Deputazione provinciale nelle elezioni comunali e nell'amministrazione o tutela dei comuni, assegnando queste attribuzioni al prefetto*. La Giunta, mentre riconosceva il fondamento razionale e giuridico di quel progetto, adottò, nella sua re-

lazione dell'8 marzo 1862, un mezzo di transazione, restringendo la tutela delle Deputazioni al minor numero di casi che fosse possibile.

Il progetto, emendato dalla Commissione, stava per venire in discussione il 10 giugno 1862, quando la Camera deliberò di soprassedere e d'invitare il Governo del Re a proporre nella sessione del 1863 una definitiva riforma, che assicurasse le più larghe libertà comunali e provinciali. Ma il ministro dell'interno che venne appresso, credè miglior consiglio emendare la legge del 1859, per via di correzioni e di aggiunte, nel senso del decentramento e della maggiore libertà amministrativa. Ed è su questo progetto del 5 marzo 1863 che la Giunta, di cui fu relatore l'onorevole Boncompagni, presentò il 29 maggio dello stesso anno, il suo secondo rapporto, che venne in discussione nella sessione del 1864, rimasta poi interrotta.

Anche in questo progetto furono riservate all'approvazione della deputazione soltanto alcune delle deliberazioni dei Consigli comunali, e precisamente quelle relative, ai bilanci dei comuni aventi sussidii dalla provincia, all'uso dei beni comunali, all'introduzione dei pedaggi, lasciate tutte le altre deliberazioni, per la cui esecutorietà si ravvisava necessaria l'approvazione, alla competenza del prefetto.

Alcune altre modificazioni vennero ancora proposte nella seduta 18 giugno 1864.

Infine, nella tornata del 24 novembre 1864, veniva dal referente presentato il progetto per facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutoria una nuova legge comunale e provinciale, informata ai principii formulati nelle due sulodate relazioni e diretta a promuovere il decentramento, ad allargare le libertà locali e ad ottenere economie, il cui bisogno per le finanze si faceva anche allora sentire. Ma il principio della separazione della provincia dalla prefettura, che, mentre dava la tutela dei comuni al Governo, lasciava alla rappresentanza elettiva la piena ed autonoma amministrazione della provincia stessa, non potè prevalere in seno alla Camera, la quale, con deliberazione del 2 febbraio 1865, ristabilì il sistema della legge del 1859, della ingerenza diretta governativa nell'amministrazione provinciale e della Deputazione nella sorveglianza delle aziende comunali e delle opere pie.

Non tardarono però a mostrarsi nella pratica gl'inconvenienti dell'immistione governativa e provinciale. Varj ministri nominarono Commissioni per lo studio delle riforme da introdursi, interrogarono i prefetti e

le deputazioni provinciali sulla natura e sull'opportunità di esse; e molte risposte giunsero in appoggio del sistema, qui propugnato.

Infine una proposta nello stesso senso, in occasione dell'ultima discussione sull'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, venne respinta colla questione pregiudiziale, soltanto perchè il suo tempo opportuno era piuttosto l'epoca invocata e prossima di una discussione della legge provinciale e comunale, dove si sarebbe trattato di determinare le rispettive competenze dell'autorità provinciale e governativa.

La legge pei comuni e per le provincie è la base dell'ordinamento dello Stato, alla quale debbono rannodarsi tutte le altre leggi, a qualunque ramo dell'amministrazione appartengano.

Dovere adunque del Governo del Re era l'esaminare, innanzi tutto, se meglio convenisse preparare un nuovo progetto, informato a principii ed a massime da stabilirsi, oppure, restringendosi in più limitata cerchia, modificare soltanto quelle disposizioni che nella pratica loro applicazione avessero viepiù richiamata la pubblica attenzione.

Quest'ultimo sistema sembrò e più pratico e più positivo; infatti niuna nuova legge sui comuni e sulle provincie si è potuta partitamente discutere giammai dal Parlamento, il quale invece può più facilmente esaminare e deliberare modificazioni e riforme parziali.

S'aggiunga che non torna utile il mutare oltre il bisogno, e che solo quando le basi fondamentali sieno del tutto demolite o minate, sorge la necessità delle grandi e radicali innovazioni.

Bisogna pur riconoscere che la legge attuale, una delle più liberali d'Europa, contiene i germi del maggiore svolgimento dell'autonomia provinciale e comunale. Epperò, senza punto sconvolgerne od alterarne la sostanza, non occorre che di esplicitarla maggiormente ogni volta che se ne manifesti la convenienza e l'opportunità.

I principii dominanti della legge in vigore si riferiscono sostanzialmente:

- Alla circoscrizione e alle attribuzioni dei comuni;
- Alle elezioni ed al sindaco;
- Ai servizi pubblici;
- Alla tutela;
- Alla circoscrizione ed agli uffici delle provincie.

### Circoscrizione dei comuni.

Il comune è il portato naturale della società; è l'aggregazione spontanea, esistente pel fatto proprio dei cittadini, all'infuori della prescrizione della legge.

Quest'aggregazione, considerata come ente collettivo, deve avere in sé gli elementi necessari a promuovere gli interessi di coloro che lo compongono e a rafforzare la nazione di cui fa parte.

Quindi la prima investigazione sul comune dee versare sulla competenza sua rispetto ai pubblici servizi e sulla indole e portata di questi. I pesi che eccedono le sue forze devono essere devoluti ad enti maggiori e più vasti, cioè alle provincie ed allo Stato.

La costituzione di grandi comuni offre certamente garanzia maggiore, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'adempimento dei loro doveri, di quella che si possa ripromettere dai piccoli, nei quali il campo delle cognizioni è più ristretto, e dove riesce più facile l'adito alle pressioni.

Volendo sopprimere i troppo piccoli comuni e ordinarne l'aggregazione per legge, fa d'uopo preoccuparsi di tutti i requisiti che si esigono perchè il nuovo comune possa bene funzionare; è d'uopo tener presente la omogeneità dei costumi e dei bisogni, la giacitura topografica, le distanze e le difficoltà delle comunicazioni fra le diverse parti che lo devono comporre; e ciò all'oggetto d'evitare il pericolo di costituire enti, che in apparenza sono uniti e validi, ma in sostanza sono divisi e impotenti.

A fronte de' conflitti e delle discordie, cui darebbero luogo le riunioni forzate dei piccoli comuni, pare miglior consiglio soprassedere dall'imporla in modo assoluto, nella fiducia che i nostri concittadini, col progredire dell'istruzione e fatti meglio capaci dei vantaggi delle grandi associazioni, provochino essi stessi spontaneamente la costituzione di grandi consorzi; o sieno per adattarvisi meno incresciosamente.

Da tutte queste considerazioni appaiono dettate le disposizioni vigenti sulla soppressione di comuni, nè si può contestare ch'esse non abbiano in più casi prodotto felici risultamenti.

Quelle disposizioni però non dovevano aver vigore che per un quinquennio, il quale mentre scadrà per la Venezia il 2 dicembre 1872, scade ora nelle altre provincie. La ragione di questa restrizione era dettata dalla speranza che fosse sufficiente per ottenere l'effetto desiderato della soppressione di comuni troppo

piccoli, ma non essendosi ancora conseguito questo intento sinqui, si propone che tali disposizioni siano mantenute indefinitamente in vigore.

### Del sindaco.

Il Consiglio comunale ha per propria natura diritto di fare tutto ciò che ha carattere comunale.

Questa massima conduce logicamente alla conseguenza che anche il capo del comune dev'essere da esso nominato.

Dovendo il sindaco riuscire accetto alla popolazione, non vi ha miglior modo a raggiungere questo scopo, che quello di deferirne la nomina alla legittima rappresentanza del comune. Niuno, meglio di coloro che dimorano e vivono sul luogo o vi hanno con esso continui rapporti, può conoscere ed essere giudice competente delle qualità morali ed intellettuali degli eleggibili. Niuno, meglio dei consiglieri, che sogliono discutere e deliberare insieme, può misurare il grado della rispettiva loro capacità.

La nomina per parte del Governo, mentre non cambia per nulla i rapporti tra l'eletto e la maggioranza del Consiglio, fa poi ricadere sul Governo stesso la responsabilità di una gestione cattiva e deplorabile.

Nè possono dissimularsi le grandissime difficoltà che circondano il Governo nella nomina dei sindaci, sia per l'influenza dei partiti, sia per le contraddittorie notizie che in proposito gli vengono date.

Non è però da lusingarsi che il nuovo sistema possa riuscire esente da inconvenienti. Gli abusi, massime nei primordii dell'applicazione del nuovo ordinamento, si appaleseranno; ma non per questo dobbiamo arrestarci per via. — L'abuso nulla toglie alla bontà intrinseca dell'istituzione.

Il comune che errò una volta, edotto per i danni patiti dalla pernicioso gestione comunale, starà vigile ed userà del suo potere sovrano per ricondurre l'amministrazione a più savii consigli.

Il sindaco, eletto dalla rappresentanza municipale, sarà maggiormente sicuro della fiducia e dell'appoggio di chi lo elesse.

E, mentre l'autorità del sindaco non verrà a scemare, egli si adoprerà forse più alacramente pel benessere pubblico, studiandosi di fare del suo meglio, acciocchè i voti e le speranze de' suoi elettori non siano delusi.

Auguriamoci che i comuni non si lascino sedurre dalle parvenze ambiziose, ed apprezzino invece le modeste virtù e l'utile operosità. Se ad occupare i seggi comu-

nali saranno chiamati uomini integri ed intelligenti, l'educazione e la moralità procederanno di pari passo nelle vie della civiltà. — I comuni costituiscono il primo nucleo dei pubblici interessi; in mezzo a loro sono le consuetudini nostre di ogni momento, i rapporti più cari della vita. Quindi la buona amministrazione di essi è il perno dell'ordinamento dello Stato, e dalla floridezza loro dipende precipuamente quella della nazione.

Se non che i sindaci, dal momento che divengono elettivi, non possono più conservare la qualità di rappresentanti del Governo, il quale ha diritto di scegliere i suoi funzionari tra coloro in cui riponga la sua confidenza.

Ecco adunque la necessità di affidare i servizi governativi, e soprattutto quelli attinenti alla pubblica sicurezza, ad un altro funzionario che, sotto l'immediata dipendenza del prefetto, abbia a vegliare in tutti i comuni all'esatta osservanza delle leggi e ne promuova i generali interessi.

L'istituzione di questo funzionario nei circondarii a determinarsi, vi sarà proposta nella sua sede opportuna, cioè nel progetto di legge sull'amministrazione centrale e provinciale, che di questo deve far parte integrante, come fossero due colonne dello stesso edificio.

Frattanto i sindaci, sebbene cessino d'essere ufficiali del Governo, oltre di conservare le attribuzioni di cui all'articolo 103 della legge comunale, continueranno finchè non sia altrimenti determinato, a compiere i vari altri uffici governativi che loro sono dalle leggi affidati: se altrimenti si procedesse, ne nascerebbe una perturbazione nei pubblici servizi, con danno gravissimo dello Stato.

La nomina del sindaco è atto della maggiore importanza; ed è perciò d'uopo che sia circondato dalle maggiori cautele; quindi è a prescriversi, per procedere a quella nomina, l'intervento del maggior numero possibile dei membri della rappresentanza comunale.

A torre di mezzo ogni dubbio, è pur conveniente dichiarare espressamente che il sindaco entra in funzione immediatamente dopo la nomina, per mostrare in tale maniera che cessa la necessità della prestazione del giuramento; e siccome la stessa persona può esser eletta a sindaco in più comuni, così è mestieri di una disposizione che determini il modo di opzione.

Le altre disposizioni che riguardano il sindaco non hanno bisogno di alcuna spiegazione.

Non è per altro superfluo intrattenervi su quella che

abolisce il diritto, onde oggi gode il sindaco, di non essere chiamato avanti i tribunali, per atti di sua amministrazione, se non previo assenso del Governo e parere del Consiglio di Stato.

Questa disposizione, dettata per alte considerazioni d'indole affatto speciale, non ha più ragione di sussistere il giorno che il sindaco cessa di essere il rappresentante governativo. Nessuna garanzia maggiore possono avere i cittadini pel sindaco, che quella di sapere ch'egli deve rispondere sempre avanti i tribunali ed in proprio dei suoi atti, senz'obbligo di risalire la scala amministrativa, per ottenere salvati i loro diritti.

#### Del servizi pubblici del comune.

Esaminiamo ora se, per i servizi ai quali per l'indole loro i comuni debbono soddisfare, si debba introdurre fra essi una graduazione, istituendone diverse categorie.

L'uguaglianza dei diritti è il grande carattere del periodo storico moderno.

Certo niuno contesta che nei centri più popolati delle città s'incontrano gli amministratori più intelligenti e capaci.

Tuttavia una distinzione tra comuni e comuni potrebbe riuscir disgustosa, come implicante in certo modo l'idea di comuni privilegiati e di comuni minorati.

La sola differenza accettabile si appalesa quella già ammessa dalla legge attuale, la differenza, cioè, nel numero dei consiglieri, ragguagliato alla popolazione del comune.

#### Della tutela del comune.

Le premesse considerazioni sulle norme direttive della legge devono informare le disposizioni sull'amministrazione del comune.

La regola dunque è che il Consiglio comunale ha facoltà di addivenire a tutti quegli atti che sono d'interesse locale.

Ma gli atti di sua amministrazione non sono tutti della stessa importanza.

Quelli, per i quali sta la presunzione che sieno per essere utili, non solo ai singoli individui, ma anche alla generalità dei comunisti, debbono, purchè conformi alla legge, avere senz'altro la loro esecuzione.

Gli altri invece, che possono facilmente implicare il

diritto del privato o gli interessi della nazione, richiedono evidentemente un'attenzione speciale ed un sistema di cautele.

La legge in vigore novera tassativamente tutti quelli che richiedono l'approvazione della Deputazione provinciale, ed in massima non se ne può discoscere la maggiore importanza.

Dove lo Stato ha un interesse diretto che le singole amministrazioni non vengano ad offenderne la integrità od a ledere l'interesse generale, ivi lo Stato stesso ha il diritto d'intervenire, col mezzo de' suoi rappresentanti, perchè l'atto nocivo non riceva la sua esecuzione e la cosa pubblica non soffra detrimento: e dove la legge venga trasgredita o manomessa, ivi il riparo dev'essere sicuro ed efficace. Ora a chi può spettare siffatto compito, se non al rappresentante nelle provincie del Governo centrale, che ha il mandato e la stessa ragione di essere, nell'ufficio di sorveglianza e di tutela per l'interesse generale dello Stato? Come puossi, seguendo i principii stessi del nostro diritto fondamentale, abbandonare a chi rappresenta una sola provincia—un interesse puramente locale—la tutela dell'interesse generale dello Stato e la custodia della legge? — Tolta al prefetto la presidenza della Deputazione, deve necessariamente cessare l'immistione della parte tutoria colla parte amministrativa in seno della Deputazione stessa; e restano in tal modo determinati per il primo e per la seconda i limiti naturali della rispettiva competenza.

Un'altra mutazione, che si collega con questa riforma, e che, emanando dal medesimo principio, tende allo stesso scopo di rendere più competente e imparziale il giudizio su materie che toccano i diritti dei cittadini, è quella con cui si attribuisce all'autorità giudiziaria la decisione di tutte le questioni elettorali, quando vi è reclamo della parte; come pure è cosa più logica richiedere nelle questioni legali, e quando trattasi di sostenere liti, il preavviso del procuratore del Re.

La provincia pertanto amministra da sé i propri interessi, come il comune amministra i suoi; in quella, comè in questo, le deliberazioni più essenziali spettano al Consiglio. La Deputazione, potere esecutivo della provincia, elegge il suo presidente.

Il prefetto non ha più che il diritto di assistere alle sedute del Consiglio e della Deputazione, nella qualità di commissario regio.

Da noi insomma si desidera restringere la ingerenza del Governo nei confini della necessità ed allargare la

5  
libertà dei cittadini fino ai limiti del possibile. Ma è ufficio legittimo del Governo il proteggere gli abitanti di un comune, quando si querelino della manomissione dei loro diritti o interessi da parte di un Consiglio comunale. La Deputazione ha la sua ragione d'essere nella provincia, e il suo mandato è quello di amministrare questa, non di tutelare i comuni. Nè, d'altra parte, la tutela comunale è uno di quegli atti in cui gl'interessi e le ambizioni dei governanti possano far sorgere il pericolo di arbitrii e di favori. In ogni caso, il sistema del ricorso contro le decisioni del prefetto al Governo centrale sarà sufficiente garanzia alle parti.

Parliamo del prefetto e non dei Consigli di prefettura. Questi non hanno più attribuzioni di tale e tanta importanza da giustificare la loro conservazione, ed è poi fuori di dubbio che l'ingerenza governativa, quanto più fortemente è concentrata, tanto maggiore ne è la garanzia. Ma di ciò se ne terrà parola nel progetto di legge sulla amministrazione centrale e provinciale.

#### Del Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali funzionano in modo assai soddisfacente, e lo slancio animoso in molti di essi, nel promuovere gl'interessi morali e materiali delle provincie, è superiore ad ogni elogio.

Nella parte però che concerne la loro costituzione siamo d'avviso doverci introdurre due variazioni:

L'una riguarda il modo d'elezione, l'altra l'ineleggibilità.

Le elezioni dei consiglieri provinciali sono ora fatte per mandamento, e quindi in balia d'un numero troppo ristretto di elettori.

Più largo e liberale sistema ci sembra la nomina di essi consiglieri a squittinio di lista per ciascun circondario.

La formazione di piccoli circondari risponde abbastanza all'opposizione che si elevava contro lo squittinio di lista, e gli eletti da un più considerevole numero di cittadini rappresenteranno meglio gl'interessi della provincia.

Parimente è da osservare che la legge attuale esclude dalla Deputazione gli *stipendiati della provincia*, e ciò fa sì che l'impiegato *stipendiato* della medesima, possa invece far parte del Consiglio provinciale. A torre di mezzo questa incoerenza nella legge, è uopo scriverla chiaramente la esclusione.



### Della Deputazione provinciale.

Finchè, per la legge del 1865, alla Deputazione provinciale demandavasi la tutela dei comuni e delle opere pie della provincia, era naturale, agendo essa quale Consiglio di prefettura, che si mantenesse a presidente il prefetto. Ma, ora che funziona come la Giunta di un comune, è ovvio il dedurre che le considerazioni, per le quali si è attribuito al Consiglio comunale il diritto di eleggersi il suo capo, inducono ad accordare alla Deputazione provinciale la facoltà di nominare il suo presidente.

V'ha chi opina che la nomina dovrebbe essere deferita al Consiglio provinciale che rappresenta la provincia. Ma è da notare che anche la Deputazione è una emanazione diretta della rappresentanza provinciale; e quell'omogeneità ed intimità di sentimenti, di idee, di vedute, che tanto giova al disbrigo degli affari nei Consigli collegiali, persuade d'affidare la elezione ai membri della Deputazione.

Sulla convenienza di questa modificazione si è lungamente discusso l'anno scorso nella Camera dei deputati, e noi ci crediamo dispensati d'addurre altri argomenti per dimostrarla.

In quella occasione noi, dal nostro seggio di deputato, chiedevamo anche che della Deputazione provinciale non avessero più a far parte i membri del Parlamento.

Persistiamo oggi nello stesso avviso, perchè mal si può conciliare l'assiduità necessaria per l'uno e l'altro incarico.

Il primo, il principale dovere del senatore e del deputato è quello d'intervenire alle tornate del Senato e della Camera; per una buona parte dell'anno i seggi della Deputazione provinciale, cui sono chiamati i rappresentanti della nazione, restano vacanti; quindi una remora nella speditazione degli affari provinciali, od un lavoro maggiore agli altri componenti la Deputazione.

Vi aggiungiamo pure la esclusione dei sindaci per la stessa considerazione.

Le attribuzioni del prefetto saranno per l'avvenire esercitate dal novello presidente; ma, affinchè il Governo sia sempre rassicurato che le leggi non verranno mai violate, è necessario che il prefetto s'abbia sulle deliberazioni della Deputazione quelle attribuzioni che la legge del 1865 gli accorda su quelle dei Consigli comunali.

### Disposizioni dichiarative.

Sulla interpretazione della legge del 1865, sorsero parecchie contestazioni, le quali furono in vario senso definite e dal Consiglio di Stato e dalla Corte d'appello. Una risoluzione definitiva per tre di esse ci sembra tale da tor di mezzo ogni incertezza di giurisprudenza; e noi crediamo nostro dovere di esporvela perchè vogliate approvarla.

Si dubitò se gli elettori, che non risposero al primo appello, avessero diritto o potessero essere ammessi a dare il loro suffragio, prima che si proceda al secondo. — Non ci parve poter esserci ostacolo ad una risoluzione in senso affermativo.

Coll'aggiunta all'articolo 107 si è voluto riempire una lacuna della legge attuale.

Si questionò parimente, se il prefetto per circostanze eccezionali e nell'interesse dei comuni, possa talvolta permettere che le opere pubbliche seguano per economia, come le può permettere per licitazione o trattativa privata. Ognuno sa che non di rado torna più proficuo eseguire per economia un'opera, anzichè per privata licitazione o trattativa privata, la quale non può neppure aver sempre luogo. Quindi è che un'aggiunta a questo riguardo si appalesa consigliata dal tornaconto stesso dei comuni.

Si disputò ancora, se in caso dell'annullamento dell'elezione, per difetto d'eleggibilità in colui che riportò il maggior numero di voti, ed in caso d'opzione, si debba ritenere eletto colui che successivamente ottenne un numero maggiore di suffragi, oppure si debba procedere a nuova elezione.

Noi crediamo in questi casi di pienamente interpretare la volontà degli elettori, stabilendo che, invece di ricorrere alle parziali elezioni, abbiano a succedere nei posti vacanti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In siffatta guisa si provvede meglio agli interessi degli elettori e alla prontezza della sostituzione.

Si fece anche questione, se in materia di elezione e quando trattasi di capacità personale, si debba dalla decisione del Consiglio comunale appellare prima alla Deputazione provinciale e poscia alla Corte d'appello, ovvero si debba direttamente adire la Corte d'appello. Ci furono decisioni in uno ed in altro senso. Ma il conflitto deve cessare; e noi, anche a seconda dell'avviso dato nel proposito dal Consiglio di Stato, propo-

niamo come partito abbastanza rassicurante, ma più speditivo dell'altro, che dal Consiglio si appelli direttamente alla Corte.

Coll'articolo 161 si volle mettere in armonia, per la stessa ragione, il sistema dell'appello all'autorità giudiziaria per le elezioni dei consiglieri provinciali, come per le comunali.

Coll'articolo 174 si volle dirimere una grave controversia tra Governo e provincie; e per togliere argomento d'opposizione ai municipi, si è pure modificato l'articolo 116, sostituendosi alla casa di custodia il carcere mandamentale.

Infine col 251 si credette pure necessario prescrivere un termine per i ricorsi dalle decisioni dei Consigli comunali e delle Deputazioni in materia elettorale.

#### Della circoscrizione delle provincie.

La provincia può essere considerata sotto due diversi aspetti; come ente morale amministrativo, e come centro dell'autorità governativa e del potere esecutivo.

Di qui sorge la questione, se la circoscrizione della provincia debba corrispondere a quella delle prefetture; od in altri termini, se in ogni provincia debba essere costituita una prefettura, ovvero se una sola prefettura possa comprendere più provincie.

I principii, che devono servir di norma nello stabilire le circoscrizioni governative, sono affatto diversi da quelli che concernono le amministrative.

Se le due circoscrizioni amministrativa e governativa coincidono, la vigilanza del prefetto sarà sempre diretta; in caso diverso essa dovrebbe esercitarsi o per corrispondenza o per delegazione; quindi dal lato della semplificazione dei servizi, parrebbe preferibile il sistema in vigore.

L'unità di circoscrizione però, se è migliore in massima, non è però sempre necessaria od economica.

Addentriamoci nella provincia ed esaminiamola.

L'Italia unita conservò, se si eccettua il Piemonte e la Lombardia, le sue provincie, di cui molte sono per essa un'antica memoria; e le conservò con tutte le differenze di ampiezza e d'importanza che avevano.

Queste provincie in molte parti hanno radici così profonde, che si debbono conservare per non portare un'offesa troppo grave ad interessi speciali e generali.

Ma se in massima la provincia vuol essere conser-

vata quale è, nulla però impedisce che il Governo eserciti la sua sorveglianza da un centro solo sopra due o più piccole provincie, purchè una stessa provincia non vada divisa fra due prefetture.

L'ampliamento delle provincie fu sempre propugnato, come un mezzo per diminuire le spese delle pubbliche finanze; queste spese non possono riguardare che le prefetture.

Introducendo la proposta divisione ed ammettendo che una stessa prefettura possa comprendere più provincie, le 68 prefetture potrebbero essere notevolmente ridotte di numero, ridotto conseguentemente quello dei molteplici uffici che ne dipendono; e, quello che più importa, si porrebbe riparo all'eccesso di spese, senza toccare violentemente alle autonomie provinciali, la soppressione delle quali potrebbe eccitare clamori e risvegliare suscettività locali.

Conviene però che vi sia un limite in tutto: se oggi abbiamo prefetture di troppo ristretta circoscrizione, non dobbiamo allargarle soverchiamente. Noi crediamo che niun prefetto debba mai esercitare la sua giurisdizione sopra più di tre provincie, nè sopra quelle che, insieme riunite, contengano in complesso una popolazione eccedente i 600,000 abitanti.

Ma le premesse osservazioni, le quali mostrano la convenienza di non toccare alla circoscrizione delle provincie, sono forse assolute e non ammettono eccezione?

Certo le ragioni storiche non varrebbero per mantenere tutte quante le circoscrizioni presenti. Alcune delle nostre provincie mutarono coll'andar de' tempi; e non sempre in tali mutamenti, si osservarono tutte le convenienze topografiche, economiche e sociali de' comuni aggregati.

Ora, se, per un lato, non si vuol forzare, non si dee nemmeno impedire, per l'altro, il maggior sviluppo delle forze del paese. E se il complesso dei comuni che formano un circondario si sentano abbastanza forti per formare una nuova provincia; se provino di poter sostenerne i carichi, e la loro aspirazione si accompagni, insieme, alle condizioni di un'adatta posizione topografica, di certe tradizioni storiche, di convenienza negli interessi e d'importanza nel numero degli abitanti; noi non vogliamo nè possiamo impedire il compimento dei loro voti.

Si tratta per vero di far uso d'una gravissima facoltà; ma essa è necessaria, e noi ve la chiediamo, circondata di tutte le cautele, e pel solo termine di un anno.

Non è intendimento del Governo che le varianti proposte in questo progetto costituiscano una legge separata dalle altre disposizioni in vigore; e però vi si chiede l'autorizzazione di coordinarle e fonderle nella legge attuale, di maniera che non ne nascano antinomie, e formino un solo corpo di legge.

Un'ultima parola. La logica vorrebbe che, come gli elettori del circondario ed i Consigli provinciali sono, in via straordinaria, convocati per la elezione dei nuovi consiglieri provinciali e della nuova Deputazione provinciale, così anche i Consigli comunali abbiano egualmente a procedere alla nomina dei sindaci novelli. Ci arresta però il pensiero di una nomina contemporanea di 8561 Sindaci! — Questo movimento simultaneo, questa perturbazione generale, che poi si ripeterebbe ad ogni triennio, non è al certo consigliata dalle buone norme di savia amministrazione e di preveggenza politica; nè alcun danno può venire ai comuni ed allo Stato, se le

nomine dei sindaci si facciano e si ripetano a mano a mano che ne occorra il bisogno, si come sta scritto nell'ultima disposizione.

Il desiderio concordemente manifestato ed il voto ripetutamente espresso da voi, o Signori, m'indusse a presentare al Parlamento questa legge, che è la base delle due altre, sull'amministrazione centrale e Provinciale e sullo stato degli impiegati civili, e forma con esse, per così dire, un sistema. Il quale è plasmato su quei principi di decentramento e di franchigie locali, che sono invocati dalla pubblica opinione, e si traducono qui in due ardite riforme: la elezione del sindaco e del presidente della Deputazione; la emancipazione pressochè completa del comune e della provincia. Ma cotale novità non possono disgiungersi da un Governo fortemente costituito e universalmente rispettato, che valga a mantenere incolume l'ordine interno, osservata la legge, integra e inviolata l'unità nazionale.

Disposizioni da sostituirsi, o da aggiungersi agli articoli indicati in margine.

## TITOLO II.

### CAPO II.

#### Delle elezioni.

(Legge Comunale e Provinciale)

Il tribunale di circondario pronunzierà sui richiami menzionati nell'articolo 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo 35, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 36.

Entro i termini di cui nell'articolo precedente, il prefetto aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedenemente omissi od indebitamente cancellati.

Art. 37.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

- 1° Gli individui che si resero defunti;
- 2° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;
- 3° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
- 4° Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, nonostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38.

Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dal prefetto, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori di quelle che fossero ordinate giudiziarmente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori o di perdita dei diritti civili, da essi incorsa, in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

I comuni ed i privati possono appellare dalla sentenza del tribunale alla Corte d'appello, da cui di-

pende il comune, entro il termine di giorni dieci dall'intimazione della medesima.

Quando la decisione del prefetto avesse figettato una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intantarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 40.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di caudico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei giudici del tribunale, o dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41.

Una copia dell'istanza avanti il tribunale del circondario, o del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla rispettiva loro presentazione, verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso il tribunale, o la Corte, dal quale sarà trasmesso al prefetto.

Questo invierà detta copia al Consiglio comunale, per la trasmissione al ministero pubblico dei titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti saranno depositati nelle segreterie del tribunale o della Corte, onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42.

Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà a termini dell'articolo 40.

Art. 43.

L'istituzione del giudizio, nel termine indicato all'articolo 36, contro la decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 45.

La Giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni, ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

#### CAPO V.

##### Del sindaco.

Art. 97.

Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

Art. 98.

Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni

e può essere confermato, se conserva la qualità di consigliere.

La nomina dev'essere fatta a maggioranza assoluta e coll'intervento dei tre quarti almeno dei consiglieri in ufficio.

*Articolo aggiunto.*

Chi è eletto sindaco in due o più comuni deve otare per uno di essi, non più tardi della terza seduta del Consiglio; in difetto di ozione s'intenderà dimissionario.

*Articolo aggiunto.*

Il sindaco entra in funzione immediatamente dopo la nomina.

Art. 100.

Il sindaco:

Art. 102.

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili, attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11° Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12°. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103.

Il sindaco è inoltre incaricato:

- 1° Della pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni governative;
- 2° Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;
- 3° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
- 4° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
- 5° D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
- 6° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

Art. 104.

Spetta pure al sindaco,

Di addvenire agli atti che, nell'interesse dell'igiene pubblica, dell'edilità e della polizia locale, gli sono commessi dalle leggi o dai regolamenti;

Di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di pubblica sicurezza;

Ed, in tutti questi casi, di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 105.

Nei comuni divisi in borgate e frazioni, nelle borgate o frazioni dove, per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni, lo creda utile, il sindaco potrà delegare le funzioni di cui all'articolo 103, ad uno dei consiglieri e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al Consiglio comunale la facoltà di delegare le funzioni di sindaco, di cui agli articoli 103, 104 e 105, e di associarsi degli aggiunti, presi fra gli eleggibili.

Art. 107.

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco. Esso verrà scelto fra i

consiglieri, od, in difetto, fra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni menzionate agli articoli 103, 104 e 105, farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella Sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto, per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Il sindaco che non compie gli obblighi imposti dalla legge, o manchi ai doveri della sua carica, vi è richiamato al prefetto.

Se persiste nel non adempiere all'ufficio suo, può essere da questo sospeso.

Il prefetto deve immediatamente riferirne al ministro dell'interno, il quale può provocarne la destituzione, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il sindaco destituito non può essere rieletto, se non dopo che sia trascorso un triennio dalla destituzione.

La sospensione decretata dal prefetto si intenderà cessata di pien diritto, se entro tre mesi il ministro dell'interno non avrà emanato alcun provvedimento.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde quella di consigliere comunale.

Le disposizioni suesposte intorno all'opzione, ammonizione, sospensione e destituzione, nonchè sulla perdita della qualità di sindaco, sono anche applicabili agli assessori facienti funzione di sindaco.

Il prescritto dall'articolo 8 della attuale legge comunale non si estende al sindaco.

## TITOLO II.

### CAPO VII.

**Delle deliberazioni dei comuni soggette all'approvazione del prefetto.**

Sono sottoposte all'approvazione del prefetto le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1° L'alienazione d'immobili, di titoli di debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali; nonchè la costituzione di servità e la contrattazione di prestiti;

2° L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di

Art. 109.

*Articolo aggiunto.*

*Articolo aggiunto.*

*Articolo aggiunto.*

Art. 110.

Art. 137.



danaro, quando non si volgano alla compra di stabili a mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di Buoni del tesoro;

3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

(Art. 138.)

4° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

5° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

6° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

7° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti da lui approvati e che sieno relativi alle materie di cui ai numeri 6 e 7. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139.

Sono pure approvate dal prefetto le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

Il prefetto provvede, specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dal precedente articolo, il prefetto ne farà conoscere ai Consigli comunali i motivi, e, sulle repliche date dai medesimi, procederà alla decisione.

Potrà ancora ordinare, a spese del comune, le indagini che crederà necessarie.

Art. 141.

Spetta pure al prefetto, previo il parere della deputazione provinciale:

1° Di fare d'ufficio nel bilancio del comune, udito il Consiglio comunale, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie;

(Art. 142.)

2° Di provvedere in ogni caso in cui la Giunta comunale non ispedisca i mandati, o non dia eseguitamento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consi-

glio comunale non compiano le operazioni obbligatorie per legge.

Contro le decisioni dei prefetti, i Consigli comunali potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 143.

Nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto, nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 144.

Il prefetto pronuncia, previo il parere del procuratore del Re.

*Alinea aggiunto.*

Potrà pure il prefetto, sul parere del procuratore del Re, obbligare, ove d'uopo, un comune a sostenere liti interessanti il patrimonio comunale.

Spetta alla Deputazione provinciale l'approvazione sui cambiamenti nella classificazione delle strade e dei progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere, a termine di legge, degli ufficiali del genio civile della provincia.

(Art. 138.)

### TITOLO III.

#### CAPO II.

##### Del Consiglio provinciale.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito fra i circondarii componenti la provincia in proporzione della loro popolazione; le frazioni giovano a favore dei circondarii di minore popolazione.

Art. 156.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del circondario a squittinio di lista. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 157.

Il Consiglio provinciale delibera, a termini di legge: 1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondarii, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;

Art. 176.

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzii.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

**Art. 162.**

Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'articolo 25, i funzionarii cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizj, coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale, o lite vertente colla provincia, *gli stipendiati della provincia*, gli impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 26 della legge comunale e provinciale in vigore.

*Articolo aggiunto.*

Spetta al prefetto, udito il Consiglio provinciale, di fare d'ufficio nel bilancio provinciale le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, in caso di omissione, o rifiuto.

**CAPO III.**

**Della deputazione provinciale.**

**Art. 179.**

La deputazione provinciale è composta di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *undici* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di *nove* in quelle di oltre 300,000 abitanti; di *sette* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinarii assenti, o legittimamente impediti.

*Articolo aggiunto.*

La deputazione provinciale elegge, a maggioranza assoluta nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, il suo presidente fra i suoi membri, nella prima seduta successiva all'annuale loro rinnovazione.

In caso di assenza, o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano ed, a parità di anzianità, il maggiore di età.

Il prefetto, o chi lo rappresenta, può intervenire alle sedute della Deputazione provinciale, in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Art. 179.

Le convocazioni delle sedute devono essere, almeno 24 ore prima, dal presidente notificate al prefetto per avviso scritto, nel quale si indicheranno gli oggetti della convocazione.

*Articolo aggiunto.*

Le deliberazioni della Deputazione provinciale, escluse quelle relative alla esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonchè i ruoli delle entrate provinciali, sono, a cura del presidente, comunicate al prefetto entro giorni tre dalla loro data.

*Articolo aggiunto.*

Il prefetto dà immediato riscontro del ricevimento.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma e conformi alla legge.

*Articolo aggiunto.*

Esso, se crede che non contengano alcuno dei detti vizi, le rimanderà alla deputazione provinciale munite di un semplice visto.

Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate, nè per l'una, nè per l'altra delle cause suaccennate, entro il termine di giorni cinque da quello della comunicazione.

*Articolo aggiunto.*

Saranno però immediatamente esecutive le deliberazioni d'urgenza, nel caso in cui evidente pericolo nell'indugio sia dichiarato, alla maggioranza di due terzi dei votanti.

*Articolo aggiunto.*

L'annullamento pronunciato dal prefetto dev'essere motivato.

*Articolo aggiunto.*

Contro la decisione del prefetto è aperto il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

*Articolo aggiunto.*

Il presidente della deputazione provinciale

Art. 181.

1° Convoca la medesima;

2° Rappresenta la provincia in giudizio;

3° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali, in conformità degli articoli 147, 148 e 149;

4° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

5° Ha la sorveglianza degli uffizj e degli impiegati provinciali;

6° Assiste agli incanti personalmente, o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

7° Firma i mandati, col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 183.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale:

1° Gli appaltatori di opere che si eseguono per conto delle provincie, dei comuni e degli istituti predefiniti, e coloro che, anche indirettamente, abbiano interesse nelle imprese relative;

2° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

3° I membri del Parlamento;

4° I sindaci comunali.

Art. 250.

Cessa la limitazione del termine della facoltà al Governo di sopprimere e di aggregare comuni, o di disgregarne le frazioni.

#### Disposizioni dichiarative.

Art. 62.  
*alinea aggiunto.*

Nell'intervallo tra la prima e la seconda chiamata si ammetteranno a votare gli elettori che sopravanzano e nell'ordine con cui si presentano.

Art. 107.  
*alinea aggiunto.*

Dovranno formarsi tanti bilanci e tanti ruoli speciali di sovrimposta quante sono le frazioni.

Art. 116. n° 19  
*così modificato*

Al. 19... pel carcere mandamentale, per il servizio sanitario e religioso e per la custodia dei detenuti.

Art. 128.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all'asta pubblica, colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata, ed anche che le opere vengano eseguite ad economia.

*Aggiunto.*

Art. 158.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottare per uno di essi, entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

In questi casi, sia nella provincia, sia in un circondario, si provvede alle vacanze sostituendo quelli che, dopo gli eletti, avessero raccolto rispettivamente il maggior numero di voti.

Dalle decisioni della deputazione sulla elezione di consiglieri provinciali potrà essere interposto appello alla Corte d'appello, che pronunzia definitivamente.

N° 6... per l'accasermamento e per i Comandi dei carabinieri reali, a norma dei regolamenti di quest'arma.

Uguale termine dovrà osservarsi per i ricorsi in materia elettorale, contro le decisioni dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali.

*Alinea aggiunto*

Art. 161.

*Alinea soppresso.*

Art. 174. n° 6  
*modificato.*

Art. 251.

*alinea aggiunto.*

Divisione del territorio del regno e autorità governative.

Il prefetto ed il sotto-prefetto rappresentano il Potere esecutivo nelle provincie e nei circondarii cui sono preposti.

Art. 2.

Ad un solo prefetto può essere assegnata la giurisdizione sopra più provincie, purchè non sieno più di tre e la loro popolazione, così riunita, non ecceda i 600,000 abitanti.

È fatta facoltà al Governo del Re di costituire, entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, nuove provincie dei circondarii nei quali concorrono le condizioni seguenti:

*Articolo aggiunto.*

Che la domanda sia fatta dai quattro quinti dei comuni;

Che la popolazione dei circondarii da costituirsi in nuova provincia non sia inferiore a 150,000 abitanti;

Che sia dimostrato avere la nuova provincia i mezzi per sopperire alle spese che le incombono;

Che la configurazione topografica, o gl'interessi dei comuni dei circondarii, o circostanze speciali non consentano il mantenimento della circoscrizione attuale.

La costituzione di nuove provincie dovrà essere fatta per decreto reale e previo il parere del Consiglio di Stato a sessioni riunite.

*Articolo aggiunto.*

Il Governo del Re coordinerà, entro due mesi, per decreto reale le disposizioni di questa legge con quella comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

*Articolo aggiunto.*

Entro due mesi successivi si procederà alla nomina dei nuovi Consigli provinciali e delle Deputazioni provinciali, secondo le norme determinate dalle precedenti disposizioni.

La nomina dei sindaci, in conformità delle prescrizioni della presente legge, avrà luogo man mano che ne avverrà la vacanza.

*Articolo aggiunto e transitorio.*

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,  
ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 7 marzo 1870

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato,  
delle provincie e dei circondarii.

SIGNORI! — Con le modificazioni che vi ho proposte alla legge provinciale e comunale 20 marzo 1865 viene costituita la esistenza libera ed autonoma della provincia e del comune. E, coll'investire queste corporazioni del diritto illimitato di scegliersi il loro capo, si arriva ad attuare nella sua pienezza il principio della separazione del Governo dall'amministrazione locale, onde le iniziative si svolgano nella loro orbita con più feconda spontaneità, e si educhi il paese nei virili esercizi della vita libera e del progresso civile.

Ma, di fronte a tale riforma, che, se può essere sorgente di beni futuri, non sarà scevra di qualche pericolo, farebbe opera inconsulta e imprudente chi non fortificasse nello stesso tempo l'autorità del Governo, cui è affidato l'alto compito di tutelare e sorvegliare la esecuzione della legge, la custodia dell'interesse pubblico e la integrità dello Stato.

Quanto più si va innanzi nel diminuire la centralità amministrativa e nell'accrescere le franchigie locali, tanto più conviene rinvigorire la vigilanza del Governo a guarentigia della libertà e dell'ordine non meno che dei diritti delle minoranze contro ogni oppressione delle maggioranze.

Torna quindi opportuno il progetto di riordina-

mento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato; il quale può ravvisarsi come il naturale complemento d'un sistema di riforma amministrativa.

1.

Poche e lievi variazioni si propongono al titolo 1° dello schema già presentato ed in parte discusso e approvato dalla Camera.

Quanto al titolo 2°, si è creduto estendersi a tutti i Ministeri la facoltà riservata soltanto a quelli della Marina e della Guerra, d'istituire direzioni generali interne, dalle quali dipendano più divisioni.

Perchè vincolare in altro modo l'ordinamento che non presenta alcun serio inconveniente e può recare grande giovamento all'amministrazione? Può verificarsi che una data categoria d'affari per la sua vastità non comporti la creazione di un'amministrazione centrale distinta, ma neanche sia così ristretta da potersi compendiare nella sfera d'attività di una divisione. Anzi una certa larghezza, nei limiti del bilancio e delle piante organiche, vorrebbe lasciarsi su questo riguardo ai Ministri, senza pericolo di quelle innovazioni che, ad ogni mutar di Ministero, ne sconvolgono l'ordina-



mento; nè per ciò la responsabilità ministeriale verrebbe diminuita, ma si potrebbero mantenere meglio le tradizioni amministrative, e dare un impulso più uniforme e sicuro ad ogni pubblico servizio.

Posta in sodo la libertà d'azione e la responsabilità di ciascun Ministro, delineate le funzioni dell'organismo d'ogni amministrazione, stabilita l'unità di Governo nel Consiglio dei ministri, la quale può sorgere soltanto dalla loro azione concorde e solidale nelle norme direttive e negli obbiettivi principali; introdotto il sistema delle ispezioni amministrative che servono a mantenere la vigilanza assidua ed efficace del Governo centrale su tutti i punti della periferia del regno; costituito insomma il potere ministeriale, si deve discendere alla costituzione e all'ordinamento delle podestà governative locali.

## 2.

Il proposto sistema, che modifica i rapporti tra lo Stato e la provincia, e ne determina le attribuzioni rispettive, muove dal concetto della distinzione della provincia dalla prefettura, e fa cessare ogni immistione, od ingerenza diretta del Governo nell'amministrazione provinciale e comunale.

Tolto il prefetto da una posizione spesso contraddittoria, avvegnachè sovente dovesse, come presidente della Deputazione, firmare deliberazioni alle quali dovea poscia, come prefetto, opporsi, esso riacquista dirimpetto alla provincia quell'ufficio di vigilanza e di tutela che compete al solo Governo su tutte le amministrazioni, nell'interesse generale, per la osservanza della legge.

Siffatta vigilanza o tutela vuolsi dal prefetto esercitata senz'obbligo di Consigli di prefettura, i quali, colla proposta riforma della legge provinciale, si rendono ancor meno necessari, e col presente progetto sarebbero perciò soppressi.

Nè potrebbe essere di alcun pratico vantaggio la sostituzione di tre impiegati di segreteria agli attuali consiglieri, questo obbligo al prefetto non servisse per avventura ad altro che a falsare il concetto della responsabilità individuale, che è sempre la più efficace.

Mantenuto anche qui l'obbligo del giro d'ispezione per cui dovrebbe stanziarsi un conveniente fondo in bilancio, non si crede però di prescriverlo annuale; poichè ciò sarebbe d'impossibile esecuzione, massime per le provincie che hanno più di 200 o 300 comuni, e specialmente quando venisse ammesso dalla Camera

il proposto disegno di proporre un prefetto al governo di due o più provincie.

Si restituirebbe pure al prefetto l'incarico dell'installazione di tutti i capi di servizio della provincia, e sugli stessi verrebbe a lui attribuita quella speciale sorveglianza e suprema direzione che si conviene al vero rappresentante del Governo centrale.

Una innovazione, che si ritiene utile, così al buon servizio, come al risparmio, è quella che gli amanuensi, i dattilisti, o scrivani che dir si vogliono, e gli inserienti, cessino di far parte del ruolo organico sul bilancio dello Stato; e siano nominati e retribuiti dal prefetto e sotto-prefetto, mediante un assegno fisso, e proporzionato ai bisogni di ciascun ufficio. Il numero totale degli impiegati di prefettura è ora di 3485: egli è indubitato che, con una migliore distribuzione del lavoro, col passaggio di alcuni servizi alle provincie ed ai comuni, e col provvedimento indicato, il personale di segreteria potrebbe ancora, senza inconvenienti, venir diminuito.

Restringendo il divisato ordinamento ai soli amanuensi, che sono 857, e agli uscieri od inserienti, che sono 556, lo Stato si esonererebbe di 1413 impiegati con diritto di pensione. Rimarrebbero ancora 1587 impiegati di concetto, cioè incaricati della trattazione degli affari, o della contabilità, e 130 impiegati d'ordine, cioè archivisti e protocolisti.

Di questi, su cui peserebbe, massime dopo la soppressione dei consiglieri di prefettura, la responsabilità d'importanti servizi, o la gelosa custodia di atti d'ufficio, non si ravviserebbe conveniente di affidare la nomina ai prefetti, estendendo anche ad essi il proposto sistema d'assegno. La necessità di un'ideale preparazione mediante esami di concorso, e di servirsi della loro opera, ove si presenti il bisogno, mal si accorderebbe colla localizzazione, per così esprimerci, che si vuole attribuire all'altro personale d'ordine inferiore. Ed è per quest'ultimo specialmente che i mutamenti si presentano inopportuni, gravosi non meno ad esso che all'erario pubblico; onde giova di far cessare cotesta causa di malcontento e di lamenti, la cui eco si ripercuote in ogni parte del paese, e che certo ne ha intralciata non poco la unificazione morale che tanto giova alla unificazione politica.

Il risparmio, che si offerrebbe, qualora l'organico fosse entrato in piena attuazione, sarebbe considerevole; e da diligenti calcoli istituiti si arguirebbe di circa un milione, se si ritiene la possibile riduzione del numero degli impiegati, la cessazione della pen-

sione per un terzo di tutto il personale presente di segreteria, e delle spese di traslocazione (1). Si crede tuttavia conveniente lo stabilire che quegli impiegati i quali vengano licenziati per effetto della proposta legge, quando non raggiungano dieci anni di servizio possano ottenere l'indennità di un dodicesimo per ogni anno di servizio e sei mesi dell'ultimo stipendio; ed allorchè superano i dieci anni e non raggiungano i venticinque, sia loro, oltre l'indennità stabilita, dall'articolo 22 della legge 14 aprile 1864, accordata anche un'annata dell'ultimo stipendio. È un temperamento equo, la cui utilità venne dalla esperienza dimostrata, tanto nell'interesse del servizio, quanto dell'erario, mal raggiungendo, in tutti i casi, questo duplice scopo la legge sull'aspettativa e sulla disponibilità.

Nel bilancio dovrà essere inoltre inscritta la somma necessaria per le retribuzioni a darsi agli amanuensi ed inservienti delle prefetture e delle sotto-prefetture; e di questa somma, ripartita a seconda dei bisogni del servizio, sarà reso conto dai prefetti colla presentazione degli elenchi relativi. Si propone poi, in via transitoria, che questa disposizione venga attuata gradatamente, a misura delle vacanze nei posti; ma se si vuole dalla proposta riforma ricavare quel corretto servizio e quella minor spesa che se ne spera, conviene che essa sia almeno compiuta entro due anni dalla promulgazione della legge.

Nel resto, questo sistema del così detto *abonnement* ha fatto buona prova in Francia, ed è stabilito per tutti indistintamente gli impiegati di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture; esso era adottato in alcuni degli ex-Stati italiani per impiegati subalterni di uffizj finanziari, e per quelli delle cancellerie giudiziarie; ed è praticato oggidì per vari uffizj, quali sono le tesorerie, le conservatorie delle ipoteche, dove la responsabilità dei capi non sarebbe guari conciliabile colla scelta

(1) Coll'attuale sistema gli impiegati governativi aventi diritto a pensione sono 8435. Col nuovo sistema verrebbero ridotti a 3000 gli impiegati di segreteria, di cui 1537 rimarrebbero a carico dello Stato e 1413 passerebbero a carico dei prefetti.

Col sistema attuale la spesa è di . . . . . 6,643,500  
 Col nuovo verrebbe ridotta a . . . . . 5,456,500  
 e così con un'economia di . . . . . 1,187,000

Ma, pel bilancio del 1870 e del 1871 non essendosi proposto che lire 6,254,200, l'economia reale che si potrà sperare sarà di sole 797,700, la quale si proporrebbe però in lire 764,000, ritenendone 42,000 per i maggiori stipendj come all'articolo 62 del progetto.

dei loro subalterni attribuita all'amministrazione centrale.

Riassumendone quindi i vantaggi, si potrebbero ridurre a questi: maggiore libertà d'azione e conseguente responsabilità nei capi d'ufficio; maggiore semplificazione nell'amministrazione; attuazione del principio di decentramento, esonerandosi il Ministero d'un considerevole lavoro di nomine, promozioni, traslocazioni, ecc.; maggior disciplina e attività per parte degli impiegati, migliore la loro ripartizione; e infine una notevole diminuzione di spesa.

3.

Mantenuta la divisione territoriale amministrativa del regno in provincie, circondarii e comuni, che ha la sua origine nelle condizioni storiche e topografiche delle varie parti d'Italia, non rimane che giustificare la esistenza delle sotto-prefetture. La quale venne seriamente minacciata nel 1866 con un voto autorevole del Senato. Ma ciò che poteva in quel tempo parere opportuno in un sistema di piccole provincie, e quando il sindaco era nominato dal Re, sarebbe affatto intempestivo ora, che trattasi dell'aggregazione di due o più provincie limitrofe con un solo prefetto; che il sindaco rimane eletto dal Consiglio comunale, e sveste la qualità di ufficiale del Governo. Quale guarentigia potrebbe avere lo Stato dell'osservanza della legge e del buon andamento dell'amministrazione? Come mai potrebbe il prefetto di città popolose e di vasta provincia vedere o sapere a tempo il male per prevenirlo?

Il sotto-prefetto è la più sicura guarentigia di un buon governo, e la sotto-prefettura è conforme all'invocato decentramento, il quale non consiste soltanto nell'avvicinare il Governo agli amministrati portandolo dalla capitale nei capoluoghi di provincia, ma da questi anche nei più remoti circondarii, che più ne hanno bisogno e più ne sentono il beneficio.

Questo decentramento conduce ad ottenere l'augurata semplicità ed armonia nei rapporti del Governo centrale coi rappresentanti locali, per quanto si riferisce all'azione e alla sorveglianza governativa; nei rapporti dei comuni e delle provincie col Governo centrale e cogli uffizj locali, per quanto si riferisce alla tutela dell'interesse pubblico.

Le funzioni del sotto-prefetto sono amministrative e politiche, e si traducono in tre uffizj specialmente, di trasmissione, d'informazione e di sorveglianza. In queste si compendia tutta quella parte di prudente ini-

ziativa e direzione, che può essere buona, del pari, nei tempi ordinari e procellosi. Studiare i bisogni dei circondari, promuovere gli utili consorzii, temperare con savii consigli il trasmodar delle parti, attutire le discordie, incoraggiare ai pubblici uffizii i timidi e restii sebbene valenti, ecco quale sarebbe, o dovrebbe essere, la missione del sotto-prefetto. Le quali parole parranno forse ingenua a chi è solito guardare il Governo come una influenza malefica ed ostile. Ma, quando quel funzionario potesse mantenersi a lungo nel circondario, e immedesimarsi, per così dire, coll'indole e coi desiderii della popolazione, di quale aiuto non sarebbe per far comprendere ed eseguire la legge, e sentire il beneficio del governo libero e d'un'amministrazione ordinata, e perchè si svolgessero a poco a poco, nell'attrito degli interessi locali, quelle capacità che potranno col tempo esercitare una legittima influenza sul loro paese!

Se si pensa poi al numero sterminato di piccoli comuni che abbiamo in Italia e che resistono a qualsiasi tentativo di concentrazione coattivo, o di classificazione ripugnante alle nostre idee di uguaglianza; se si pensa alla situazione finanziaria e morale in cui la maggior parte di essi sgraziatamente versa, si fa vieppiù evidente la necessità di una sorveglianza assidua, sollecita, attiva, e soprattutto vicina, ma: lme quando si abbraccia risolutamente il partito di lasciare ai comuni il diritto di amministrarsi da sé, e l'azione governativa si restringe alla semplice sorveglianza, perchè le deliberazioni comunali non offendano la integrità dello Stato, non violino il diritto pubblico interno, non contrastino alle leggi vigenti.

La costituzione del distretto, o circondario, è rimedio agli inconvenienti, come circoscrizione intermedia tra il comune e la provincia. Ciò riconobbe la Francia colla creazione dei suoi 373 *arrondissements*, con una media popolazione per ciascuno di 101,100 abitanti, ma con un *minimum* di 30,000, come Embrun e Gap nel dipartimento delle Alte Alpi. Anche il Belgio ha 41 circondari, con una media di 119,000 abitanti; e ognuno sa come in questi paesi si senta da molti il bisogno di una circoscrizione amministrativa cantonale, colla istituzione di Consigli elettivi per ciascun cantone, che si sostituirebbero ai *Conseils d'arrondissement*. La Camera prussiana sta pure discutendo una proposta di legge, intesa ad istituire una nuova circoscrizione amministrativa, detta *Amtsbezirk*, distretto amministrativo, che verrebbe retto da un capitano distrettuale, *Amtshauptmann*. E si noti che in Prussia ogni provincia, divisa in circoli, è posta sotto l'auto-

rità di un presidente capo (*Ober-Präsident*); ed ogni circolo è amministrato da un consigliere provinciale *Landrath*, nominati l'uno e l'altro dal Re.

Nè a questo bisogno di un agente governativo nei vari punti della superficie del regno potrebbe supplire la istituzione dei delegati mandamentali di sicurezza pubblica. È manifesto che questo funzionario, isolato e senza prestigio, non potrebbe corrispondere allo scopo che ci siamo proposti di raggiungere collo estendere ancora le sotto-prefetture accrescendo il numero dei circondari.

La prima obiezione, che solleverà siffatta proposta, si è l'aumento di spesa, mentre le nuove riforme devono tendere bensì a migliorare l'amministrazione, ma anche a portare un'economia.

Prima di tutto fa d'uopo ritenere che verrebbe a diminuirsi la spesa dei 78 commissariati distrettuali delle provincie Venete e di Mantova, che si calcola in lire 333,000; perchè ad essi si sostituirebbe un numero molto più esiguo di sotto-prefetture.

È giova anche por mente come la spesa attualmente sostenuta per ogni sotto-prefettura, che in media viene calcolata in 13,500 per ciascheduna, sarebbe diminuita col restringersi della periferia di molti degli attuali circondari.

Questi circondari divisi in due classi, in ragione specialmente della popolazione e dell'importanza del capoluogo, farebbero posto a due corrispondenti classi di sotto-prefetture.

In quelle di seconda classe potrebbe bastare un personale ristretto, composto di un aggiunto, di un amanuense e d'un inserviente, come bastava ai commissari distrettuali.

I sotto-prefetti verrebbero scelti fra i consiglieri di prefettura ed i commissari distrettuali, che, per soppressione d'ufficio, dovrebbero essere collocati in disponibilità; e gli altri impiegati sarebbero tolti dal personale che rimarrebbe disponibile per le divise soppressioni, e da quello eccedente negli uffizii attuali di prefettura e di sotto-prefettura.

Per tal modo otterrebbe un non lieve risparmio; e il prospetto unito al progetto di legge ne mette in chiaro il risultato.

Certamente, con le delegazioni governative, ideate dall'onorevole Commissione parlamentare, e presentate nell'ultimo progetto di riordinamento amministrativo alla Camera, si sarebbe potuto ottenere una maggior economia; ma si andava a urtare nello scoglio di unire alle funzioni politiche ed amministrative le finanziarie;

la qual cosa ripugnava a molti, che la reputavano poco consentanea agli ordini costituzionali.

Ora colla attuazione della nostra proposta si avrebbero i vantaggi di una direzione e sorveglianza sugli agenti finanziari del circondario, serbata però insieme quella distinzione di uffici che è conforme al principio di responsabilità morale e personale, non meno che al principio economico della divisione de lavoro.

La creazione di nuovi circondari è opera assai ardua nella sua esecuzione. Laonde sarebbe mestieri che la Camera, si come ha già altre volte deliberato, non lasciasse il compito, entro certi limiti, al potere esecutivo, il quale ha tutto l'interesse di procedere cautamente, premunendosi anche del parere a sezioni riuniti del Consiglio di Stato.

4.

Al titolo IV si allega, solo a semplice corredo di questa legge, la classificazione degli impiegati governativi per l'amministrazione centrale, provinciale e circondariale, avvegnachè la loro distinzione in due categorie, di *concetto*, cioè, e di *ordine*, sia stabilita dalla proposta di legge sullo stato degli impiegati civili.

5.

In coerenza al principio della separazione de' poteri, che viene inaugurato colle proposte modificazioni alla legge provinciale e comunale, è conveniente dare al Governo, nell'interesse della legge e per ragioni di Stato, non solo l'approvazione delle deliberazioni dei comuni per gli atti di straordinaria amministrazione, derogando agli articoli 137 e seguenti della legge 20 marzo 1865, alleg. A, ma eziandio la tutela delle Opere

5  
pie, con la deroga agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 3 agosto 1862.

Costituendosi la provincia autonoma, come un grande comune che si amministra da sè, e la sua Deputazione, come il potere esecutivo del Consiglio provinciale, è logico che al Governo, legittimo rappresentante dell'interesse generale, spetti la sorveglianza sull'amministrazione del patrimonio delle Opere pie, che è patrimonio della nazione. Perchè il regime costituzionale possa regolarmente funzionare, è necessario tracciare con esattezza, e mantenere scrupolosamente i rispettivi limiti di competenza di ciascun potere, per modo che, movendosi ciascuno nella propria sfera d'azione, si evitino i conflitti e si evitino le usurpazioni e le perturbazioni.

Le riforme proposte alla legge provinciale e comunale sono modellate sul principio, che oggi predomina, d'un più largo decentramento; e il presente progetto di legge concorre per altra via allo stesso scopo, col diminuire l'affluenza al centro d'una certa quantità d'affari finora riservati ai Ministeri, e con attribuirne la trattazione al prefetto. Siffatte attribuzioni cedute dai Ministeri ai prefetti sono indicate nella tabella B, unita alla presente legge.

Signori, per noi si cerca di decentralizzare e semplificare, quanto è possibile, l'amministrazione senza sconvolgere intempestivamente l'ordinamento amministrativo che si è dato da dieci anni l'Italia, e che può col tempo recare i suoi frutti, facendosi sempre più armonizzare il libero movimento delle singole parti con quello dell'intera nazione.

Risvegliata per tal modo la vita municipale e provinciale, e rinvigorita l'autorità del Governo, si svolgeranno più agevolmente tutte le attività individuali e collettive del paese, il quale nella libertà e nell'unità potrà trovare l'ordine, la sicurezza e la forza, se con gli influssi delle buone leggi cammineranno di pari passo l'opera dell'educazione e la riforma dei costumi.

**PROGETTO DI LEGGE**

**TITOLO I**

**Dell'amministrazione dello Stato.**

**Art. 1.**

La direzione suprema di tutti i servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato, affidata ai ministri segretarii di Stato, non può da questi essere delegata ad altri.

**Art. 2.**

L'amministrazione dello Stato viene esercitata:  
O collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio;

O individualmente dai singoli ministri.

**Art. 3.**

Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, che oltre a quelli già stabiliti dalle leggi, devono essere oggetto di deliberazioni nel Consiglio dei ministri.

I disegni di legge, che ciascun ministro intende presentare al Parlamento, devono sempre essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

**Art. 4.**

Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono inserite in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario.

**Art. 5.**

Ciascun ministro esercita le sue funzioni:

O personalmente e col sussidio del proprio ufficio ministeriale.

O col mezzo di amministrazioni centrali distinte, che, per la specialità e vastità della materia amministrativa loro assegnata, hanno ordinamento distinto e servizi dipendenti.

Ed anche mediante ispezioni generali e speciali, ordinarie e straordinarie.

**Art. 6.**

Oltre i casi in cui per legge dev'essere sentito il parere del Consiglio di Stato e di altri Consigli aventi una competenza tecnica e speciale, i ministri possono demandare lo studio di determinate materie amministrative a Commissioni o Giunte appositamente istituite.

## Art. 7.

I Consigli aventi giurisdizione o competenza tecnica, ed in generale tutti i corpi consultivi, i cui membri abbiano, come tali, uno stipendio od una indennità, devono esser istituiti con legge.

Gli altri possono venire creati con decreto reale.

## Art. 8.

Ogni ministro può avere alla propria immediata dipendenza un segretario generale.

Quando all'ufficio di segretario generale sia chiamato un pubblico funzionario, questi conserva le condizioni ed i diritti inerenti alla sua carriera, senza conseguire, in virtù della carica straordinaria cui viene assunto, verun titolo speciale di preferenza.

## Art. 9.

Il segretario generale dev'essere nominato con decreto reale, per deliberazione del Consiglio dei ministri, e firma in nome del ministro, per delegazione che da lui riceve.

## Art. 10.

Per la direzione del proprio gabinetto ogni ministro può avere un segretario particolare.

Il segretario particolare :

Quando è scelto fra gli impiegati dello Stato, serba le condizioni ed i diritti inerenti alla propria carriera, senza conseguire, in virtù del servizio cui è chiamato, verun titolo speciale di preferenza ;

Quando è scelto fuori del corpo degli impiegati, è parificato, durante il suo temporaneo servizio, pel grado e lo stipendio, ai segretarii di prima classe.

## TITOLO II.

## Dell'amministrazione centrale dello Stato.

## CAPO I.

*Dei Ministeri e delle amministrazioni centrali distinte.*

## Art. 11.

Gli uffizj ministeriali sono ripartiti in divisioni, a norma e per ragione della materia che trattano.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto del ministro.

## Art. 12.

Per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere creati nei Ministeri, con carattere permanente o temporario, uffizj tecnici speciali, quando l'indole rigorosamente tecnica della materia e la sua importanza lo esigano.

Quando questi uffizj abbiano carattere temporario,

gl'individui chiamati a reggerli conservano lo stipendio e l'ordine di anzianità che avevano; e i servizi prestati in detti uffizj saranno, a condizioni uguali, valutati come titoli di preferenza.

Per decreto reale potranno parimenti essere istituite nei Ministeri direzioni generali interne, dalle quali dipendano più divisioni.

Art. 13.

Le amministrazioni centrali distinte non possono essere stabilite che per legge.

I loro uffizj sono ripartiti in divisioni, giusta le materie.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto ministeriale.

Art. 14.

I capi delle amministrazioni centrali distinte, come quelli delle direzioni generali interne, hanno titolo e grado di direttori generali.

I direttori generali firmano in proprio nome tutti gli atti relativi agli affari che la legge o il decreto d'istituzione della rispettiva amministrazione lascia alle loro competenze, e ne rispondono al ministro.

Per tutti gli altri affari essi sono all'immediata dipendenza del ministro, e ne riferiscono a lui od al segretario generale.

Art. 15.

Nell'ordinamento delle amministrazioni centrali distinte potranno essere stabiliti Consigli d'amministrazione, presieduti dai direttori generali e composti di capi di divisione in attività di servizio.

Art. 16.

Il ministro può sempre richiamare a sé la trattazione de' singoli affari di competenza dei direttori generali.

La loro risoluzione deve portare la sua firma.

Art. 17.

I direttori generali alla fine di ogni anno presentano al ministro una relazione particolareggiata:

Sull'andamento dei vari servizi;

Sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti;

Sulle principali osservazioni cui i servizi hanno dato luogo, in seguito alle praticate ispezioni;

Sui provvedimenti presi dalla amministrazione;

E su quelli da essa proposti al ministro.

Art. 18.

In caso d'impedimento o di assenza del direttore generale, potrà, con decreto reale, essere incaricato un capo di divisione a farne le veci.

## Art. 19.

Nei Ministeri, ove sono istituiti uffici interni tecnici speciali, il capo o direttore tecnico firma in proprio nome i soli atti che riguardano il servizio tecnico e che non implicano decisioni amministrative, e ne risponde al ministro.

## Art. 20.

I capi delle divisioni:

Studiano e dirigono la trattazione degli affari nei rispettivi uffizj;

E ne riferiscono al ministro od al segretario generale, od al direttore generale da cui dipendono.

## Art. 21.

I capi di divisione firmano in proprio nome tutti i carteggi che servono ad istruire gli affari, a notificare le risoluzioni, ed a richiamare atti o documenti, in quanto tali carteggi non possano impegnare, o in modo qualsiasi pregiudicare la decisione riserbata al ministro od al direttore generale.

I capi di divisione dei Ministeri della Guerra, della Marina e degli Affari Esteri avranno la firma per quei soli affari interni per i quali sarà loro delegata.

## Art. 22.

Le divisioni e gli uffizj di un Ministero o di un'amministrazione centrale distinta comunicano fra loro, non mediante carteggio, ma con semplice trasmissione di atti, accompagnata da informazioni verbali o da note sommarie, scritte sugli atti medesimi.

## Art. 23.

Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta potrà avere un ufficio di ragioneria, ordinato giusta la legge di contabilità.

## Art. 24.

Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta e ciascuna direzione generale interna hanno:

Un archivio unico;

Un unico protocollo;

Un unico ufficio di copisteria e di spedizione.

La direzione di questi servizi di ordine è affidata all'archivista.

## Art. 25.

L'archivista deve ritirare e custodire, sotto la sua speciale responsabilità, le carte e gli oggetti di valore che pervenissero agli uffizj da lui diretti.

Gli atti riservati verranno protocollati, custoditi e spediti separatamente.

## Art. 26.

Un regolamento uniforme, approvato con decreto



reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme colle quali:

Rendere agevole ad ognuno il presentare istanze e documenti agli uffici dei protocolli ministeriali e di tutte le amministrazioni centrali e il conoscerne l'esito;

Assicurare il ricevimento e la registrazione e constatare il movimento di tutti gli atti e documenti presentati;

Curare la sollecita spedizione dei carteggi e la ordinata conservazione di tutte le carte d'ufficio.

## CAPO II.

### *Delle ispezioni.*

#### Art. 27.

Le ispezioni generali ordinarie vengono annualmente ordinate dai ministri o dai capi delle amministrazioni centrali distinte per le materie amministrative e per gli uffici che da loro dipendono, secondo le prescrizioni di un regolamento apposito da approvarsi con decreto reale.

Queste saranno eseguite da ispettori generali addetti alle amministrazioni centrali.

#### Art. 28.

Tanto i ministri, quanto i capi delle amministrazioni centrali distinte, fanno eseguire le ispezioni speciali straordinarie, che reputano indispensabili; demandandone l'incarico a funzionari espressamente di volta in volta a ciò destinati.

I ministri possono affidare tale incarico anche a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato.

#### Art. 29.

Gli ispettori generali debbono porsi in relazione coi prefetti e possono stabilire la loro sede temporaria negli uffici di prefettura.

#### Art. 30.

Ad ogni incarico di una ispezione potrà essere corrisposta una indennità da determinarsi dal regolamento e da prelevarsi dal fondo a questo effetto stanziato nel bilancio dello Stato.

#### Art. 31.

Gli ispettori generali sono parificati in grado ai capi di divisione e formano un ruolo promiscuo con essi.

#### Art. 32.

Presso gli uffici provinciali potranno essere ispettori speciali, incaricati di verificazioni, accertamenti o riscontri, ove tale servizio sia prescritto da leggi.

Le ispezioni relative ai servizi dell'esercito e della marina sono ordinate sopra speciali regolamenti.

## TITOLO III.

## Dell'amministrazione dello Stato nelle provincie.

## Art. 33.

L'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti, i quali esercitano le loro funzioni in tutto il territorio a cui si estende la loro giurisdizione, coll'opera degli uffizj posti sotto la loro dipendenza.

## CAPO I.

*Delle prefetture.*

## Art. 34.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo su tutta la estensione del territorio affidatogli, e, oltre le attribuzioni conferitegli dall'articolo 3 della legge comunale e provinciale,

Dirige i servizj a lui direttamente demandati;

Esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizj governativi, provinciali e comunali, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata;

Vigila inoltre su tutte le società ed imprese, nelle quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendosi in relazione cogli uffiziali preposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

Il prefetto del luogo, dove ha sede un ufficio compartimentale, esercita la sua vigilanza anche su questo.

## Art. 35.

Il prefetto ha relazione diretta coi ministri e coi direttori generali per le materie che li riguardano.

Quando i direttori generali non siano d'accordo coi prefetti, i provvedimenti emaneranno sempre dal ministro, ancorchè si tratti di affari di competenza dei direttori generali, a senso dell'articolo 16.

## Art. 36.

È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella B, le quali spettano ora ai ministri, o al Consiglio di Stato, o ad uffizj compartimentali.

Le attribuzioni che le leggi vigenti affidano ai Consigli di prefettura sono concentrate nei prefetti.

## Art. 37.

In ogni prefettura alla immediata dipendenza del prefetto è posto un segretario capo.

Questi rappresenta il prefetto in tutti i casi di assenza o d'impedimento.

## Art. 38.

Il prefetto determina le attribuzioni degli impiegati della prefettura e ripartisce fra essi il lavoro.

Il segretario capo, oltre le materie di cui il prefetto gli confida la trattazione, ha obbligo di speciale e continua vigilanza sull'archivio e sull'andamento degli affari che ne dipendono.

Egli provvede, sotto la sua responsabilità, alla custodia delle carte e degli oggetti di valore che pervengono alla prefettura.

## Art. 39.

Le nomine e le revocche dei prefetti devono essere deliberate, sopra proposta del ministro dell'interno, in Consiglio dei ministri.

## Art. 40.

Il prefetto compie, entro un biennio, un giro d'ispezione nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e ne porge circostanziato rapporto al ministro dell'interno, comunicando agli altri ministri quelle parti del rapporto stesso che possono riguardare i servizi da loro dipendenti.

## Art. 41.

Il prefetto, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, procede alla installazione di tutti i capi di ufficio della provincia; presiede alla consegna dell'ufficio e ne firma il relativo verbale, in cui sarà sempre descritta la consistenza di tutti i mobili e locali appartenenti al patrimonio dello Stato.

## Art. 42.

I prefetti esercitano speciale vigilanza:

Sul procedimento della riscossione delle imposte;  
Sulla regolarità della gestione delle pubbliche casse;  
ed in genere sulla regolarità del servizio del Tesoro.

Essi possono ordinare verificazioni od ispezioni straordinarie delle casse e dei magazzini e richiedere l'immediata esibizione dei registri, delle scritture e dei documenti necessari all'esercizio della loro vigilanza.

## Art. 43.

I capi di servizio delle amministrazioni non centrali trasmetteranno annualmente ai prefetti relazioni circostanziate sugli impiegati e sui vari servizi pubblici da loro dipendenti.

I prefetti trasmetteranno tali relazioni ai ministri, unendovi le loro osservazioni.

## Art. 44.

Saranno nominati dai prefetti gli amanuensi o diurnisti ed inservienti delle prefetture e sotto-prefetture.

## Art. 45.

Verrà iscritta sul bilancio dello Stato una somma, da assegnarsi dal Ministero dell'interno ai prefetti e sotto-prefetti, in proporzione dei bisogni del servizio, per le spese d'ufficio e per le retribuzioni degli impiegati, di cui all'articolo precedente.

Di quest'ultima spesa dovrà essere giustificato l'impiego.

## Art. 46.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno gradatamente applicate, per modo che siano in pieno vigore due anni dopo la pubblicazione della presente legge.

## Art. 47.

Gli impiegati che, per effetto della presente legge, dovessero cessare dal servizio potranno essere collocati in disponibilità o dispensati dall'impiego.

Questi ultimi, quando abbiano più di 10 e meno di 25 anni di servizio, avranno diritto, oltre all'indennità di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1864, ad una annata dell'ultimo stipendio.

Quelli, fra gli attuali impiegati, che contano meno di 10 anni di servizio potranno in tal caso ottenere la indennità di un dodicesimo per ogni anno di servizio, oltre sei mesi di stipendio.

## Art. 48.

Da ogni prefettura sarà pubblicato, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, un giornale da affiggersi in tutti i comuni della provincia, contenente gli atti legislativi ed amministrativi, gli annunci legali, giudiziarii ed amministrativi e le comunicazioni del Governo.

## CAPO II.

*Delle sotto-prefetture.*

## Art. 49.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto, che sotto la direzione del prefetto, compie le attribuzioni che gli sono demandate per legge.

Il sotto-prefetto, sotto la immediata direzione del prefetto, e nel circondario che gli è affidato, veglia:

All'osservanza delle leggi e dei regolamenti del Governo del Re ed al buon andamento dei servizi pubblici;

All'esecuzione delle deliberazioni delle autorità governative, del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale;

All'adempimento delle attribuzioni imposte dalle leggi ai sindaci ed ai comuni;

Al mantenimento dell'ordine, della sicurezza delle persone e delle proprietà, ed alla custodia ed al regime delle carceri;

Alla regolarità dei servizi pubblici ed alla tenuta degli uffici comunali e degli istituti pubblici, e ne verifica le casse, ogni qualvolta lo crede conveniente;

Alle operazioni degli esattori governativi, provinciali, comunali, consorziali e di tutti i pubblici istituti;

Dispone dell'arma dei carabinieri, degli agenti di pubblica sicurezza, delle guardie forestali e doganali, e delle guardie civiche e campestri, previi, ove d'uopo, i concerti colle autorità comunali;

Istruisce tutte le pratiche e fa rapporto al prefetto di qualunque evento interessante il Governo;

Presiede le Commissioni di sindacato e consorziali sulle imposte e ne cura l'esecuzione;

Provvede alla tutela della sanità pubblica, promuove l'incremento della istruzione, e ne presiede i Consigli;

Eseguisce le operazioni della leva militare;

Visita una volta l'anno i comuni del circondario;

Un mese prima della riunione del Consiglio provinciale trasmette al prefetto una relazione sulle condizioni economiche, amministrative e morali del circondario, corredandola colle proposte dei miglioramenti che reputasse utile adottare;

Provvede nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al prefetto;

Compie tutte le incombenze attribuitegli dalle leggi e quelle che gli sono affidate dal prefetto.

Art. 50.

In ogni sotto-prefettura vi sarà un aggiunto, che coadiuverà il sotto-prefetto e ne farà le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 51.

Ai sotto-prefetti è assegnato un fondo per le spese d'ufficio, col quale dovranno far fronte alle spese per gli amanuensi assunti a giornata e per quelle d'ispezioni, come all'articolo 45.

Art. 52.

Le provincie della Venezia e di Mantova verranno divise in circondarii.

Art. 53.

Il Governo del Re potrà istituire nuovi circondarii nelle altre provincie del regno; non però oltre il numero di 80, là dove sia richiesto dalle condizioni topografiche del paese o dai bisogni della sicurezza pubblica o dell'amministrazione.

La istituzione e circoscrizione dei circondarii, come

la fissazione dei capiluoghi di sotto-prefettura, dovrà essere fatta per decreto reale, da emanarsi sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato, a sessioni riunite.

#### TITOLO IV.

##### Art. 54.

Appartengono alla categoria *A* del primo ordine, stabilito dall'articolo primo della legge sullo stato degli impiegati civili, oltre il segretario generale, i seguenti per il Ministero:

Direttore generale,  
Capo di divisione,  
Segretario,  
Sotto-segretario,  
Volontario,

Alla categoria *B*:

Ragioniere capo,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario,

Nelle prefetture o sotto-prefetture appartengono alla categoria *A*:

Prefetto,  
Segretario capo o vice-prefetto, per la prima categoria,  
Segretario,  
Sotto-segretario,  
Aggiunto,  
Volontario,

Alla categoria *B*:

Ragioniere capo,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario.

##### Art. 55.

I gradi di prefetto, di capo di divisione, di vice-prefetto, di sotto-prefetto, di segretario, di ragioniere, di computista e di aggiunto, sono suddivisi in classi, in conformità della tabella *A*, annessa alla presente legge.

#### **Disposizioni speciali sulla sorveglianza governativa. — Opere pie.**

##### Art. 56.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela del prefetto.

##### Art. 57.

Sono approvati dal prefetto;

1° I regolamenti d'amministrazione;

2° I conti consuntivi; e quando una parte delle spese ordinarie del pie Istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3° I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o di doni, salvo le disposizioni, per ciò che riguarda i beni stabili, della legge 3 giugno 1850, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali.

4° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio;

5° Quelle che impegnano le Opere pie ad iniziare liti, non riguardanti la esazione delle rendite, previo parere del procuratore del Re.

6° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme d'operare di diversi Istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

#### Art. 58.

L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto del prefetto.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

#### Art. 59.

Il prefetto, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

#### Art. 60.

Contro le decisioni del prefetto, l'amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

### **Disposizioni transitorie.**

#### Art. 61.

Sono aboliti i capi Sezione del Ministero;  
I Consigli di prefettura;  
I commissariati distrettuali.

#### Art. 62.

Agli attuali impiegati, provvisti d'uno stipendio maggiore di quello attribuito dal nuovo ordinamento ai posti ai quali venissero chiamati, potrà essere conservato lo stipendio di cui godono.

Art. 63.

Un regolamento, approvato con decreto Reale, provvederà alla esecuzione della presente legge ed a coordinarne le disposizioni con le altre che vi hanno attinenza.

Art. 64.

È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto sieno contrarie alla presente.



## TABELLA A.

Gradi, classi e stipendi degli impiegati dello Stato.

## Amministrazione centrale.

Segretario generale . . . . .	L.	9,000
Direttore generale . . . . .	»	8,000
Direttore tecnico . . . . .	»	7,000
Capo di divisione classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,000
Segretario classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	4,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,000
Sotto-segretario di classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,500
Id. . . . .	»	2,200
Id. . . . .	»	1,800
Capo ragioniere classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,000
Ragioniere classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	4,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,000
Computista classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,500
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,220
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	1,800
Archivista, direttore degli uffici d'ordine . . . . .	»	3,000
Ufficiale d'ordine, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,500
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,200
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	2,000
Id. classe 4 <sup>a</sup> . . . . .	»	1,800

## Amministrazioni locali.

I. — *Prefetture e sotto-prefetture.*

Prefetto, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	L.	12,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	10,000
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	9,000
Segretario capo, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	5,000
Sotto-prefetto, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	4,000
» classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,500
» classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	»	3,000

20]		
Segretario, classe 1°	»	4,000
Id. classe 2°	»	3,500
Id. classe 3°	»	3,000
Sotto-segretario ed aggiunto, classe 1°	L.	2,500
Id. classe 2°	»	2,000
Id. classe 3°	»	1,500
<b>Volontario.</b>		
Ragioniere classe 1°	»	4,000
Id. classe 2°	»	3,500
Id. classe 3°	»	3,000
Computista, classe 1°	»	2,500
Id. classe 2°	»	2,000
Id. classe 3°	»	1,500
<b>Volontario.</b>		
Ufficiali d'ordine 1° classe	»	2,500
Id. 2° classe	»	2,000
Id. 3° classe	»	1,800
Id. 4° classe	»	1,500
<b>Volontario.</b>		
005.1	»	
005.2	»	
005.3	»	
005.4	»	
005.5	»	
005.6	»	
005.7	»	
005.8	»	
005.9	»	
005.0	»	
006.1	»	
006.2	»	
006.3	»	
006.4	»	
006.5	»	

Allegato al bilancio

Art. 10 - Spese per il personale

000.01	»	
000.02	»	
000.03	»	
000.04	»	
000.05	»	
000.06	»	
000.07	»	
000.08	»	
000.09	»	
000.10	»	

TABELLA **BB.**

Attribuzioni di competenza di diversi Ministeri  
le quali passano ai prefetti.

**1° Attribuzioni che passano ai prefetti dalle amministrazioni centrali.**

a) *Dal Ministero dei lavori pubblici:*

**Ferrovie.** — Ingerenza nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie private che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, e sorveglianza sulle altre per ciò che concerne l'igiene e la sicurezza pubblica.

Approvazione dei regolamenti d'ordine pubblico, riguardanti l'ingresso, le fermate e la circolazione di carrozze e carri nei cortili e nelle piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche e misure di precauzione da prendersi per l'ingresso, per ragioni d'ufficio pubblico, di estranei al servizio nel recinto di esse e nelle sue dipendenze.

**Poste.** — Delegazione di un impiegato ad assistere alle operazioni di passaggio d'amministrazione, cambiandosi il titolare di un ufficio postale.

b) *Amministrazione dell'interno:*

**Pubblica sicurezza.** — Concessione ai comuni di assumere a loro spese delegati di pubblica sicurezza pel servizio locale.

Sospensione di ufficiali di sicurezza pubblica per giorni otto; loro rimozione e sostituzione temporanea, riferendone al Ministero.

Istruzione pei servizi locali, misti di polizia urbana e sicurezza pubblica.

**Sanità.** — Vigilanza e cautele riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi insalubri, incomodi e pericolosi e sugli esercizi di professioni sanitarie.

**Carceri.** — Approvazione dei regolamenti interni di servizio carcerario locale.

Nomine dei guardiani di ultima classe delle carceri e case di pena, escluse le promozioni e le traslocazioni da una ad altra provincia.

**Opere pie.** — Sospensione di presidenti, direttori e soprintendenti di dette amministrazioni e dei singoli loro componenti che non compiano ai loro doveri.

**Tiri a segno e bande musicali.** — Approvazione degli statuti delle società dei tiri a segno e delle divise dei corpi e delle bande musicali locali.

<b>Ruolo esistente</b>					
GRADI	Classe	Numero	Stipendi parziali	Totale degli stipendi	
				Per classe	Per grado
Profetti . . . . .	1 <sup>a</sup>	12	12,000 »	144,000 »	671,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	23	10,000 »	230,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	33	9,000 »	297,000 »	
Sotto prefetti e consiglieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	103	5,000 »	515,000 »	1,233,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	118	4,000 »	472,000 »	
Consiglieri . . . . .	3 <sup>a</sup>	82	3,000 »	246,000 »	
Commissari distrettuali . . . . .	1 <sup>a</sup>	20	2,592 59	51,851 80	198,592 29
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	30	2,333 33	69,999 90	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	37	2,074 07	76,740 59	
Consiglieri aggiunti . . . . .	»	50	1,200 »	60,000 »	60,000 »
Segretari capi . . . . .	1 <sup>a</sup>	16	5,000 »	80,000 »	272,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	20	4,000 »	80,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	32	3,500 »	112,000 »	
Segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	228	3,000 »	684,000 »	1,194,400 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	232	2,200 »	510,400 »	
Sotto-segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	259	1,800 »	466,200 »	980,700 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	343	1,500 »	514,500 »	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	647	1,200 »	776,400 »	1,276,400 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	500	1,000 »	500,000 »	
Totale impiegati . . . N°		2785	Stipendi L.	5,886,092 29	5,886,092 29
Uscieri, commessi ed inservienti nelle prefetture e nelle sotto-prefetture . . . . .		700		494,500 »	649,800 »
		3485			
Diurnisti scrittori ed inservienti nel Veneto . . . . .			174 »	155,300 »	107,500 »
Soprassoldo ai consiglieri delegati . . . . .				55,500 »	
Indennità agli incaricati del servizio di leva . . . . .				52,000 »	
Totale . . . . . L.				757,800 »	
Totale generale della spesa . . . . . L.					6,643,392 29

personale delle prefetture con quello proposto.

23

<b>Ruolo proposto</b>					
GRADI	Classe	Numero	Stipendi parziali	Totale degli stipendi	
				Per classe	Per grado
Prefetti . . . . .	1 <sup>a</sup>	12	12,000 »	144,000 »	558,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	18	10,000 »	180,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	26	9,000 »	234,000 »	
Segretari capi . . . . .	1 <sup>a</sup>	12	6,000 »	72,000 »	301,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	18	5,500 »	99,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	26	5,000 »	130,000 »	
Sotto-prefetti . . . . .	1 <sup>a</sup>	80	4,000 »	320,000 »	885,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	80	3,500 »	280,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	85	3,000 »	255,000 »	
Segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	40	4,000 »	160,000 »	420,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	40	3,500 »	140,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	40	3,000 »	120,000 »	
Sotto-segretari ed aggiunti . . . . .	1 <sup>a</sup>	160	2,500 »	400,000 »	980,500 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	145	2,000 »	330,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	167	1,500 »	250,500 »	
Ragionieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	35	4,000 »	140,000 »	397,500 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	35	3,500 »	222,500 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	45	3,000 »	135,000 »	
Computisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	45	2,500 »	112,500 »	655,000 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	140	2,000 »	280,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	175	1,500 »	262,500 »	
Ufficiali d'ordine . . . . .	1 <sup>a</sup>	30	2,500 »	75,000 »	270,300 »
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	30	2,000 »	60,000 »	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	36	1,800 »	64,800 »	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	47	1,500 »	70,500 »	
Totale impiegati . . . . .	N°	1587	Stipendi L.	4,437,300 »	4,437,300 »
Fondo a calcolo per scrivani diurnisti . . . . .	N°	857	Sulla media di L. 800	685,600 »	1,019,200 »
Id. per inservienti diurnisti . . . . .	N°	556	Id. » 600	333,600 »	
Totale generale impiegati . . . . .	N°	3000	Stipendi L.	5,456,500 »	5,456,500 »
Ammontare degli stipendi agli impiegati, uscieri e diurnisti e soprassoldo dei consiglieri delegati del ruolo esistente . . . . .				L.	6,643,392 29
Differenza in meno dal ruolo esistente . . . . .				L.	1,186,892 29
Ammontare della spesa, già ridotta nel bilancio 1870 e 1871 . . . . .				L.	6,254,200 »
Id. pel ruolo proposto . . . . .				»	5,456,500 »
Differenza in meno dal bilancio 1870 . . . . .				L.	745,000 »



Numero della proposta

13

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1899-1900

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Marzo 1890.  
dal Ministro dell'Interno

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

189





## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio,  
Ministre dell'interno

(LAMA)

nella tornata del 7 marzo 1870

Modificazioni alla legge provinciale e comunale  
20 marzo 1865.

SIGNORI! — La prima legge sull'ordinamento dei comuni e delle provincie, informata a principi costituzionali, è quella del 7 ottobre 1848 per il regno subalpino promulgata sotto l'impero di poteri straordinari e colla riserva di sottoporla al Parlamento. Vari progetti di modificazioni, che tendevano a dare una più larga base alla costituzione del municipio e della provincia, furono proposti dal Governo nel 2 dicembre 1850, nel 5 maggio 1854, nel 10 dicembre 1855, nel 9 gennaio 1857 e nel 13 gennaio 1859; del primo soltanto di questi progetti fu presentata alla Camera la relazione.

Nel 23 ottobre 1859 il Governo del Re, investito dei pieni poteri, promulgò ed estese al nuovo regno una nuova legge. Per essa veniva allargato il diritto elettorale, tolta in parecchi casi la necessità dell'assenso governativo, e data la forma, non di disciplina preventiva, ma di semplice veto, quando dai comuni si eccedessero i limiti della propria autorità; per essa la provincia fu più fortemente costituita, ebbe una Deputazione permanente, cui si demandarono pur anche attribuzioni di Consiglio di Prefettura nella materia tutoria dei comuni e delle opere pie.

A tali larghezze parve però contraddire il diritto riservato al Governo di determinare molte spese e di

dirigere servizi di carattere puramente provinciale: la qual cosa sembrò così poco conforme al principio sanzionato dalla nuova legge, che si dovette sospendere l'attuazione di quella disposizione nelle provincie del regno dove vigeva nel passato una massima contraria.

Appena compiutesi le annessioni nel 1860, riconoscevasi dal Parlamento la necessità che una riforma amministrativa fosse preparata con uno studio diligente delle condizioni e consuetudini delle varie parti del regno, e questo compito venne, colla legge 30 luglio affidato ad una Commissione istituita presso il Consiglio di Stato.

Frutto di questi studi fu il progetto stampato nel 1861, e gli altri progetti proposti dall'onorevole Minghetti, nella seduta 28 novembre 1861.

Posteriormente il ministro Ricasoli, nella tornata del 22 dicembre 1861, presentava un disegno di modificazioni, specialmente diretto a dichiarare obbligatorie per le provincie le spese per istrade, scuole, ecc., ed a sopprimere ogni ingerenza della Deputazione provinciale nelle elezioni comunali e nell'amministrazione o tutela dei comuni, assegnando queste attribuzioni al prefetto. La Giunta mentre riconosceva il fondamento razionale e giuridico di quel progetto, adottò, nella sua re-

*non fatto la legge, riprendo tutte anche i privilegi  
ne del Comitato nelle diverse disposizioni dell'istru-  
zioni — tutti e gli altri si ripetono nel corso degli studi*

nali saranno chiamati uomini integri ed intelligenti, l'educazione e la moralità procederanno di pari passo nelle vie della civiltà.— I comuni costituiscono il primo nucleo dei pubblici interessi; in mezzo a loro sono le consuetudini nostre di ogni momento, i rapporti più cari della vita. Quindi la buona amministrazione di essi è il perno dell'ordinamento dello Stato, e dalla fioridezza loro dipende precipuamente quella della nazione.

Se non che i sindaci, dal momento che divengono elettivi, non possono più conservare la qualità di rappresentanti del Governo, il quale ha diritto di scegliere i suoi funzionari tra coloro in cui riponga la sua confidenza.

Ecco adunque la necessità di affidare i servizi governativi, e soprattutto quelli attinenti alla pubblica sicurezza, ad un altro funzionario che, sotto immediata dipendenza del prefetto, abbia a vegliare in tutti i comuni all'esatta osservanza delle leggi e ne promuova i generali interessi.

L'istituzione di questo funzionario nei circondari determinarsi, vi sarà proposta nella sua sede opportuna, cioè nel progetto di legge sull'amministrazione centrale e provinciale, che di questo deve far parte integrante, come fossero due colonne dello stesso edificio.

Frattrauto i sindaci, sebbene cessino d'essere ufficiali del Governo, oltre di conservare le attribuzioni di cui all'articolo 103 della legge comunale, continueranno finchè non sia altrimenti determinato, a compiere i vari altri uffici governativi che loro sono dalle leggi affidati: se altrimenti si procedesse, ne nascerebbe una perturbazione nei pubblici servizi, con danno gravissimo dello Stato.

La nomina del sindaco è atto della maggiore importanza; ed è perciò d'uopo che sia circondato dalle maggiori cautele; quindi è a prescriversi, per procedere a quella nomina, l'intervento del maggior numero possibile dei membri della rappresentanza comunale.

A torre di mezzo ogni dubbio, è pur conveniente dichiarare espressamente che il sindaco entra in funzione immediatamente dopo la nomina, per mestrare in tale maniera che cessa la necessità della prestazione del giuramento; e siccome la stessa persona può esser eletta a sindaco in più comuni, così è mestieri di una disposizione che determini il modo di opzione.

Le altre disposizioni che riguardano il sindaco non hanno bisogno di alcuna spiegazione.

Non è per altro superfluo intrattenerci su quella che

abolisce il diritto, onde oggi gode il sindaco, di non essere chiamato avanti i tribunali, per atti di sua amministrazione, se non previo assenso del Governo e parere del Consiglio di Stato.

Questa disposizione, dettata per alte considerazioni d'indole affatto speciale, non ha più ragione di sussistere il giorno che il sindaco cessa di essere il rappresentante governativo. Nessuna garanzia maggiore possono avere i cittadini pel sindaco, che quella di sapere ch'egli deve rispondere sempre avanti i tribunali ed in proprio dei suoi atti, senz'obbligo di risalire la scala amministrativa, per ottenere salvati i loro diritti.

#### Del servizi pubblici del comune.

Esaminiamo ora se, per i servizi ai quali per indole loro i comuni debbono soddisfare, si debba introdurre fra essi una graduazione, istituzione di diverse categorie.

L'uguaglianza dei diritti è il grande carattere del periodo storico moderno.

Certo nuno contesta che nei centri più popolati delle città s'incontrano gli amministratori più intelligenti e capaci.

Tuttavia una distinzione tra comuni e comuni potrebbe riuscir di giusta, come implicante in certo modo l'idea di comuni privilegiati e di comuni minori.

La sola differenza accettabile si appalesa quella già ammessa dalla legge attuale, la differenza, cioè, nel numero dei consiglieri, ragguagliato alla popolazione del comune.

#### Della tutela del comune.

Le premesse considerazioni sulle norme direttive della legge devono informare le disposizioni sull'amministrazione del comune.

La regola dunque è che il Consiglio comunale ha facoltà di addivenire a tutti quegli atti che sono d'interesse locale.

Ma gli atti di sua amministrazione non sono tutti della stessa importanza.

Quelli, per i quali sta la presunzione che sieno per essere utili, non solo ai singoli individui, ma anche alla generalità dei comunisti, debbono, purchè conformi alla legge, avere senz'altro la loro esecuzione.

Gli altri invece, che possono facilmente implicare il

diritto del privato o gli interessi della nazione, richiedono evidentemente un'attenzione speciale ed un sistema di cautele.

La legge in vigore mostra tassativamente tutti quelli che richiedono l'approvazione della Deputazione provinciale, ed in massima non se ne può disconoscere la maggiore importanza.

Dove lo Stato ha un interesse diretto che le singole amministrazioni non vengano ad offenerne la integrità od a ledere l'interesse generale, ivi lo Stato stesso ha il diritto d'intervenire, col mezzo dei suoi rappresentanti, perchè l'atto nocivo non riceva la sua esecuzione e la cosa pubblica non soffra detrimento: e dove la legge venga trasgredita o manomessa, ivi il riparo debb'essere sicuro ed efficace. Ora a chi può spettare siffatto diritto, se non al rappresentante nella procedura del Governo centrale, che ha il mandato e la stessa ragione d'essere, nell'ufficio di sorveglianza e di tutela per l'interesse generale dello Stato? Come potrei, seguendo i principii stessi del nostro diritto fondamentale, abbandonare a chi rappresenta una sola provincia — un interesse puramente locale — la tutela dell'interesse generale dello Stato e la custodia della legge? — Tutta al prefetto la presidenza della Deputazione, da necessariamente cessare l'immissione della parte elettorale colla parte amministrativa in seno della Deputazione stessa; e restano in tal modo determinati per il primo e per la seconda i limiti naturali della rispettiva competenza.

Un'altra mutazione, che si collega con questa riforma, e che, emanando dal medesimo principio, tende allo stesso scopo di rendere più competente e imparziale il giudizio su materie che toccano i diritti dei cittadini, è quella con cui si attribuisce all'autorità giudiziaria la decisione di tutte le questioni elettorali, quando vi è reclamo della parte; come pure è cosa più logica richiedere nelle questioni legali, e quando trattasi di sostenere liti, il preavviso del procuratore del R.

La provincia pertanto amministra da sè i propri interessi, come il comune amministra i suoi; in quella, come in questo, le deliberazioni più essenziali spettano al Consiglio. La Deputazione, potere esecutivo della provincia, elegge il suo presidente.

Il prefetto non ha più che il diritto di assistere alle sedute del Consiglio e della Deputazione, nella qualità di commissario regio.

Da noi insomma si desidera restringere la ingerenza del Governo nei confini della necessità ed allargare la

libertà dei cittadini fino ai limiti del possibile. Ma è ufficio legittimo del Governo il proteggere gli abitanti di un comune, quando si querelino della manomissione dei loro diritti o interessi da parte di un Consiglio comunale. La Deputazione ha la sua ragione d'essere nella provincia, e il suo mandato è quello di amministrare questa, non di tutelare i comuni. Né, d'altra parte, la tutela comunale è uno di quegli atti in cui gli interessi e le ambizioni dei governanti possono far sorgere il pericolo di arbitrii e di favori. In ogni caso, il sistema del ricorso contro le decisioni del prefetto al Governo centrale sarà sufficiente garanzia alle parti.

Parliamo del prefetto e non dei Consigli di prefettura. Questi non hanno più attribuzioni di tale e tanta importanza da giustificare la loro conservazione, ed è più fuori di dubbio che l'ingerenza governativa, quanto più fortemente è concentrata, tanto maggiore ne è la garanzia. Ma di ciò se ne terrà parola nel progetto di legge sulla amministrazione centrale e provinciale.

#### Del Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali funzionano in modo assai soddisfacente, e lo slancio animoso in molti di essi, nel promuovere gli interessi morali e materiali delle provincie, è superiore ad ogni elogio.

Nella parte però che concerne la loro costituzione siamo d'avviso doversi introdurre due variazioni:

L'una riguarda il modo d'elezione, l'altra l'ineleggibilità.

Le elezioni dei consiglieri provinciali sono ora fatte per mandamento, e quindi in balia d'un numero troppo ristretto di elettori.

Più largo e liberale sistema ci sembra la nomina di essi consiglieri a squittinio di lista per ciascun circondario.

La formazione di piccoli circondarj risponde abbastanza all'opposizione che si elevava contro lo squittinio di lista, e gli eletti da un più considerevole numero di cittadini rappresenteranno meglio gli interessi della provincia.

Parimente è da osservare che la legge attuale esclude dalla Deputazione gli *stipendiati della provincia*, e ciò fa sì che l'impiegato *stipendiato* della medesima, possa invece far parte del Consiglio provinciale. A torre di mezzo questa incoerenza nella legge, è uopo scriverne chiaramente la esclusione.

### Della Deputazione provinciale.

Finchè, per la legge del 1865, alla Deputazione provinciale demandavasi la tutela dei comuni e delle opere pie della provincia, era naturale, agendo essa quale Consiglio di prefettura, che si mantenesse a presidente il prefetto. Ma ora che funziona come la Giunta di un comune, è ovvio il dedurre che le considerazioni, per le quali si è attribuito al Consiglio comunale il diritto di eleggersi il suo capo, inducono ad accordare alla Deputazione provinciale la facoltà di nominare il suo presidente.

Va chi opina che la nomina dovrebbe essere deferita al Consiglio provinciale che rappresenta la provincia. Ma è da notare che anche la Deputazione è una emanazione diretta della rappresentanza provinciale; e quell'omogeneità ed intimità di sentimenti, di idee, di vedute, che tanto giova al disbrigo degli affari nei Consigli collegiali, persuade ad affidarne la elezione ai membri della Deputazione.

Sulla convenienza di questa modificazione si è lungamente discusso l'anno scorso nella Camera dei deputati, e noi ci crediamo dispensati d'addurre altri argomenti per dimostrarla.

In quella occasione noi, dal nostro seggio di deputato, chiedevamo anche che della Deputazione provinciale non avessero più a far parte i membri del Parlamento.

Persistiamo oggi nello stesso avviso, perchè mal si può conciliare l'assiduità necessaria per l'uno e l'altro incarico.

Il primo, il principale dovere del senatore e del deputato è quello d'intervenire alle tornate del Senato e della Camera; per una buona parte dell'anno i seggi della Deputazione provinciale, cui sono chiamati i rappresentanti della nazione, restano vacanti; quindi una remora nella spedizione degli affari provinciali, od un lavoro maggiore agli altri componenti la Deputazione.

Vi aggiungiamo pure la esclusione dei sindaci per la stessa considerazione.

Le attribuzioni del prefetto saranno per l'avvenire esercitate dal novello presidente; ma, affinchè il Governo sia sempre rassicurato che le leggi non verranno mai violate, è necessario che il prefetto s'abbia sulle deliberazioni della Deputazione quelle attribuzioni che la legge del 1865 gli accorda su quello dei Consigli comunali.

### Disposizioni dichiarative.

Sulla interpretazione della legge del 1865, sorsero parecchie contestazioni, le quali furono in vario senso definite e dal Consiglio di Stato e dalla Corte d'appello. Una risoluzione definitiva per tre di esse ci sembra tale da tor di mezzo ogni incertezza di giurisprudenza; e noi crediamo nostro dovere di esporvela perchè vogliate approvarla.

Si dubitò se gli elettori, che non risposero al primo appello, avessero diritto o potessero essere ammessi a dare il loro suffragio, prima che si proceda al secondo.

— Non ci parve poter esserci ostacolo ad una risoluzione in senso affermativo.

Coll'aggiunta all'articolo 197 si è voluto riempire una lacuna della legge attuale.

Si questionò parimente, se il prefetto per circostanze eccezionali e nell'interesse dei comuni, possa talvolta permettere che le opere pubbliche s'agano per economia, come le può permettere per licitazione o trattativa privata. Ognuno sa che non di rado torna più proficuo eseguire per economia un'opera, anzichè per privata licitazione o trattativa privata, la quale non può neppure aver sempre luogo. Quindi è che un'aggiunta a questo riguardo si appalesa consigliata dal tornaconto stesso dei comuni.

Si disputò ancora, se in caso dell'annullamento dell'elezione, per difetto d'eleggibilità in colui che riportò il maggior numero di voti, ed in caso d'opzione, si debba ritenere eletto colui che successivamente ottenne un numero maggiore di suffragi, oppure si debba procedere a nuova elezione.

Noi crediamo in questi casi di pienamente interpretare la volontà degli elettori, stabilendo che, invece di ricorrere alle parziali elezioni, abbiano a succedere nei posti vacanti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In siffatta guisa si provvede meglio agli interessi degli elettori e alla prontezza della sostituzione.

Si fece anche questione, se in materia di elezione e quando trattasi di capacità personale, si debba dalla decisione del Consiglio comunale appellare prima alla Deputazione provinciale e poscia alla Corte d'appello, ovvero si debba direttamente adire la Corte d'appello. Ci furono decisioni in uno ed in altro senso. Ma il conflitto deve cessare; e noi, anche a seconda dell'avviso dato nel proposito dal Consiglio di Stato, propo-

niamo come partito abbastanza rassicurante, ma più speditivo dell'altro, che dal Consiglio si appelli direttamente alla Corte.

Coll'articolo 161 si volle mettere in armonia, per la stessa ragione, il sistema dell'appello all'autorità giudiziaria per le elezioni dei consiglieri provinciali, come per le comunali.

Coll'articolo 174 si volle dirimere una grave controversia tra Governo e provincie; e per togliere argomento d'opposizione ai municipi, si è pure modificato l'articolo 116, sostituendosi alla casa di custodia il carcere mandamentale.

Infine col 251 si credette pure necessario prescrivere un termine per i ricorsi dalle decisioni dei Consigli comunali e delle Deputazioni in materia elettorale.

#### Bella circoscrizione delle provincie.

La provincia può essere considerata sotto due diversi aspetti; come ente morale amministrativo, e come centro dell'autorità governativa e del potere esecutivo.

Di qui sorge la questione, se la circoscrizione della provincia debba corrispondere a quella delle prefetture; o in altri termini, se in ogni provincia debba essere costituita una prefettura, ovvero se una sola prefettura possa comprendere più provincie.

I principii, che devono servir di norma nello stabilire le circoscrizioni governative, sono affatto diversi da quelli che concernono le amministrative.

Se le due circoscrizioni amministrativa e governativa coincidono, la vigilanza del prefetto sarà sempre diretta; in caso diverso essa dovrebbe esercitarsi o per corrispondenza o per delegazione; quindi dal lato della semplificazione dei servizi, parrebbe preferibile il sistema in vigore.

L'unità di circoscrizione però, se è migliore in massima, non è però sempre necessaria od economica.

Addentriamoci nella provincia ed esaminiamola.

L'Italia unita conservò, se si eccettua il Piemonte e la Lombardia, le sue provincie, di cui molte sono per essa un'antica memoria; e le conservò con tutte le differenze di ampiezza e d'importanza che avevano.

Queste provincie in molte parti hanno radici così profonde, che si debbono conservare per non portare un'offesa troppo grave ad interessi speciali e generali.

Ma se in massima la provincia vuol essere conser-

vata quale è, nulla però impedisce che il Governo eserciti la sua sorveglianza da un centro solo sopra due o più piccole provincie, purchè una stessa provincia non vada divisa fra due prefetture.

L'ampliamento delle provincie fu sempre propugnato, come un mezzo per diminuire le spese delle pubbliche finanze; queste spese non possono riguardare che le prefetture.

Introducendo la proposta divisione ed ammettendo che una stessa prefettura possa comprendere più provincie, le 68 prefetture potrebbero essere notevolmente ridotte di numero, ridotto conseguentemente quello dei molteplici uffici che ne dipendono; e, quello che più importa, si porrebbe riparo all'eccesso di spese, senza toccare violentemente alle autonomie provinciali, la soppressione delle quali potrebbe eccitare clamori e risvegliare suscettività locali.

Conviene però che vi sia un limite in tutto: se oggi abbiamo prefetture di troppo ristretta circoscrizione, non dobbiamo allargarle soverchiamente. Noi crediamo che niun prefetto debba mai esercitare la sua giurisdizione sopra più di tre provincie, nè sopra quelle che, insieme riunite, contengano in complesso una popolazione eccedente i 600,000 abitanti.

Ma le premesse osservazioni, le quali mostrano la convenienza di non toccare alla circoscrizione delle provincie, sono forse assolute e non ammettono eccezione?

Certo le ragioni storiche non varrebbero per mantenere tutte quante le circoscrizioni presenti. Alcune delle nostre provincie mutarono coll'andar de' tempi; e non sempre in tali mutamenti, si osservarono tutte le convenienze topografiche, economiche e sociali de' comuni aggregati.

Ora, se, per un lato, non si vuol forzare, non si dee nemmeno impedire, per l'altro, il maggior sviluppo delle forze del paese. E se il complesso dei comuni che formano un circondario si sentano abbastanza forti per formare una nuova provincia; se provino di poter sostenerne i carichi, e la loro aspirazione si accompagni, insieme, alle condizioni di un'adatta posizione topografica, di certe tradizioni storiche, di convenienza negli'interessi e d'importanza nel numero degli abitanti; noi non vogliamo nè possiamo impedire il compimento dei loro voti.

Si tratta per vero di far uso d'una gravissima facoltà; ma essa è necessaria, e noi ve la chiediamo, circondata di tutte le cautele, e pel solo termine di un anno.

Non è intendimento del Governo che le varianti proposte in questo progetto costituiscano una legge separata dalle altre disposizioni in vigore; e però vi si chiede l'autorizzazione di coordinarle e fonderle nella legge attuale, di maniera che non ne nascano antinomie, e formino un solo corpo di legge.

Un' ultima parola. La logica vorrebbe che, come gli elettori del circondario ed i Consigli provinciali sono, in via straordinaria, convocati per la elezione dei nuovi consiglieri provinciali e della nuova Deputazione provinciale, così anche i Consigli comunali abbiano egualmente a procedere alla nomina dei sindaci novelli. Ci arresta però il pensiero di una nomina contemporanea di 8561 Sindaci! — Questo movimento simultaneo, questa perturbazione generale, che poi si ripeterebbe ad ogni triennio, non è al certo consigliata dalle buone norme di savia amministrazione e di preveggenza politica; nè alcun danno può venire ai comuni ed allo Stato, se le

nomine dei sindaci si facciano e si ripetano a mano a mano che ne occorra il bisogno, si come sta scritto nell'ultima disposizione.

Il desiderio concordemente manifestato ed il voto ripetutamente espresso da voi, o Signori, m'indusse a presentare al Parlamento questa legge, che è la base delle due altre, sull'amministrazione centrale e Provinciale e sullo stato degli impiegati civili, e forma con esse, per così dire, un sistema. Il quale è plasmato su quei principi di decentramento e di franchigie locali, che sono invocati dalla pubblica opinione, e si traducono qui in due ardite riforme: la elezione del sindaco e del presidente della Deputazione; la emancipazione pressochè completa del comune e della provincia. Ma cotale novità non possono disgiungersi da un Governo fortemente costituito e universalmente rispettato, che valga a mantenere incolume l'ordine interno, osservata la legge, integra e inviolata l'unità nazionale.

Disposizioni da sostituirsi, o da aggiungersi agli articoli indicati in margine.

## TITOLO II.

### CAPO II.

#### Belle elezioni.

(Legge Comunale e Provinciale)

Il tribunale di circondario pronunzierà sui richiami menzionati nell'articolo 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse o dal suo mandatarlo, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo 35, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 36.

Entro i termini di cui nell'articolo precedente, il prefetto aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omissi ed indebitamente cancellati.

Art. 37.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

- 1° Gli individui che si resero defunti;
- 2° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;
- 3° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
- 4° Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, nonostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38.

Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riforma e dal prefetto, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori di quelle che fossero ordinate giudiziarmente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori o di perdita dei diritti civili da essi incorsa, in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

I comuni ed i privati possono appellare dalla sentenza del tribunale alla Corte d'appello, da cui di-

pende il comune, entro il termine di giorni dieci dall'intimazione della medesima.

Quando la decisione del prefetto avesse rigettato una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 40. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei giudici del tribunale, o dei consiglieri della Corte, sentita la parte ed il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41. Una copia dell'istanza avanti il tribunale del circondario, o del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla rispettiva loro presentazione, verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso il tribunale, o la Corte, dal quale sarà trasmesso al prefetto.

Questo invierà detta copia al Consiglio comunale, per la trasmissione al ministero pubblico dei titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti saranno depositati nelle segreterie del tribunale o della Corte, onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà a termini dell'articolo 40.

Art. 43. L'istituzione del giudizio, nel termine indicato all'articolo 36, contro la decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 45. La Giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni, ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

#### CAPO V.

##### Del sindaco.

Art. 97. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

Art. 98. Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni



11  
e può essere confermato, se conserva la qualità di consigliere.

La nomina dev'essere fatta a maggioranza assoluta e coll'intervento dei tre quarti almeno dei consiglieri in ufficio.

*Articolo aggiunto.*

Chi è eletto sindaco in due o più comuni deve otare per uno di essi, non più tardi della terza seduta del Consiglio; in difetto di ozione s'intenderà dimissionario.

*Articolo aggiunto.*

Il sindaco entra in funzione immediatamente dopo la nomina.

Art. 100.

Il sindaco:

Art. 102.

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili, attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11° Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12°. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

**Art. 103.**

Il sindaco è inoltre incaricato:

- 1° Della pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni governative;
- 2° Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;
- 3° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
- 4° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
- 5° D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
- 6° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

**Art. 104.**

Spetta pure al sindaco,

l'addivenire agli atti che, nell'interesse dell'igiene pubblica, dell'edilità e della polizia locale, gli sono commessi dalle leggi e dai regolamenti;

Di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di pubblica sicurezza;

Ed, in tutti questi casi, di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

**Art. 105.**

Nei comuni divisi in borgate e frazioni, nelle borgate o frazioni dove, per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni, lo creda utile, il sindaco potrà delegare le funzioni di cui all'articolo 103, ad uno dei consiglieri e in difetto ed altro fra gli elettori in quelle residenti.

**Art. 106.**

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al Consiglio comunale la facoltà di delegare le funzioni di sindaco, di cui agli articoli 103, 104 e 105, e di associarsi degli aggiunti, presi fra gli eleggibili.

**Art. 107.**

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco. Esso verrà scelto fra i

consiglieri, ed, in difetto, fra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni menzionate agli articoli 103, 104 e 105. farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella Sessione di primavera farà relazione su le condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto, per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Il sindaco che non compie gli obblighi imposti dalla legge, o manchi ai doveri della sua carica, è richiamato dal prefetto.

Art. 109.

Se persiste nel non adempiere all'ufficio suo, può essere da questo sospeso.

Il prefetto deve immediatamente riferirne al ministro dell'interno, il quale può provocarne la destituzione, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il sindaco destituito non può essere rieletto, se non dopo che sia trascorso un triennio dalla destituzione.

*Articolo aggiunto.*

La sospensione decretata dal prefetto si intenderà cessata di pien diritto, se entro tre mesi il ministro dell'interno non avrà emanato alcun provvedimento.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde quella di consigliere comunale.

*Articolo aggiunto.*

Le disposizioni suesprese intorno all'opzione, ammonizione, sospensione e destituzione, nonchè sulla perdita della qualità di sindaco, sono anche applicabili agli assessori facienti funzione di sindaco.

*Articolo aggiunto.*

Il prescritto dall'articolo 8 della attuale legge comunale non si estende al sindaco.

Art. 110.

## TITOLO II.

### CAPO VII.

#### Delle deliberazioni dei comuni soggette all'approvazione del prefetto.

Sono sottoposte all'approvazione del prefetto le deliberazioni dei comuni che riguardano:

Art. 137.

1° L'alienazione d'immobili, di titoli di debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè la costituzione di servità e la contrattazione di prestiti;

2° L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di

danaro, quando non si vo'lgano alla compra di stabili a mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di Buoni del tesoro;

3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

(Art. 138.) 4° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

5° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

6° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

7° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti da lui approvati e che sieno relativi alle materie di cui ai numeri 6 e 7. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139. Sono pure approvate dal prefetto le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

Il prefetto provvede, specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dal precedente articolo, il prefetto ne farà conoscere ai Consigli comunali i motivi, e, sulle repliche date dai medesimi, procederà alla decisione.

Potrà ancora ordinare, a spese del comune, le indagini che crederà necessarie.

Art. 141. Spetta pure al prefetto, previo il parere della deputazione provinciale:

1° Di fare d'ufficio nel bilancio del comune, udito il Consiglio comunale, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie;

(Art. 142.) 2° Di provvedere in ogni caso in cui la Giunta comunale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consi-

glio comunale non compiano le operazioni obbligatorie per legge.

Contro le decisioni dei prefetti, i Consigli comunali potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 143.

Nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, né aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto, nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 144.

Il prefetto pronuncia, previo il parere del procuratore del Re.

*Alinea aggiunto.*

Potrà pure il prefetto, sul parere del procuratore del Re, obbligare, ove d'uopo, un comune a sostenere liti interessanti il patrimonio comunale.

Spetta alla Deputazione provinciale l'approvazione sui cambiamenti nella classificazione delle strade e dei progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere, a termine di legge, degli ufficiali del genio civile della provincia.

(Art. 136.)

### TITOLO III.

#### CAPO II.

##### Del Consiglio provinciale.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito fra i circondarii componenti la provincia in proporzione della loro popolazione; le frazioni giovano a favore dei circondarii di minore popolazione.

Art. 156.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del circondario a squittinio di lista. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 157.

Il Consiglio provinciale delibera, a termini di legge:  
1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondarii, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;

Art. 176.

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzii.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

- Art. 162.** Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizj, coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale, o lite vertente colla provincia, *gli stipendiati della provincia*, gli impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 26 della legge comunale e provinciale in vigore.

**Articolo aggiunto.** Spetta al prefetto, udito il Consiglio provinciale, di fare d'ufficio nel bilancio provinciale le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, in caso di omissione, o rifiuto.

### CAPO III.

#### Della deputazione provinciale.

- Art. 179.** La deputazione provinciale è composta di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *undici* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di *nove* in quelle di oltre 300,000 abitanti; di *sette* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinarii assenti, o legittimamente impediti.

**Articolo aggiunto.** La deputazione provinciale elegge, a maggioranza assoluta nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, il suo presidente fra i suoi membri, nella prima seduta successiva all'annuale loro rinnovazione.

In caso di assenza, o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano ed, a parità di anzianità, il maggiore di età.

Il prefetto, o chi lo rappresenta, può intervenire alle sedute della Deputazione provinciale in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Art. 179.

Le convocazioni delle sedute devono essere, almeno 24 ore prima, dal presidente notificate al prefetto per avviso scritto, nel quale si indicheranno gli oggetti della convocazione.

*Articolo aggiunto.*

Le deliberazioni della Deputazione provinciale, escluse quelle relative alla esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonché i ruoli delle entrate provinciali sono, a cura del presidente, comunicate al prefetto entro giorni tre dalla loro data.

*Articolo aggiunto.*

Il prefetto dà immediato riscontro del ricevimento.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma e conformi alla legge.

*Articolo aggiunto.*

Esso, se crede che non contengano alcuno dei detti vizi, le rimanderà alla deputazione provinciale munite di un semplice visto.

Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate, né per l'una, né per l'altra delle cause suaccennate, entro il termine di giorni cinque da quello della comunicazione.

*Articolo aggiunto.*

Saranno però immediatamente esecutive le deliberazioni d'urgenza, nel caso in cui evidente pericolo nell'inzio sia dichiarato, alla maggioranza di due terzi dei votanti.

*Articolo aggiunto.*

L'annullamento pronunciato dal prefetto dev'essere motivato.

*Articolo aggiunto.*

Contro la decisione del prefetto è aperto il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

*Articolo aggiunto.*

Il presidente della deputazione provinciale

Art. 181.

- 1° Convoca la medesima;
- 2° Rappresenta la provincia in giudizio;
- 3° Procedo per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali, in conformità degli articoli 147, 148 e 149;
- 4° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;
- 5° Ha la sorveglianza degli uffizj e degli impiegati provinciali;

15

6° Assiste agli incanti personalmente, o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

7° Firma i mandati, col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 183. Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale:

1° Gli appaltatori di opere che si eseguono per conto delle provincie, dei comuni e degli istituti predetti, e coloro che, anche indirettamente, abbiano interesse nelle imprese relative;

2° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

3° I membri del Parlamento;

4° I sindaci comunali.

Art. 250. Cessa la limitazione del termine della facoltà al Governo di sopprimere e di aggregare comuni, o di disgregarne le frazioni.

#### Disposizioni dichiarative.

Art. 62. *alinea aggiunto.* Nell'intervallo tra la prima e la seconda chiamata si ammetteranno a votare gli elettori che sopravanzano e nell'ordine con cui si presentano.

Art. 107. *alinea aggiunto.* Dovranno formarsi tanti bilanci e tanti ruoli speciali di sovrimposta quante sono le frazioni.

Art. 116. n° 19 *così modificato* Al. 19... pel carcere mandamentale, per il servizio sanitario e religioso e per la custodia dei detenuti.

Art. 128. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all'asta pubblica, colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

*Aggiunto.* Il prefetto però potrà permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata, ed anche che le opere vengano eseguite ad economia.

Art. 158. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottare per uno di essi, entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.



In difetto d'opzione l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

In questi casi, sia nella provincia, sia in un circondario, si provvede alle vacanze sostituendo quelli che, dopo gli eletti, avessero raccolto rispettivamente il maggior numero di voti.

Dalle decisioni della deputazione sulla elezione di consiglieri provinciali potrà essere interposto appello alla Corte d'appello, che pronunzia definitivamente.

N° 6... per l'accasermamento e per i Comandi dei carabinieri reali, a norma dei regolamenti di quest'arma.

Ugual termine dovrà osservarsi per i ricorsi in materia elettorale contro le decisioni dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali.

*Alinea aggiunto*

Art. 161.  
*Alinea soppresso.*

Art. 174. n° 6  
*modificato.*

Art. 251.  
*alinea aggiunto.*

Divisione del territorio del regno e autorità governative.

Il prefetto ed il sotto-prefetto rappresentano il Potere esecutivo nelle provincie e nei circondarii cui sono preposti.

Art. 2. Ad un solo prefetto può essere assegnata la giurisdizione sopra più provincie, purchè non sieno più di tre e la loro popolazione, così riunita, non ecceda i 600,000 abitanti.

È fatta facoltà al Governo del Re di costituire, entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, nuove provincie dei circondarii nei quali concorrono le condizioni seguenti:

Articolo aggiunto. Che la domanda sia fatta dai quattro quinti dei comuni;

Che la popolazione dei circondarii da costituirsi in nuova provincia non sia inferiore a 150,000 abitanti;

Che sia dimostrato avere la nuova provincia i mezzi per sopperire alle spese che le incombono;

Che la configurazione topografica, o gl'interessi dei comuni dei circondarii, o circostanze speciali non consentano il mantenimento della circoscrizione attuale.

La costituzione di nuove provincie dovrà essere fatta per decreto reale e previo il parere del Consiglio di Stato a sessioni riunite.

Articolo aggiunto. Il Governo del Re coordinerà, entro due mesi, per decreto reale le disposizioni di questa legge con quella comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

Articolo aggiunto. Entro due mesi successivi si procederà alla nomina dei nuovi Consigli provinciali e delle Deputazioni provinciali, secondo le norme determinate dalle precedenti disposizioni.

La nomina dei sindaci, in conformità delle prescrizioni della presente legge, avrà luogo man mano che ne avverrà la vacanza.

Articolo aggiunto e transitorio.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,  
ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 7 marzo 1870

### Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, delle provincie e dei circondarii.

**SIGNORI!** — Con le modificazioni che vi ho proposte alla legge provinciale e comunale 20 marzo 1865 viene costituita la esistenza libera ed autonoma della provincia e del comune. E, coll'investire queste corporazioni del diritto illimitato di scegliersi il loro capo, si arriva ad attuare nella sua pienezza il principio della separazione del Governo dall'amministrazione locale, onde le iniziative si svolgano nella loro orbita con più feconda spontaneità, e si educi il paese nei virili esercizi della vita libera e del progresso civile.

Ma, di fronte a tale riforma, che, se può essere sorgente di beni futuri, non sarà scevra di qualche pericolo, farebbe opera inconsulta e imprudente chi non fortificasse nello stesso tempo l'autorità del Governo, cui è affidato l'alto compito di tutelare e sorvegliare la esecuzione della legge, la custodia dell'interesse pubblico e la integrità dello Stato.

Quanto più si va innanzi nel diminuire la centralità amministrativa e nell'accrescere le franchigie locali, tanto più conviene rin vigorire la vigilanza del Governo a guarentigia della libertà e dell'ordine non meno che dei diritti delle minorità contro ogni oppressione delle maggioranze.

Torna quindi opportuno il progetto di riordina-

mento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato; il quale può ravvisarsi come il naturale complemento d'un sistema di riforma amministrativa.

1.

Poche e lievi variazioni si propongono al titolo 1° dello schema già presentato ed in parte discusso e approvato dalla Camera.

Quanto al titolo 2°, si è creduto estendere a tutti i Ministeri la facoltà riservata soltanto a quelli della Marina e della Guerra, d'istituire direzioni generali interne, dalle quali dipendano più divisioni.

Perchè vincolare in altro modo un ordinamento che non presenta alcun serio inconveniente e può recare grande giovamento all'amministrazione? Può verificarsi che una data categoria d'affari per la sua vastità non comporti la creazione di un'amministrazione centrale distinta, ma neanche sia così ristretta da potersi compendiare nella sfera d'attività di una divisione. Anzi una certa larghezza, nei limiti del bilancio e delle piante organiche, vorrebbe lasciarsi su questo riguardo ai Ministri, senza pericolo di quelle innovazioni che, ad ogni mutar di Ministero, ne sconvolgono l'ordina-

mento; nè per ciò la responsabilità ministeriale verrebbe diminuita, ma si potrebbero mantener meglio le tradizioni amministrative, e dare un impulso più uniforme e sicuro ad ogni pubblico servizio.

Posta in sodo la libertà d'azione e la responsabilità di ciascun Ministro, delineate le funzioni dell'organismo d'ogni amministrazione, stabilita l'unità di Governo nel Consiglio dei ministri, la quale può sorgere soltanto dalla loro azione concorde e solidale nelle norme direttive e negli obbiettivi principali; introdotto il sistema delle ispezioni amministrative che servono a mantenere la vigilanza assidua ed efficace del Governo centrale su tutti i punti della periferia del regno; costituito insomma il potere ministeriale, si deve discendere alla costituzione e all'ordinamento delle podestà governative locali.

## 2.

• Il proposto sistema, che modifica i rapporti tra lo Stato e la provincia, e ne determina le attribuzioni rispettive, muove dal concetto della distinzione della provincia dalla prefettura, e fa cessare ogni immistione, od ingerenza diretta del Governo nell'amministrazione provinciale e comunale.

Tolto il prefetto da una posizione spesso contraddittoria, avvegnachè sovente dovesse, come presidente della Deputazione, firmare deliberazioni alle quali dovea poscia, come prefetto, opporsi, esso riacquista dirimpetto alla provincia quell'ufficio di vigilanza e di tutela che compete al solo Governo su tutte le amministrazioni, nell'interesse generale, per la osservanza della legge.

Siffatta vigilanza o tutela vuolsi dal prefetto esercitata senz'obbligo di Consigli di prefettura, i quali, colla proposta riforma della legge provinciale, si rendono ancor meno necessari, e col presente progetto sarebbero perciò soppressi.

Nè potrebbe essere di alcun pratico vantaggio la sostituzione di tre impiegati di segreteria agli attuali consiglieri, questo obbligo al prefetto non servisse per avventura ad altro che a falsare il concetto della responsabilità individuale, che è sempre la più efficace.

Mantenuto anche qui l'obbligo del giro d'ispezione per cui dovrebbe stanziarsi un conveniente fondo in bilancio, non si crede però di prescriverlo annuale; poichè ciò sarebbe d'impossibile esecuzione, massime per le provincie che hanno più di 200 o 300 comuni, e specialmente quando venisse ammesso dalla Camera

il proposto disegno di proporre un prefetto al governo di due o più provincie.

Si restituirebbe pure al prefetto l'incarico dell'installazione di tutti i capi di servizio della provincia, e sugli stessi verrebbe a lui attribuita quella speciale sorveglianza e suprema direzione che si conviene al vero rappresentante del Governo centrale.

Una innovazione, che si ritiene utile, così al buon servizio, come al risparmio, è quella che gli amanuensi, i diurnisti, o scrivani che dir si vogliono, e gli inservenienti, cessino di far parte del ruolo organico sul bilancio dello Stato, e siano nominati e retribuiti dal prefetto e sotto-prefetto, mediante un assegno fisso, e proporzionato ai bisogni di ciascun ufficio. Il numero totale degli impiegati di prefettura è ora di 3485: egli è indubitato che, con una migliore distribuzione del lavoro, col passaggio di alcuni servizi alle provincie ed ai comuni, e col provvedimento indicato, il personale di segreteria potrebbe ancora, senza inconvenienti, venir diminuito.

Restringendo il divisato ordinamento ai soli amanuensi, che sono 857, e agli uscieri od inservenienti, che sono 556, lo Stato si esonererebbe di 1413 impiegati con diritto di pensione. Rimarrebbero ancora 1587 impiegati di concetto, cioè incaricati della trattazione degli affari, o della contabilità, e 130 impiegati d'ordine, cioè archivisti e protocollisti.

Di questi, su cui peserebbe, massime dopo la soppressione dei consiglieri di prefettura, la responsabilità d'importanti servizi, o la gelosa custodia di atti d'ufficio, non si ravviserebbe conveniente di affidare la nomina ai prefetti, estendendo anche ad essi il proposto sistema d'assegno. La necessità di un' idonea preparazione mediante esami di concorso, e di servirsi della loro opera, ove si presenti il bisogno, mal si accorderebbe colla *localizzazione*, per così esprimerci, che si vuole attribuire all'altro personale d'ordine inferiore. Ed è per quest'ultimo specialmente che i mutamenti si presentano inopportuni, gravosi non meno ad esso che all'erario pubblico; onde giova di far cessare cotesta causa di malcontento e di lamenti, la cui eco si ripercuote in ogni parte del paese, e che certo ne ha intralciata non poco la unificazione morale che tanto giova alla unificazione politica.

Il risparmio, che si otterrebbe, qualora l'organico fosse entrato in piena attuazione, sarebbe considerevole; e da diligenti calcoli istituiti si arguirebbe di circa un milione, se si ritiene la possibile riduzione del numero degli impiegati, la cessazione della pen-

sione per un terzo di tutto il personale presente di segreteria, e delle spese di traslocazione (1). Si crede tuttavia conveniente lo stabilire che quegli impiegati i quali vengano licenziati per effetto della proposta legge, quando non raggiungano dieci anni di servizio possano ottenere l'indennità di un dodicesimo per ogni anno di servizio e sei mesi dell'ultimo stipendio ed allorchè superano i dieci anni e non raggiungano i venticinque, sia loro, oltre l'indennità stabilita dall'articolo 22 della legge 14 aprile 1864, accordata anche un'annata dell'ultimo stipendio. È un temperamento equo, la cui utilità venne dalla esperienza dimostrata, tanto nell'interesse del servizio, quanto dell'erario, mal raggiungendo, in tutti i casi, questo duplice scopo la legge sull'aspettativa e sulla disponibilità.

Nel bilancio dovrà essere inoltre iscritta la somma necessaria per le retribuzioni a darsi agli amanuensi ed inservienti delle prefetture e delle sotto-prefetture; e di questa somma, ripartita a seconda dei bisogni del servizio, sarà reso conto dai prefetti colla presentazione degli elenchi relativi. Si propone poi, in via transitoria, che questa disposizione venga attuata gradatamente, a misura delle vacanze nei posti; ma se si vuole dalla proposta riforma ricavare quel corretto servizio e quella minor spesa che se ne spera, conviene che essa sia almeno compiuta entro due anni dalla promulgazione della legge.

Nel resto, questo sistema del così detto *abonnement* ha fatto buona prova in Francia, ed è stabilito per tutti indistintamente gli impiegati di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture; esso era adottato in alcuni degli ex-Stati italiani per impiegati subalterni di uffizj finanziari e per quelli delle cancellerie giudiziarie; ed è praticato oggidì per vari uffizj, quali sono le tesorerie, le conservatorie delle ipoteche, dove la responsabilità dei capi non sarebbe guari conciliabile colla scelta

(1) Coll'attuale sistema gli impiegati governativi aventi diritto a pensione sono 3435. Col nuovo sistema verrebbero ridotti a 3090 gli impiegati di segreteria, di cui 1387 rimarrebbero a carico dello Stato e 1413 passerebbero a carico dei prefetti.

Col sistema attuale la spesa è di . . . . . L. 6,643,500  
 Col nuovo verrebbe ridotta a . . . . . » 5,456,500  
 e così con un'economia di . . . . . » 1,187,000

Ma, pel bilancio del 1870 e del 1871 non essendosi proposto che lire 6,254,200, l'economia reale che si potrà sperare sarà di sole 797,700, la quale si proporrebbe però in lire 754,000, ritenendone 42,000 per i maggiori stipendj come all'articolo 62 del progetto.

3  
 dei loro subalterni attribuita all'amministrazione centrale.

Riassumendone quindi i vantaggi, si potrebbero ridurre a questi: maggiore libertà d'azione e conseguente responsabilità nei capi d'ufficio; maggiore semplificazione nell'amministrazione; attuazione del principio di decentramento, esonerandosi il Ministero d'un considerevole lavoro di nomine, promozioni, traslocazioni ecc.; maggior disciplina e attività per parte degli impiegati; migliore la loro ripartizione; e infine una notevole diminuzione di spesa.

3.

Mantenuta la divisione territoriale amministrativa del regno in provincie, circondarii e comuni, che ha la sua origine nelle condizioni storiche e topografiche delle varie parti d'Italia, non rimane che giustificare l'esistenza delle sotto-prefetture. La quale venne seriamente minacciata nel 1866 con un voto autorevole del Senato. Ma ciò che poteva in quel tempo parere opportuno in un sistema di piccole provincie, e quando il sindaco era nominato dal Re, sarebbe affatto intempestivo ora, che trattasi dell'aggregazione di due o più provincie limitofe con un solo prefetto; che il sindaco rimane eletto dal Consiglio comunale, e sveste la qualità di ufficiale del Governo. Quale guarentigia potrebbe avere lo Stato dell'osservanza della legge e del buon andamento dell'amministrazione? Come mai potrebbe il prefetto di città popolose e di vasta provincia vedere o sapere a tempo il male per prevenirlo?

Il sotto-prefetto è la più sicura guarentigia di un buon governo, e la sotto-prefettura è conforme all'invocato decentramento, il quale non consiste soltanto nell'avvicinare il Governo agli amministrati portandolo dalla capitale nei capoluoghi di provincia, ma da questi anche nei più remoti circondarii, che più ne hanno bisogno e più ne sentono il beneficio.

Questo decentramento conduce ad ottenere l'augurata semplicità ed armonia nei rapporti del Governo centrale coi rappresentanti locali, per quanto si riferisce all'azione e alla sorveglianza governativa; nei rapporti dei comuni e delle provincie col Governo centrale e cogli uffizj locali, per quanto si riferisce alla tutela dell'interesse pubblico.

Le funzioni del sotto-prefetto sono amministrative e politiche, e si traducono in tre uffizj specialmente; di trasmissione, d'informazione e di sorveglianza. In questo si compendia tutta quella parte di prudente ini-

ziativa e direzione, che può essere buona, del pari, nei tempi ordinari e procellosi. Studiare i bisogni dei circondari, promuovere gli utili consorzii, temperare con savii consigli il trasmodar delle parti, attutire le discordie, incoraggiare ai pubblici uffizj i timidi e restii sebbene valenti, ecco quale sarebbe, o dovrebbe essere, la missione del sotto-prefetto. Le quali parole parranno forse ingenue a chi è solito guardare il Governo come una influenza malefica ed ostile. Ma, quando quel funzionario potesse mantenersi a lungo nel circondario, e immedesimarsi, per così dire, coll'inole e coi desiderii della popolazione, di quale aiuto non sarebbe per far comprendere ed eseguire la legge, e sentire il beneficio del governo libero e d'un'amministrazione ordinata, e perchè si svolgessero a poco a poco, nell'attrito degli interessi locali, quelle capacità che potranno col tempo esercitare una legittima influenza sul loro paese!

Se si pensa poi al numero sterminato di piccoli comuni che abbiamo in Italia e che resistono a qualsiasi tentativo di concentramento coattivo, o di classificazione ripugnante alle nostre idee di uguaglianza; se si pensa alla situazione finanziaria e morale in cui la maggior parte di essi sgraziatamente versa, si fa vieppiù evidente la necessità di una sorveglianza assidua, sollecita, attiva, e soprattutto vicina, ma sempre quando si abbraccia risolutamente il partito di lasciare ai comuni il diritto di amministrarsi da sé, e l'azione governativa si restringe alla semplice sorveglianza, perchè le deliberazioni comunali non offendano la integrità dello Stato, non violino il diritto pubblico interno, non contrastino alle leggi vigenti.

La costituzione del distretto, o circondario, è rimedio agli inconvenienti, come circoscrizione intermedia tra il comune e la provincia. Ciò riconobbe la Francia colla creazione dei suoi 373 *arrondissements*, con una media popolazione per ciascuno di 101,100 abitanti, ma con un *minimum* di 30,000, come Embrun e Gap nel dipartimento delle Alte Alpi. Anche il Belgio ha 41 circondari, con una media di 119,000 abitanti; e ognuno sa come in questi paesi si senta da molti il bisogno di una circoscrizione amministrativa cantonale, colla istituzione di Consigli elettivi per ciascun cantone, che si sostituirebbero ai *Conseils d'arrondissement*. La Camera prussiana sta pure discutendo una proposta di legge, intesa ad istituire una nuova circoscrizione amministrativa, detta *Amtsbezirk*, distretto amministrativo, che verrebbe retto da un *capitano distrettuale*, *Amthauptmann*. E si noti che in Prussia ogni provincia, divisa in circoli, è posta sotto l'auto-

rità di un presidente capo (*Ober-Präsident*); ed ogni circolo è amministrato da un consigliere provinciale *Landrath*, nominati l'uno e l'altro dal Re.

Nè a questo bisogno di un agente governativo nei varii punti della superficie del regno potrebbe supplire la istituzione dei delegati mandamentali di sicurezza pubblica. È manifesto che questo funzionario, isolato e senza prestigio, non potrebbe corrispondere allo scopo che ci siamo proposti di raggiungere collo estendere ancora le sotto-prefetture accrescendo il numero dei circondari.

La prima obbiezione, che solleverà siffatta proposta, si è l'aumento di spesa, mentre le nuove riforme devono tendere bensì a migliorare l'amministrazione, ma anche a portare un'economia.

Prima di tutto fa d'uopo ritenere che verrebbe a diminuirsi la spesa dei 78 commissariati distrettuali delle provincie Venete e di Mantova, che si calcola in lire 333,000; perchè ad essi si sostituirebbe un numero molto più esiguo di sotto-prefetture.

E giova anche por mente come la spesa attualmente sostenuta per ogni sotto-prefettura, che in media viene calcolata in 13,500 per ciascheduna, sarebbe diminuita col restringersi della periferia di molti degli attuali circondari.

Questi circondari divisi in due classi, in ragione specialmente della popolazione e dell'importanza del capoluogo, farebbero posto a due corrispondenti classi di sotto-prefetture.

In quelle di seconda classe potrebbe bastare un personale ristretto, composto di un aggiunto, di un amanuense e d'un inserviente, come bastava ai commissari distrettuali.

I sotto-prefetti verrebbero scelti fra i consiglieri di prefettura ed i commissari distrettuali, che, per soppressione d'ufficio, dovrebbero essere collocati in disponibilità; e gli altri impiegati sarebbero tolti dal personale che rimarrebbe disponibile per le divise soppressioni, e da quello eccedente negli uffizj attuali di prefettura e di sotto-prefettura.

Per tal modo otterrebbe un non lieve risparmio; e il prospetto unito al progetto di legge ne mette in chiaro il risultato.

Certamente, con le delegazioni governative, ideate dall'onorevole Commissione parlamentare, e presentate nell'ultimo progetto di riordinamento amministrativo alla Camera, si sarebbe potuto ottenere una maggior economia; ma si andava a urtare nello scoglio di unire alle funzioni politiche ed amministrative le finanziarie;

la qual cosa ripugnava a molti, che la reputavano poco consentanea agli ordini costituzionali.

Ora colla attuazione della nostra proposta si avrebbero i vantaggi di una direzione e sorveglianza sugli agenti finanziari del circondario, serbata per insieme quella distinzione di uffici che è conforme a principio di responsabilità morale e personale, non meno che al principio economico della divisione de lavoro.

La creazione di nuovi circondari è opera assai ardua nella sua esecuzione. Laonde sarebbe mestieri che la Camera, sì come ha già altre volte deliberato, lasciasse il compito, entro certi limiti, al potere esecutivo, il quale ha tutto l'interesse di procedere cautamente, premunendosi anche del parere a sezioni riuniti del Consiglio di Stato.

4.

Al titolo IV si allega, solo a semplice corredo di questa legge, la classificazione degli impiegati governativi per l'amministrazione centrale, provinciale e circondariale, avvegnachè la loro distinzione in due categorie, di *concetto*, cioè, e di *ordine*, sia stabilita dalla proposta di legge sullo stato degli impiegati civili.

5.

In coerenza al principio della separazione de' poteri, che viene inaugurato colle proposte modificazioni alla legge provinciale e comunale, è conveniente dare al Governo, nell'interesse della legge e per ragion di Stato, non solo l'approvazione delle deliberazioni dei comuni per gli atti di straordinaria amministrazione, derogando agli articoli 137 e seguenti della legge 20 marzo 1865, alleg. A, ma eziandio la tutela delle Opere

pie, con la deroga agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 3 agosto 1862.

Costituendosi la provincia autonoma, come un grande comune che si amministra da sè, e la sua Deputazione, come il potere esecutivo del Consiglio provinciale, è logico che al Governo, legittimo rappresentante dell'interesse generale, spetti la sorveglianza sull'amministrazione del patrimonio delle Opere pie, che è patrimonio della nazione. Perchè il regime costituzionale possa regolarmente funzionare, è necessario tracciare con esattezza, e mantenere scrupolosamente i rispettivi limiti di competenza di ciascun potere, per modo che, movendosi ciascuno nella propria sfera d'azione, si prevenzano i conflitti e si evitino le usurpazioni e le perturbazioni.

Le riforme proposte alla legge provinciale e comunale sono modellate sul principio, che oggidì predomina, d'un più largo decentramento; e il presente progetto di legge concorre per altra via allo stesso scopo, col diminuire l'affluenza al centro d'una certa quantità d'affari finora riservati ai Ministeri, e con attribuirne la trattazione al prefetto. Siffatte attribuzioni cedute dai Ministeri ai prefetti sono indicate nella tabella B, unita alla presente legge.

Signori, per noi si cerca di decentralizzare e semplificare, quanto è possibile, l'amministrazione senza sconvolgere intempestivamente l'ordinamento amministrativo che si è dato da dieci anni l'Italia, e che può col tempo recare i suoi frutti, facendosi sempre più armonizzare il libero movimento delle singole parti con quello dell'intera nazione.

Disvegliata per tal modo la vita municipale e provinciale, e rinvigorita l'autorità del Governo, si svolgeranno più agevolmente tutte le attività individuali e collettive del paese, il quale nella libertà e nell'unità potrà trovare l'ordine, la sicurezza e la forza, se con gli infusi delle buone leggi cammineranno di pari passo l'opera dell'educazione e la riforma dei costumi.

## PROGETTO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### **Dell'amministrazione dello Stato.**

##### Art. 1.

La direzione suprema di tutti i servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato, affidata ai ministri segretarii di Stato, non può da questi essere delegata ad altri.

##### Art. 2.

L'amministrazione dello Stato viene esercitata:  
O collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio;  
O individualmente dai singoli ministri.

##### Art. 3.

Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, che oltre a quelli già stabiliti dalle leggi, devono essere oggetto di deliberazioni nel Consiglio dei ministri.

I disegni di legge, che ciascun ministro intenda presentare al Parlamento, devono sempre essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

##### Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono inserite in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario.

##### Art. 5.

Ciascun ministro esercita le sue funzioni:  
O personalmente e col sussidio del proprio ufficio ministeriale;  
O col mezzo di amministrazioni centrali distinte, che, per la specialità e vastità della materia amministrativa loro assegnata, hanno ordinamento distinto e servizi dipendenti;  
Ed anche mediante ispezioni generali e speciali, ordinarie e straordinarie.

##### Art. 6.

Oltre i casi in cui per legge dev'essere sentito il parere del Consiglio di Stato e di altri Consigli aventi una competenza tecnica e speciale, i ministri possono demandare lo studio di determinate materie amministrative a Commissioni o Giunte appositamente istituite.



## Art. 7.

I Consigli aventi giurisdizione o competenza tecnica, ed in generale tutti i corpi consultivi, i cui membri abbiano, come tali, uno stipendio od una indennità, devono esser istituiti con legge.

Gli altri possono venire creati con decreto reale.

## Art. 8.

Ogni ministro può avere alla propria immediata dipendenza un segretario generale.

Quando all'ufficio di segretario generale sia chiamato un pubblico funzionario, questi conserva le condizioni ed i diritti inerenti alla sua carriera, senza conseguire, in virtù della carica straordinaria cui viene assunto, verun titolo speciale di preferenza.

## Art. 9.

Il segretario generale dev'essere nominato con decreto reale, per deliberazione del Consiglio dei ministri, e firma in nome del ministro, per delegazione che da lui riceve.

## Art. 10.

Per la direzione del proprio gabinetto ogni ministro può avere un segretario particolare.

Il segretario particolare :

Quando è scelto fra gli impiegati dello Stato, serba le condizioni ed i diritti inerenti alla propria carriera, senza conseguire, in virtù del servizio cui è chiamato, verun titolo speciale di preferenza ;

Quando è scelto fuori del corpo degli impiegati, è parificato, durante il suo temporaneo servizio, pel grado e lo stipendio, ai segretarii di prima classe.

## TITOLO II.

*Dell'amministrazione centrale dello Stato.*

## CAPO I.

*Dei Ministeri e delle amministrazioni centrali distinte.*

## Art. 11.

Gli uffizj ministeriali sono ripartiti in divisioni, a norma e per ragione della materia che trattano.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto del ministro.

## Art. 12.

Per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere creati nei Ministeri, con carattere permanente o temporario, uffizj tecnici speciali, quando l'indole rigorosamente tecnica della materia e la sua importanza lo esigano.

Quando questi uffizj abbiano carattere temporario,

9  
gl'individui chiamati a reggerli conservano lo stipendio e l'ordine di anzianità che avevano; e i servizi prestati in detti uffizj saranno, a condizioni uguali, valutati come titoli di preferenza.

Per decreto reale potranno parimenti essere istituite nei Ministeri direzioni generali interne, dalle quali dipendano più divisioni.

Art. 13.

Le amministrazioni centrali distinte non possono essere stabilite che per legge.

I loro uffizj sono ripartiti in divisioni, giusta le materie.

La distribuzione delle materie è fatta con decreto ministeriale.

Art. 14.

I capi delle amministrazioni centrali distinte, come quelli delle direzioni generali interne, hanno titolo e grado di direttori generali.

I direttori generali firmano in proprio nome tutti gli atti relativi agli affari che la legge o il decreto d'istituzione della rispettiva amministrazione lascia alle loro competenze, e ne rispondono al ministro.

Per tutti gli altri affari essi sono all'immediata dipendenza del ministro, e ne riferiscono a lui od al segretario generale.

Art. 15.

Nell'ordinamento delle amministrazioni centrali distinte potranno essere stabiliti Consigli d'amministrazione, presieduti dai direttori generali e composti di capi di divisione in attività di servizio.

Art. 16.

Il ministro può sempre richiamare a sé la trattazione de' singoli affari di competenza dei direttori generali.

La loro risoluzione deve portare la sua firma.

Art. 17.

I direttori generali alla fine di ogni anno presentano al ministro una relazione particolareggiata:

Sull'andamento dei vari servizi;

Sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti;

Sulle principali osservazioni cui i servizi hanno dato luogo, in seguito alle praticate ispezioni;

Sui provvedimenti presi dalla amministrazione;

E su quelli da essa proposti al ministro.

Art. 18.

In caso d'impedimento o di assenza del direttore generale, potrà, con decreto reale, essere incaricato un capo di divisione a farne le veci.

## Art. 19.

Nei Ministeri, ove sono istituiti uffici interni tecnici speciali, il capo o direttore tecnico firma in proprio nome i soli atti che riguardano il servizio tecnico e che non implicano decisioni amministrative, e ne risponde al ministro.

## Art. 20.

I capi delle divisioni:

Studiano e dirigono la trattazione degli affari nei rispettivi uffizi;

E ne riferiscono al ministro od al segretario generale, od al direttore generale da cui dipendono.

## Art. 21.

I capi di divisione firmano in proprio nome tutti i carteggi che servono ad istruire gli affari, a notificare le risoluzioni, ed a richiamare atti o documenti, in quanto tali carteggi non possano impegnare, o in modo qualsiasi pregiudicare la decisione riservata al ministro od al direttore generale.

I capi di divisione dei Ministeri della Guerra, della Marina e degli Affari Esteri avranno la firma per quei soli affari interni pei quali sarà loro delegata.

## Art. 22.

Le divisioni e gli uffizi di un Ministero o di un'amministrazione centrale distinta comunicano fra loro, non mediante carteggio, ma con semplice trasmissione di atti, accompagnata da informazioni verbali o da note sommarie, scritte sugli atti medesimi.

## Art. 23.

Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta potrà avere un ufficio di ragioneria, ordinato giusta la legge di contabilità.

## Art. 24.

Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta e ciascuna direzione generale interna hanno:

Un archivio unico;

Un unico protocollo;

Un unico ufficio di copisteria e di spedizione.

La direzione di questi servizi di ordine è affidata all'archivista.

## Art. 25.

L'archivista deve ritirare e custodire, sotto la sua speciale responsabilità, le carte e gli oggetti di valore che pervenissero agli uffizi da lui diretti.

Gli atti riservati verranno protocollati, custoditi e spediti separatamente.

## Art. 26.

Un regolamento uniforme, approvato con decreto

reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme colle quali:

Rendere agevole ad ognuno il presentare istanze e documenti agli uffici dei protocolli ministeriali e di tutte le amministrazioni centrali e il conoscerne l'esito;

Assicurare il ricevimento e la registrazione e constatare il movimento di tutti gli atti e documenti presentati;

Curare la sollecita spedizione dei carteggi e la ordinata conservazione di tutte le carte d'ufficio.

## CAPO II.

### *Delle ispezioni.*

#### Art. 27.

Le ispezioni generali ordinarie vengono annualmente ordinate dai ministri o dai capi delle amministrazioni centrali distinte per le materie amministrative e per gli uffici che da loro dipendono, secondo le prescrizioni di un regolamento apposito da approvarsi con decreto reale.

Queste saranno eseguite da ispettori generali addetti alle amministrazioni centrali.

#### Art. 28.

Tanto i ministri, quanto i capi delle amministrazioni centrali distinte, fanno eseguire le ispezioni speciali straordinarie, che reputano indispensabili, demandandone l'incarico a funzionari espressamente di volta in volta a ciò destinati.

I ministri possono affidare tale incarico anche a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato.

#### Art. 29.

Gli ispettori generali debbono porsi in relazione coi prefetti e possono stabilire la loro sede temporaria negli uffici di prefettura.

#### Art. 30.

Ad ogni incarico di un'ispezione potrà essere corrisposta una indennità da determinarsi dal regolamento e da prelevarsi dal fondo a questo effetto stanziato nel bilancio dello Stato.

#### Art. 31.

Gli ispettori generali sono purificati in grado ai capi di divisione e formano un ruolo promiscuo con essi.

#### Art. 32.

Presso gli uffici provinciali potranno essere ispettori speciali, incaricati di verificazioni, accertamenti o riscontri, ove tale servizio sia prescritto da leggi.

Le ispezioni relative ai servizi dell'esercito e della marina sono ordinate sopra speciali regolamenti.

## TITOLO III.

**Dell'amministrazione dello Stato nelle provincie.**

## Art. 33.

L'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti, i quali esercitano le loro funzioni in tutto il territorio a cui si estende la loro giurisdizione, coll'opera degli uffizj posti sotto la loro dipendenza.

## CAPO I.

*Delle prefetture.*

## Art. 34.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo su tutta la estensione del territorio affidatogli, e, oltre le attribuzioni conferitegli dall'articolo 3 della legge comunale e provinciale,

Dirige i servizj a lui direttamente demandati;

Esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizj governativi, provinciali e comunali, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata;

Vigila inoltre su tutte le società ed imprese, nella quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendosi in relazione cogli uffiziali preposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

Il prefetto del luogo, dove ha sede un ufficio compartimentale, esercita la sua vigilanza anche su questo.

## Art. 35.

Il prefetto ha relazione diretta coi ministri e coi direttori generali per le materie che li riguardano.

Quando i direttori generali non siano d'accordo coi prefetti, i provvedimenti emaneranno sempre dal ministro, ancorchè si tratti di affari di competenza dei direttori generali, a senso dell'articolo 16.

## Art. 36.

È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella B, le quali spettano ora ai ministri, o al Consiglio di Stato, o ad uffizj compartimentali.

Le attribuzioni che le leggi vigenti affidano ai Consigli di prefettura sono concentrate nei prefetti.

## Art. 37.

In ogni prefettura alla immediata dipendenza del prefetto è posto un segretario capo.

Questi rappresenta il prefetto in tutti i casi di assenza o d'impedimento.

## Art. 38.

Il prefetto determina le attribuzioni degli impiegati della prefettura e ripartisce fra essi il lavoro.

Il segretario capo, oltre le materie di cui il prefetto gli confida la trattazione, ha obbligo di speciale e continua vigilanza sull'archivio e sull'andamento degli affari che ne dipendono.

Egli provvede, sotto la sua responsabilità, alla custodia delle carte e degli oggetti di valore che pervengono alla prefettura.

## Art. 39.

Le nomine e le revocche dei prefetti devono essere deliberate, sopra proposta del ministro dell'interno, in Consiglio dei ministri.

## Art. 40.

Il prefetto compie, entro un biennio, un giro d'ispezione nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e ne porge circostanziato rapporto al ministro dell'interno, comunicando agli altri ministri quelle parti del rapporto stesso che possono riguardare i servizi da loro dipendenti.

## Art. 41.

Il prefetto, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, procede alla installazione di tutti i capi di ufficio della provincia; presiede alla consegna dell'ufficio e ne firma il relativo verbale, in cui sarà sempre descritta la consistenza di tutti i mobili e locali appartenenti al patrimonio dello Stato.

## Art. 42.

I prefetti esercitano speciale vigilanza:  
Sul procedimento della riscossione delle imposte;  
Sulla regolarità della gestione delle pubbliche casse;  
ed in genere sulla regolarità del servizio del Tesoro.

Essi possono ordinare verificazioni od ispezioni straordinarie delle casse e dei magazzini e richiedere l'immediata esibizione dei registri, delle scritture e dei documenti necessari all'esercizio della loro vigilanza.

## Art. 43.

I capi di servizio delle amministrazioni non centrali trasmetteranno annualmente ai prefetti relazioni circostanziate sugli impiegati e sui vari servizi pubblici da loro dipendenti.

I prefetti trasmetteranno tali relazioni ai ministri, unendovi le loro osservazioni.

## Art. 44.

Saranno nominati dai prefetti gli amanuensi o diurnisti ed inservienti delle prefetture e sotto-prefetture.

## Art. 45.

Verrà iscritta sul bilancio dello Stato una somma, da assegnarsi dal Ministero dell'interno ai prefetti e sotto-prefetti, in proporzione dei bisogni del servizio, per le spese d'ufficio e per le retribuzioni degli impiegati, di cui all'articolo precedente.

Di quest'ultima spesa dovrà essere giustificato l'impiego.

## Art. 46.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno gradatamente applicate, per modo che siano in pieno vigore due anni dopo la pubblicazione della presente legge.

## Art. 47.

Gli impiegati che, per effetto della presente legge, dovessero cessare dal servizio potranno essere collocati in disponibilità o dispensati dall'impiego.

Questi ultimi, quando abbiano più di 10 e meno di 25 anni di servizio, avranno diritto, oltre all'indennità di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1864, ad una annata dell'ultimo stipendio.

Quelli, fra gli attuali impiegati, che contano meno di 10 anni di servizio potranno in tal caso ottenere la indennità di un dodicesimo per ogni anno di servizio, oltre sei mesi di stipendio.

## Art. 48.

Da ogni prefettura sarà pubblicato, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, un giornale da affiggersi in tutti i comuni della provincia, contenente gli atti legislativi ed amministrativi, gli annunci legali, giudiziari ed amministrativi e le comunicazioni del Governo.

## CAPO II.

*Delle sotto-prefetture.*

## Art. 49.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto, che sotto la direzione del prefetto, compie le attribuzioni che gli sono demandate per legge.

Il sotto-prefetto, sotto la immediata direzione del prefetto, e nel circondario che gli è affidato, veglia:

All'osservanza delle leggi e dei regolamenti del Governo del Re ed al buon andamento dei servizi pubblici;

All'esecuzione delle deliberazioni delle autorità governative, del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale;

All'adempimento delle attribuzioni imposte dalle leggi ai sindaci ed ai comuni;

Al mantenimento dell'ordine, della sicurezza delle persone e delle proprietà, ed alla custodia ed al regime delle carceri;

Alla regolarità dei servizi pubblici ed alla tenuta degli uffici comunali e degli istituti pubblici, e ne verifica le casse, ogni qualvolta lo crede conveniente;

Alle operazioni degli esattori governativi, provinciali, comunali, consorziali e di tutti i pubblici istituti;

Dispone dell'arma dei carabinieri, degli agenti di pubblica sicurezza, delle guardie forestali e doganali, e delle guardie civiche e campestri, previi, ove d'uopo, i concerti colle autorità comunali;

Istruisce tutte le pratiche e fa rapporto al prefetto di qualunque evento interessante il Governo;

Presiede le Commissioni di sindacato e consorziali sulle imposte e ne cura l'esecuzione;

Provvede alla tutela della sanità pubblica, promuove l'incremento della istruzione, e ne presiede i Consigli;

Eseguisce le operazioni della leva militare;

Visita una volta l'anno i comuni del circondario;

Un mese prima della riunione del Consiglio provinciale trasmette al prefetto una relazione sulle condizioni economiche, amministrative e morali del circondario, corredandola colle proposte dei miglioramenti che reputasse utile adottare;

Provvede nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al prefetto;

Compie tutte le incombenze attribuitegli dalle leggi e quelle che gli sono affidate dal prefetto.

Art. 50.

In ogni sotto-prefettura vi sarà un aggiunto, che coadiuverà il sotto-prefetto e ne farà le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 51.

Ai sotto-prefetti è assegnato un fondo per le spese d'ufficio, col quale dovranno far fronte alle spese per gli amanuensi assunti a giornata e per quelle d'ispezioni, come all'articolo 45.

Art. 52.

Le provincie della Venezia e di Mantova verranno divise in circondarii.

Art. 53.

Il Governo del Re potrà istituire nuovi circondarii nelle altre provincie del regno, non però oltre il numero di 80, là dove sia richiesto dalle condizioni topografiche del paese o dai bisogni della sicurezza pubblica o dell'amministrazione.

La istituzione e circoscrizione dei circondarii, come



la fissazione dei capiluoghi di sotto-prefettura, dovrà essere fatta per decreto reale, da emanarsi sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato, a sessioni riunite.

#### TITOLO IV.

##### Art. 54.

Appartengono alla categoria *A* del primo ordine, stabilito dall'articolo primo della legge sullo stato degli impiegati civili, oltre il segretario generale, i seguenti per il Ministero:

Direttore generale,  
Capo di divisione,  
Segretario,  
Sotto-segretario,  
Volontario,

Alla categoria *B*:

Ragioniere capo,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario,

Nelle prefetture o sotto-prefetture appartengono alla categoria *A*:

Prefetto,  
Segretario capo o vice-prefetto, per la prima categoria,  
Segretario,  
Sotto-segretario,  
Aggiunto,  
Volontario,

Alla categoria *B*:

Ragioniere capo,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario.

##### Art. 55.

I gradi di prefetto, di capo di divisione, di vice-prefetto, di sotto-prefetto, di segretario, di ragioniere, di computista e di aggiunto, sono suddivisi in classi, in conformità della tabella *A*, annessa alla presente legge.

#### **Disposizioni speciali sulla sorveglianza governativa. — Opere pie.**

##### Art. 56.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela del prefetto.

##### Art. 57.

Sono approvati dal prefetto;

1° I regolamenti d'amministrazione;

2° I conti consuntivi; e quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3° I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o di doni, salvo le disposizioni, per ciò che riguarda i beni stabili, della legge 3 giugno 1850, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali.

4° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio;

5° Quelle che impegnano le Opere pie ad iniziare liti, non riguardanti la esazione delle rendite, previo parere del procuratore del Re.

6° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme d'operare di diversi Istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 58.

L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto del prefetto.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 59.

Il prefetto, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 60.

Contro le decisioni del prefetto, l'amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 61.

Sono aboliti i capi Sezione del Ministero;  
I Consigli di prefettura;  
I commissariati distrettuali.

Art. 62.

Agli attuali impiegati, provvisti d'uno stipendio maggiore di quello attribuito dal nuovo ordinamento ai posti ai quali venissero chiamati, potrà essere conservato lo stipendio di cui godono.

**Art. 63.**

Un regolamento, approvato con decreto Reale, provvederà alla esecuzione della presente legge ed a coordinarne le disposizioni con le altre che vi hanno attinenza.

**Art. 64.**

È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto sieno contrarie alla presente.

## TABELLA A.

Gradi, classi e stipendi degli impiegati dello Stato.

## Amministrazione centrale.

Segretario generale . . . . .	L. 9,000
Direttore generale . . . . .	» 8,000
Direttore tecnico . . . . .	» 7,000
Capo di divisione classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,000
Segretario classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 4,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,000
Sotto-segretario di classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,500
Id. . . . .	» 2,200
Id. . . . .	» 1,800
Capo ragioniere classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,000
Ragioniere classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 4,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,000
Computista classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,500
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,220
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 1,800
Archivista, direttore degli uffici d'ordine . . . . .	» 3,000
Ufficiale d'ordine, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,500
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,200
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,000
Id. classe 4 <sup>a</sup> . . . . .	» 1,800

## Amministrazioni locali.

## I. — Prefetture e sotto-prefetture.

Prefetto, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	L. 12,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 10,000
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 9,000
Segretario capo, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 6,000
Id. classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,500
Id. classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 5,000
Sotto-prefetto, classe 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 4,000
» classe 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,500
» classe 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,000

20:

Segretario, classe 1° . . . . .	»	4,000
Id. classe 2° . . . . .	»	3,500
Id. classe 3° . . . . .	»	3,000
Sotto-segretario ed aggiunto, classe 1° . . . . L.		2,500
Id. classe 2° . . . . .	»	2,000
Id. classe 3° . . . . .	»	1,500
<b>Volontario.</b>		
Ragioniere classe 1° . . . . .	»	4,000
Id. classe 2° . . . . .	»	3,500
Id. classe 3° . . . . .	»	3,000
Computista, classe 1° . . . . .	»	2,500
Id. classe 2° . . . . .	»	2,000
Id. classe 3° . . . . .	»	1,500
<b>Volontario.</b>		
Ufficiali d'ordine 1° classe . . . . .	»	2,500
Id. 2° classe . . . . .	»	2,000
Id. 3° classe . . . . .	»	1,800
Id. 4° classe . . . . .	»	1,500
<b>Volontario.</b>		

## TABELLA B.

Attribuzioni di competenza di diversi Ministeri  
le quali passano ai prefetti.

1° Attribuzioni che passano ai prefetti dalle amministrazioni centrali.

a) Dal Ministero dei lavori pubblici :

**Ferrovie.** — Ingerenza nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie private che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, e sorveglianza sulle altre per ciò che concerne l'igiene e la sicurezza pubblica.

Approvazione dei regolamenti d'ordine pubblico, riguardanti l'ingresso, le fermate e la circolazione di carrozze e carri nei cortili e nelle piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche e misure di precauzione da prendersi per l'ingresso, per ragioni d'ufficio pubblico, di estranei al servizio nel recinto di esse e nelle sue dipendenze.

**Poste.** — Delegazione di un impiegato ad assistere alle operazioni di passaggio d'amministrazione, cambiandosi il titolare di un ufficio postale.

b) Amministrazione dell'interno :

**Pubblica sicurezza.** — Concessione ai comuni di assumere a loro spese delegati di pubblica sicurezza pel servizio locale.

Sospensione di ufficiali di sicurezza pubblica per giorni otto ; loro rimozione e sostituzione temporanea, riferendone al Ministero.

Istruzione pei servizi locali, misti di polizia urbana e sicurezza pubblica.

**Sanità.** — Vigilanza e cautele riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi insalubri, incomodi e pericolosi e sugli esercizi di professioni sanitarie.

**Carceri.** — Approvazione dei regolamenti interni di servizio carcerario locale.

Nomine dei guardiani di ultima classe delle carceri e case di pena, escluse le promozioni e le traslocazioni da una ad altra provincia.

**Opere pie.** — Sospensione di presidenti, direttori e soprintendenti di dette amministrazioni e dei singoli loro componenti che non compiano ai loro doveri.

**Tiri a segno e bande musicali.** — Approvazione degli statuti delle società dei tiri a segno e delle divise dei corpi e delle bande musicali locali.

Tabella di confronto dell'esistente ruolo del

<b>Ruolo esistente</b>					
GRADI	Classe	Numero	Stipendi parziali	Totale degli stipendi	
				Per classe	Per grado
Prefetti . . . . .	1 <sup>a</sup>	12	12,000 »	144,000 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	23	10,000 »	230,000 »	671,000 »
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	33	9,000 »	297,000 »	
Sotto prefetti e consiglieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	103	5,000 »	515,000 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	118	4,000 »	472,000 »	1,233,000 »
Consiglieri . . . . .	3 <sup>a</sup>	82	3,000 »	246,000 »	
Commissari distrettuali . . . . .	1 <sup>a</sup>	20	2,592 59	51,851 80	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	30	2,333 33	69,999 90	195,592 29
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	37	2,074 07	76,740 59	
Consiglieri aggiunti . . . . .	»	50	1,200 »	60,000 »	60,000 »
Segretari capi . . . . .	1 <sup>a</sup>	16	5,000 »	80,000 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	20	4,000 »	80,000 »	272,000 »
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	32	3,500 »	112,000 »	
Segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	228	3,000 »	684,000 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	232	2,200 »	510,400 »	1,194,400 »
Sotto-segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	259	1,800 »	466,200 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	343	1,500 »	514,500 »	950,700 »
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	647	1,200 »	776,400 »	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	500	1,000 »	500,000 »	1,276,400 »
Totale impiegati . . . N°		2785	Stipendi L.	5,886,092 29	5,886,092 29
Uscieri, commessi ed inservienti nelle prefetture e nelle sotto-prefetture . . . . .		700		494,500 »	
		3485			649,500 »
Diurnisti scrittori ed inservienti nel Veneto . . . . .			174 »	155,300 »	
Soprassoldo ai consiglieri delegati . . . . .				55,500 »	107,500 »
Indennità agli incaricati del servizio di leva . . . . .				52,000 »	
Totale . . . . . L.				757,300 »	
Totale generale della spesa . . . . . L.					6,643,392 29

personale delle prefetture con quello proposto.

<b>Ruolo proposto</b>					
GRADI	Classe	Numero	Stipendi parziali	Totale degli stipendi	
				Per classe	Per grado
Prefetti	1 <sup>a</sup>	12	12,000 »	144,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	18	10,000 »	180,000 »	558,000 »
Id.	3 <sup>a</sup>	26	9,000 »	234,000 »	
Segretari capi	1 <sup>a</sup>	12	6,000 »	72,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	16	5,500 »	88,000 »	301,000 »
Id.	3 <sup>a</sup>	26	5,000 »	130,000 »	
Sotto-prefetti	1 <sup>a</sup>	80	4,000 »	320,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	80	3,500 »	280,000 »	883,000 »
Id.	3 <sup>a</sup>	85	3,000 »	255,000 »	
Segretari	1 <sup>a</sup>	40	4,000 »	160,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	40	3,500 »	140,000 »	420,000 »
Id.	3 <sup>a</sup>	40	3,000 »	120,000 »	
Sotto-segretari ed aggiunti	1 <sup>a</sup>	160	2,500 »	400,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	145	2,000 »	330,000 »	980,500 »
Id.	3 <sup>a</sup>	167	1,500 »	250,500 »	
Ragionieri	1 <sup>a</sup>	35	4,000 »	140,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	35	3,500 »	222,500 »	397,500 »
Id.	3 <sup>a</sup>	45	3,000 »	135,000 »	
Computisti	1 <sup>a</sup>	45	2,500 »	112,500 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	140	2,000 »	280,000 »	655,000 »
Id.	3 <sup>a</sup>	175	1,500 »	262,500 »	
Ufficiali d'ordina.	1 <sup>a</sup>	30	2,500 »	75,000 »	
Id.	2 <sup>a</sup>	30	2,000 »	60,000 »	270,300 »
Id.	3 <sup>a</sup>	36	1,800 »	64,800 »	
Id.	4 <sup>a</sup>	47	1,500 »	70,500 »	
Totale impiegati		N° 1587	Stipendi L.	4,437,300 »	4,437,300 »
Fondo a calcolo per scrivani diurnisti		N° 857	Sulla media di L. 800	685,600 »	1,018,200 »
Id. per inservienti diurnisti		» 556	Id. » 600	333,600 »	»
Totale generale impiegati		N° 3000	Stipendi L.	5,456,500 »	5,456,500 »
Ammontare degli stipendi agli impiegati, uscieri e diurnisti e soprassoldo dei consiglieri delegati del ruolo esistente				L.	6,643,392 29
Differenza in meno dal ruolo esistente				L.	1,186,892 29
Ammontare della spesa, già ridotta nel bilancio 1870 e 1871				L.	6,254,200 »
Id. pel ruolo proposto				L.	5,456,500 »
Differenza in meno dal bilancio 1870				L.	745,000 »



Pianta numerica secondo il nuovo progetto degli uffici di prefettura e di sotto-prefettura.

PREFETTURE			SOTTO PREFETTURE						
Ora esistenti	Proposte per la nuova pianta		Differenza in meno	Ora esistenti	Proposte per la nuova pianta			Differenza in aumento	
	Di 1 <sup>a</sup> classe	Di 2 <sup>a</sup> classe			Totale	Per divisione di quelle di maggiore popolazione	Per sostituire alle prefetture sopresse		Totale
68	81	25	56	188	20	80	12	245	112

Dimostrazione del personale occorrente per gli uffici di prefettura e sotto-prefettura.

Personale	PREFETTURE			Totale personale per 56 uffici di prefettura	SOTTO-PREFETTURE			Totale impiegati di carriera	Totale generale del personale per gli uffici di prefettura e di sotto-prefettura
	1 <sup>a</sup> classe Per ciascun ufficio	2 <sup>a</sup> classe Per ciascun ufficio	Per 31 uffici		Per ciascun ufficio	Per 245 uffici	Totale		
Prefetti . . . . .	1	1	31	56	»	»	56	»	»
Segretari-capi . . . . .	1	1	31	56	»	»	56	»	»
Sotto-prefetti . . . . .	»	»	»	»	1	245	245	»	»
Di concetto . . . . .	7	6	217	367	1	245	612	»	1687
Di contabilità . . . . .	5	3	155	280	1	245	476	»	»
D'ordine . . . . .	3	2	93	143	»	»	143	»	»
Diurnisti { Scrivani . . . . .	7	6	217	367	2	490	»	867	»
{ Inservienti . . . . .	6	5	186	311	1	245	»	556	1413
Totale . . . . .	30	24	930	1580	6	1470	1687	1413	3000

1870  
167  
Le Huta 18 Giugno 1870

Deputati: Spallucci, Berti, Pioniaci, Alfieri,  
Marquise, Marquetti, Caracciolo -

Spallucci - annunzia farsi il cap di distribuire il  
lavoro in due parti, e spallucci formula due  
Commissioni, una per la legge che riguarda  
l'annunzio, Caracciolo Marquetti, l'altra per la legge  
che riguarda l'annunzio de' stati -

Alfieri vorrebbe due Commissioni anche nella  
prima legge

Pioniaci sostiene la proposta Spallucci, e Caracciolo  
Marquetti aggiunge che i lavori concernono  
un del lavoro del Comune -

Alfieri ademisce -

Resta approvata la proposta de' Spallucci -

Berti propone che si formi un comitato de' quattro  
o al almeno per l'ordine de' lavori -

Caracciolo la comitato dice che non si deve fare  
una Commissione, ma fare alcune modificazioni -

Alfieri sostiene che la Commissione de' lavori  
non deve essere, spende anche l'ordine  
de' Comitato nelle ordini de' lavori  
già - nell'ordine si potrebbe nel caso de' lavori



Proposte e Questioni sulle verti della Dipen-  
danza del Comitato -

Dritto e Cognita Elettorale

- 1° Conviene allargare la Base Elet-  
torale diminuendo il censo?
- 2° Conviene accordare l'elezione  
stessa alle donne?
- 3° nel caso affermativo con  
quali condizioni e in qual  
maniera?
- 4° Più vantage per provincia o  
per circoscrizione di scheda da dar  
non vaglia o non paga on  
Dove ai Comuni?
- 5° Chi debba giudicare delle qui-  
sioni Elettorali il Parlamento  
attivo, il potere Elettorale ed  
il potere giudiziario?
- 6° Più applicarsi un sistema unico?

(Del Comune)

- 7° Stante la diversità dei Co-  
muni in Italia è opportuna  
una classificazione di Comuni?
- 8° Si possono obbligare i piccoli  
Comuni a riunirsi in un solo  
Comune, o piuttosto in un con-  
sorzio di Comuni, vedendo però

fra loro disegni? In alcuni  
Comuni è necessario costituire  
il distretto di piccoli Comuni  
in con una rappresentanza  
distrettuale, oltre di quelle Mu-  
nicipali di ciascun Comune?

- 9° quale il numero dei Consi-  
glieri?
- 10° In qual tempo è più oppor-  
tuno stabilire le sessioni ordi-  
narie?

11° ~~Per~~ Per le provincie  
nuove o bisogne l'autorizzazio-  
ne governativa?

12° Il Sindaco deve essere elet-  
tivo o in che modo?

13° Dopo il Sindaco Elettivo qui-  
siti per delegazione legislativa  
e per riscrittura delle funzio-  
ni d'ufficiale del governo?

14° Quali attribuzioni fossero  
deputate o delegate al  
Sindaco eletto fuor d'ora  
della Repubblica americana?

14<sup>o</sup> La pubblica istruzione può essere affidata al Sindaco e fino a qual punto?

15<sup>o</sup> È utile affidare ad un Consiglio comunale, o ad un Consiglio di amministrazione, o ad un Consiglio di amministrazione del governo le funzioni di ufficio governativo?

16<sup>o</sup> È utile nominare in ciascuna Comune o nei Consigli di Comuni un Agente governativo?

17<sup>o</sup> Al sistema del Sindaco nominato dal governo, ed a quello del Sindaco elettivo, può sostituirsi il sistema della terra?

18<sup>o</sup> Il Sindaco deve essere il Presidente del Consiglio Comunale?

19<sup>o</sup> Qual è la vigilanza a quale è la capitolata sulla più Comune?

20<sup>o</sup> Se la vigilanza resta affidata come di diritto al governo, è egli necessaria una tutela?

21<sup>o</sup> Se si ammetta la necessità di una tutela della gestione affidata si su tutti o su di alcuni Comuni minori? Ed in tal caso a chi debba affidarsi?

22<sup>o</sup> Può la tutela supplirsi con un sistema di maggiori garanzie nella formazione dei Consigli Comunali, con

una maggiore pubblicità degli atti comunali, ed infine con un sistema di responsabilità effettiva reale degli amministratori, e infine col mezzo dei ricorsi di contestazione ed agli amministratori?

### Della Provincia

23<sup>o</sup> È necessaria l'esistenza della Provincia come corpo morale amministrativo?

24<sup>o</sup> Convien pubblicare alla Provincia un corpo di Comuni volontari ed obbligatori per i bisogni comunali?

25<sup>o</sup> Qual è il modo di eleggere i Consigli Provinciali?

26<sup>o</sup> Qual è la rappresentanza effettiva della Provincia? È il Sindaco di ogni ed in che modo detto?

27<sup>o</sup> Il Presidente del Consiglio Provinciale può essere onorario presidente della Rappresentanza effettiva della Provincia?

28<sup>o</sup> Convien affidare alle Autorità della Provincia alcuni funzioni pubbliche, come per esempio l'istruzione secondaria?

17  
Della incompatibilità -

29° Quali la incompatibilità  
per poter essere eletto  
deputato?

30° Quali la incompatibilità per  
essere Sindaco, Deputato  
Provinciale &c.?

---

4° Art. Il domicilio è una  
dignità dell' eletto ed attivo e  
passivo?

22° Art. È necessario legge  
contro un funzionario con  
manifestazioni di cui all' art. 2  
8 della legge -

1° Conviene allargare la base elettorale diminuendo il censo?

Si ammette il principio di poter concorrere all'elezione di quei paesi con qualunque censo <sup>piuttosto</sup> e già ammesso nel Comune da proprietà circoscritta come Cens. del Decennio?

2° Conviene accendere l'elezione altris etc. Decreti?

La buona quando paga un voto per base di cui in tal caso un voto è eletto

3° Nel caso affermativo con quali condizioni e in qual maniera?

nelle steps made come gli eletti mascolti -

4° Può valere per procura o per invito di scheda e di non voto o non pagare o dare ai Consigli -?

Si può e praticare il diritto di elettorato anche per forza minore, che per scheda pura e quantitate e non di una rappresentazione

5° Cij. Il Decennio è condizione dell'elezione altris e proprio?

non è necessario al Decennio il ciclo, solamente bisogna che la quota necessaria per concorrere all'elezione si paghi almeno ~~due~~ si versi nel tempo o si vada a spendere il diritto elettorale -

1<sup>o</sup> Qual è il numero dei - si accetta la diffinizione  
Complessi?

di cui si accetta  
il Complesso di struttura  
si rimanda alle questioni  
della storia logica del  
frutto.

10<sup>o</sup> In quale tempo è più opportuno  
risparmiare l'ordine  
ordinario

11<sup>o</sup> Per le parti straordinarie  
bisogna l'ordine  
ordinario

12<sup>o</sup> Il numero deve essere  
eletto per il modo



Proposte ed appunti al progetto di legge  
 sull'annessione dei Comuni di Prose  
 sviluppate nel Comitato Privato della Camera

- 1<sup>o</sup> Proposte Dell'on: Alfieri
- 2<sup>o</sup> id: Dell'on: Melipani
- 3<sup>o</sup> id: Dell'on: Scarpini
- 4<sup>o</sup> id: Dell'on: Novelli
- 5<sup>o</sup> id: Dell'on: Donati e altri
- 6<sup>o</sup> id: Dell'on: Brunetti
- 7<sup>o</sup> id: Dell'on: Lajolo
- 8<sup>o</sup> id: id: id:
- 9<sup>o</sup> id: id: id:
- 10<sup>o</sup> id: Dell'on: Morpurgo ed altri
- 11<sup>o</sup> id: Dell'on: Villa Bonini
- 12<sup>o</sup> id: Dell'on: Petrucci
- 13<sup>o</sup> id: Dell'on: Lajolo
- 14<sup>o</sup> id: id: id:
- 15<sup>o</sup> id: Dell'on: Cancellieri
- 16<sup>o</sup> id: Dell'on: Piffetti
- 17<sup>o</sup> id: Dell'on: Lajolo
- 18<sup>o</sup> id: Dell'on: Di Sombuy e Lajolo
- 19<sup>o</sup> id: Dell'on: Morpurgo ed altri
- 20<sup>o</sup> id: Dell'on: Borriquetti

Proposta di aggiunte al progetto di legge n. 12  
 Modificazioni alla legge provinciale e comunale  
 \_\_\_\_\_ 20. Marzo 1865 \_\_\_\_\_

Propongo che la giunta dei nominati  
 si dal Comitato Privato  
 sia invitata ad esaminare,  
 a complemento della pro-  
 posta ministeriale:

1.<sup>o</sup> Se convenga separare le fun-  
 zioni che il Sindaco eserci-  
 ta come ufficiale del go-  
 verno da quelle di capo  
 dell'amministrazione co-  
 munale? Queste ordinarie  
 e ripetitive tra il sindaco  
 e gli assessori unicamente  
 in vista di una migliore  
 esecuzione dei servizi lo-  
 cali e di una vera e  
 efficace responsabilità  
 dei singoli magistrati;  
 quelle affidare ad un com-  
 missario scelto dal governo  
 per uno o più comuni, o,  
 dove i distretti venissero  
 istituiti, per ciascun di-  
 stritto, fra le così dette vo-  
 tabilità locali di censo,

V.

capacità e?

2.° Se non opportuna l'istituzione dei distretti, o consorzii permanenti di comuni rurali, determinate dalle condizioni di topografia e di popolazione, nonché dalla natura dei servizi pubblici su loro dovrebbero essere attribuiti, specialmente la viabilità intercomunale, la ripartizione ed esecuzione dell'imposte, quale ne dovrebbe essere l'amministrazione esettiva?

3.° Se piuttosto che l'approvazione della deputazione provinciale o del prefetto una garanzia contro la prodigalità delle amministrazioni comunali non s'abbia <sup>azione</sup> a creare nell' <sup>ordinamento</sup> ~~dei contribuenti~~ <sup>dei contribuenti</sup> ~~dei maggiori imposti~~ nella deliberazioni che portano eccedenza alle entrate ordinarie del comune e non si riferiscano a spese obbligatorie.

4.° Se, istituiti i distretti, ed approvate le garanzie di cui al numero precedente, non si

102  
faccia più luogo a tutela pro-  
priamente detta né per parte  
della Deputazione Provinciale,  
né per parte del Prefetto, quin-  
di a questi possa essere devo-  
tata la mera vigilanza so-  
pra tutti i magistrati loca-  
li per l'osservanza della  
legge rivestendo rimpiuto  
ad essi la qualità di Com-  
missario del Governo, o  
quasi di Pubblico Ministro.

5.° Se la Deputazione Provinciale,  
in coerenza alle precedenti  
proposte, debba essere uni-  
camente il magistrato  
esecutivo dell'amministra-  
zione dei servizi di loro  
natura provinciale e qua-  
lificate tali dalla legge?

6.° Se taluni servizi pubblici e  
segnatamente quelli del-  
l'istruzione secondaria,  
superiore e scientifica non  
siano da affidarsi più  
opportunitamente alle Cit-  
tà che alle Provincie, ri-  
servando solo a queste i  
mezzi necessari di vigilan-  
za nel caso che concorrono

alle spese di quei servizi me-  
desimi?

7. Quali norme possono rendere vera ed  
efficace la responsabilità  
dei singoli magistrati elet-  
tivi, e tutelare i cittadini  
contro gli abusi del potere  
e le prevaricazioni nell'adem-  
pimento delle loro funzio-  
ni?

Carlo Alfani

2.<sup>o</sup> # I

Il sottoscritto propone che venga  
raccomandata alla giunta le seguenti  
questioni non contemplate nella presente  
legge, affinché le prenda in esame


1.<sup>o</sup> Se sia il caso di ~~proteggere~~ stabilire  
una ~~rete~~ differenziale tra i grandi ed i piccoli  
comuni —

2.<sup>o</sup> Se sia il caso di ampliare il  
diritto elettorale nei casi di diminuzione del  
censù —

3.<sup>o</sup> Se possa adottare il sistema  
di votare per persona o per voto scritto

4.<sup>o</sup> Se sia necessario ed utile pro-  
lungare le epoche e la durata delle ses-  
sioni

5.<sup>o</sup> Se sia il caso di coordinare ed  
ampliare il sistema d'imposte Munici-  
pali e Provinciali, modificando gli' artt.  
118 e 119 della L. C. —



7

32

Legg. Cant. — Navigazione

Art. 13 — Governo del Commercio...

Art. 14. — Il Comune che non ha una popolazione  
apprezzabile spedisce <sup>impiegato</sup> a monte un agente, che  
non profitti ~~di~~ <sup>di</sup> ~~nessun~~ <sup>nessun</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~comune~~ <sup>comune</sup>, che si trovi in grado di  
segnalare la necessità e la convenienza  
Per altro Comune fornito di tali elementi dovrà  
per decreto reale essere nominato, previo il  
parere del Consiglio locale, un agente a scelta  
sulle condizioni.

Art. 15 — Sua istituzione. —

Art. 16. — I Consigli locali sono eletti dai cittadini  
che hanno 21 anni compiuti, che godano dei  
diritti civili e che pagano almeno la. al  
minimo. Municipale per contributo. di  
di qualunque natura.

Art. 48. - Il sindaco sull'istesso

per un oggetto particolare, che osservando  
che l'ordinamento de' suoi uffici al detto  
suo giorno prima.

Art. 49. - Allinea 7. e 8. - Sono per gli uffici della

del Consiglio Comunale tutti gli uffici di  
per la gestione degli affari del Comune  
o della sua gestione, come pure gli uffici  
dei procuratori, quando questi ne fossero  
qualche ufficio di servizio di legge, in modo  
che in ogni caso i conti procuratori e con  
suntori prima di essere ammessi al servizio  
pubblico.

Art. 50. - Nell'inciso dell'ultima sezione

1. agli uffici  
2. alla nomina ed alla riforma degli impiegati

Venerabili



1890

Emendamenti agli  
articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
e 26 della legge comunale e provinciale.

Art. 1.º Ogni cittadino italiano  
che sa leggere e scrivere a 18  
anni si elettore, a 21 anno è  
eleggibile

Art. 2.º In tutte le leggi e atti  
concernenti l'esercizio del diritto  
elettorale, <sup>(ambato)</sup> sotto il nome di eletto-  
re debbano comprendersi anche  
le donne che ne hanno la ca-  
pacità

Salvatore Morelli

Il sottoscritto propone che la Commissione  
sia incaricata di studiare un modo per il  
quale sia data alle Province nelle elezioni  
amministrative l'occasione di indire elet-  
torali dove mirando i loro rappresentanti  
o mandati -

# Fossa

*[Signature]*

Berti

Confadini

Groppi

Casati

# Nighi Foggiore

60

Il Comitato debba  
ammettere al voto le donne nelle  
proprie e nelle stesse condizioni come  
richieste dalla legge per gli uomini  
con facoltà di esprimere il loro voto  
a mezzo di mandatarie speciali

Brunetti

70

Il Com. Stat. ammettendo  
che il diritto elettorale amministrativo  
sia già esteso anche alle  
donne, commette alla  
Giunta Provinciale le installazioni.

Attestato

Lagano

2. Raccomanda alla  
2. riempire lo studio  
17. modo di usare il  
18. altro alle donne  
mediante scheda seguita  
19. esempio di altre elezioni.

20. vacare

appunt

Atto 2.

8°

La Es

Il Comitato, ritenendo essere materialmente impossibile che nella sessione attuale si compiesse la riunione e del tesarione

Del progetto di legge, considerando che tra le riforme proposte alcune hanno carattere d'urgenza, mentre le altre possono attendersi a tempo più utile; delibera che al governo si prenda il progetto di legge presentato dal ministero si sostituisca il seguente e passi all'ordine del giorno -

ritirato

Lanary

Art. 97. - ~~stipendi~~  
Art. 1°

Gli art. 97. e 98 sono appresi aboliti.  
Ad essi viene sostituito il seguente

Art. 97. - Il sindaco è capo dell'Amministrazione  
municipale.

La nomina del sindaco è fatta dal  
Comitato Comunale, scegliendo  
tra i consiglieri: deve in ogni  
caso aver compiuto i 25 anni, e può essere confermato  
se conserva la qualità di Consigliere.  
Art. 2°

Il numero del Vice è anticipato di uno.  
Per gli art. 103, 104, 105, 106  
il primo capoverso ~~è~~ stabilito nell'art.  
precedente.

Loppo.

102

10-47

aj 98. La somma del sindaco è fatta  
dal Re fra i tre consiglieri proposti  
a quest'ufficio dal Consiglio comunale.  
le.

~~reppiat~~

Morsurgo

Member

~~Carlo...~~



112

219

Il libro scritto proprio da me  
di volume tutt'ant. 98, 100 e che non  
hanno stampa gli ant. 103, 104, 105

W. M. ...

reprint

100  
101  
102  
103  
104  
105

Il Comitato incarica la commissione,  
 che sarà nominata di ~~alcune~~ <sup>alcune</sup> ~~proprie~~  
 proprie, in surrogazione degli articoli 108,  
 108 e 109, sino all'art. 109 — alcuni articoli,  
 in quali tolti al Sindaco, ed al Comune  
 quelle attribuzioni, che sono meramente  
 governative, e si suppone che si provveda  
 affinché le medesime possano essere affidate  
 dal Governo ad altra persona, la quale dimora  
 nel Comune

(firmato P. A. Tassari)

Approvato

Illusione d'ordine sull'art. 137

137

Il Comitato ritenendo che le attribuzioni del Prefetto di Ponte alle Anni in materia comunale, debbono limitarsi giuricamente a vigilare per la esecuzione delle leggi; ritenendo che gli atti di pura amministrazione comunale spuggono alla competenza della Autorità governativa, <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>mandata</sup> ~~mandata~~ <sup>alla disposizione dell'art. 145.</sup> ~~all'opere del Comitato per l'art. 137~~ e sequenti, ~~per il titolo, sotto cui~~ ~~verrebbero i principi di sopra~~ ~~esposti, e posta all'ordine del~~ ~~giorno~~

approvato

Larraro

142 - 110

Il Comitato limitando  
la prerogativa al primo  
grado della tutela amministrativa,  
rimanda il resto degli  
attributi alla Giunta che  
non si sa se passa all'ordine  
del giorno

approvato  
Lazzari

Costa ogni ingerenza della diputazio-  
ne Provinciale nell'Amministrazione dei Comuni  
e Provingi, che siano soggette al

l'approvazione del Tribunale Civile

le deliberazioni che riguardano

- 1° Alienazione o diminuzione di patrimonio
- 2° Contrattazione di prestiti
- 3° Locazione e conduzione oltre i nove anni
- 4° Bilancio di bilancio oltre un quinquennio
- 5° Regolamenti d'uso e di amministrazione  
dei beni del Comune e delle istituzioni,  
che il medesimo amministra, in caso di  
opposizione degli interessati -

Cancelliere

11/12/1871

16<sup>o</sup> .

Il Comitato incaricato la giunta  
di studiare se alla Tabella delle Dipendenze  
Può della stessa categoria possedere  
la ripulzione del Distretto, o se un  
amministratore debba venisse altri,  
benche l'esperienza dei servizi pubblici  
locali che interessano più comuni  
funzioni, e per quali i Comuni  
civili non offrono sufficiente  
garanzia se all'interesse generale  
della Nazione si ai diritti tanto  
deho. Lato che dei privati.

Papetti

196

Il sottoscritto prof. em.  
che negli anni 186 e 187 venne scelto  
fuide il seguente

I consiglieri provinciali sono eletti  
da tutti gli elettori comunali della provincia  
e figurano in lista —

23

~~reppinto~~ Laganuz

187

Propongo l'abrogazione dello  
Art. 157

Di Lamberti  
20/3



19<sup>o</sup>

Il Presidente della Repu-  
blica è eletto dal  
Congresso Nazionale

Shirley  
Lucas

Edgewood

1. raccomandando alla Commissione provinciale  
di fare per disegno di legge per la Provincia  
e per Comuni, di fabbricare in modo di disporre  
dell'art. 176. n. 4. In eliminando il tutto  
che il Consiglio provinciale si occupi sulla  
stabilitamente dei Consigli per via  
comunali, e rinnovare così ogni autunno  
fra la ass. comunale e quella dei  
Consiglieri Provinciali

Raccomandazione Barzagli

alla Commissione

Nobili

Schede d' Donne in Japon  
classificate da Belli -

Alfabet

Donne si' Laureate, ma e' capi:

ne -

Donne Regine, ma e' capi -

3.° Indici non fanno nella  
Costituz.

Primo multa e pignorami  
Reali

Codice Civile pignorami  
per i registri di ipoteche civili

art. 109 lettera del Governo  
contro il Comune -

Contraddizione del privilegio  
elitivo -

flagrante -

villa passiva -  
art. 105 - e 108 - app

Codice - furti di quilibet -

Reali Camerali - i pignorami  
reati per nelle grandi 'ipoteche'  
nei Reali carabinieri

Uffizi vespali Sup. Cont.

Lezioni del P. Ben.

Bonaparte nel dir che voglia  
governare in ogni caso ma

finora bisognando legge -  
ora cambiate cost -

due ordini d'idee -

ordine legge che è eletto con più d'istituzioni  
capi leggi usate - Consiglio Camerale Consiglio  
Prov. Deputati Prov. capi Deputati al Par-  
lamento - capi consiglio d'istituzioni, capi govern-  
to - governo si governato con reggi di singolarità  
del corpo o parte come significanti - con nomi  
d'istituzioni o proprii -

Capi leggi d'america, e di Inghilterra -

Belgi e Danimarca e Monaco - 1848 - 1849 -

Scelta con contenzione - scelta la legge

permanentemente fra il governo e il consenso per

che si permette che la maggioranza del consiglio

che dopo il primo se eleggerà un altro con

un proprio <sup>il sistema francese</sup> -

gli eletti al consiglio come proprii e contenzione

che altri vogliono governare - quando i

consigli governano -

anche Inghilterra in alcuni paesi e

inglesi - affari - responsabilità per parte  
non bisogna avere diffidenza, cioè che si possa della  
regia e la fiducia nei consensi che per le parti d'ordine



Briefve uipen' elcurato elletare  
ha funzioni governative -

1° Consiglio Provinciale all' Consiglio di  
Leve

2° Commissioni di vicery mobile d'In-  
per governative

3° Giurati

4° Presidente Consiglio Leve in consiglio  
del detto Prefetto -

5° Delegati in consiglio sindaco  
per delegazione sindaco -



(Gaeta) Marano 9 Maggio 1870

Onorevole Signore

Per uno intero decennio, che il sottoscritto esercita la carica di Sindaco, ebbe a sperimentare la più sconvenevole gara, tra i capoluoghi de' Comuni e le relative frazioni; allorchè si è trattato di deliberare cose che interessavano le frazioni, come istruzione elementare, opere pubbliche, igiene ecc: gare che finirono sempre col rimaner concubanti i diritti delle frazioni.

Se colla nuova riforma sulla legge Comunale e Provinciale, potesse comprendersi qualche articolo, che tutelasse i diritti delle frazioni; cioè che qualora trattasi di deliberazioni, che interessano specialmente

le frazioni, abbenchi venissero rigetta-  
te dalla maggioranza del Consiglio,  
potranno gli interessati portarne  
ricorso all' Autorità Tutoria, alla  
cui decisione dovranno i Comuni  
più sottostare. Il sottoscritto crede  
che si riparerebbe la piaga del mu-  
nicipalismo, che tanto ci agita in  
Italia; ed i diritti delle frazioni  
rimarrebbero tutelati a fronte  
della prepotenza di Capoluoghi e  
Comuni.

Si prega accogliere una preghiera  
abbenchi male espressa, ma che  
fu il frutto di dura esperienza.

Devotissimo

Carlo Filoga Sindaco



7-8-

Si ammette il ~~Comune~~  
~~di~~ l'autonomia di  
di cui, ~~fu~~ a del  
pepper s'istituisce il Comune  
d'istituto concesso dalle  
di piazze comuni fino a  
popolo di con una  
per l'acquisto ovente con  
popolo -

12- ~~to~~ ~~to~~

1<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> 2<sup>a</sup> meta più con  
regime aperto  
3<sup>a</sup> qualunquè numero  
con perfetta libertà di  
quili - ~~Comune~~ -

anche in Francia si sono adoperate  
u -

Ministri non è sporcizia di soldi in  
tempo come facciano i sottiletti - Ci  
si rammenta a questo dice fuor di  
nel suo libro a proposito della decadenza  
del 1848 government

incorrucenti pagate bulgari -  
dipinzioni di Lindau, conflitti fra  
due autorità locali - impigriti da chi  
dipendera, da chi quindri - dove l'ufficio  
dell'incornata governativa -

uffici non di grande importanza, non  
concorrenza o per altro, onde più  
fanno nell'ufficio come con corriere  
l'istore -

Per divisione di uffici non è che  
accensione - un miglior modo - Vorrei poter  
dipendera il rappresentante locale dall'agente

governativo - C'è quest'ultimo  
non avrebbe influenza nella ele-  
zioni - Scopo

Scopo - preparato - preparato tutto ai comitati  
ufficiali di P. S.

Principi amministrativi fatti dal Sindaco  
elettore, perché nell'interesse dell'uni-  
versità, tali per attribuzioni di preparato  
spiega allegri, opere, opisti, veglanti -

Perché non affidarli ai comitati elettore? un  
vi è responsabilità di affidare attribuzioni governative,  
ma deputati in altri paesi vi - non si

per opere perfette dirigere attribuzioni,  
non si trovano facilmente quasi fa-

venire per P. S., e questo permis-

si è operato nei delegati governativi  
avogamento - non mai gratifi-

cazione, opere le prendere l'ombreg-  
ce -

7/8

Modificazioni alla Legge  
Comunale e Provinciale  
del 20 Marzo  
1865

Disposizioni da sostituirsi, o da  
aggiungersi agli articoli indicati in margine

Titolo II

Capo II.

Delle elezioni

(Legge Comunale e Provinciale)

art. 36

Il Tribunale di Vicenza presumerà  
sui richiami impugnati nell' art. 34  
nei cinque giorni da quello del loro  
ricevimento, qualora essi siano proposti  
dall' individuo stesso che s' ha interesse,  
o dal suo mandatario, e nei cinque  
giorni dopo spirato il termine prefisso  
dall' art. 35, dove siano fatti dai terzi  
o d' ufficio; le decisioni saranno moti-  
vate e notificate agli interessati.

art. 37

Entro i termini di cui nell' articolo pre-  
cedente, il Prefetto aggiungerà alle liste  
quei cittadini che dimostrano avere la  
qualità dalla legge richiesta, e quelli

che fossero state autodeclamate omesse,  
e inevitabilmente cancellate:

Non cancellerà nello stesso modo, se au-  
torità non lo furono dal Consiglio Comunale:

1° Gli individui che si sono defunti;

2° Quelli la cui iscrizione sulla lista  
sia stata annullata dalle autorità  
competenti;

3° Coloro che avevano incorso la perdita  
delle qualità richieste;

4° Quelli che fossero stati infetti,  
inevitabilmente, non ostante che la loro  
iscrizione non sia stata impugnata.

art. 38.

Alle liste deliberate dai Consigli Co-  
munali, o approvate dal Prefetto, non  
si faranno, sin alla revisione dell'an-  
no successivo, altre variazioni, fuori di  
quelle che fossero ordinate per disgrazia =  
mente, o che siano l'effetto di morte  
degli elettori, o di perdita dei diritti  
civili, da esse incorse in virtù di  
una sentenza passata in giudicato.

art. 39.

I Comuni ed i privati possono ap-  
pellarsi dalla sentenza del Tribunale  
alle Corti d' Appello, da cui dipende  
il Comune, entro il termine di giorni  
dieci dall' intimaione della medesima.

Quando la decisione del Prefetto

anche rigettato una domanda d'inscrizione  
nella lista elettorale proposta da  
un terzo, l'azione non potrà intentarsi  
che dall'individuo del quale si sarà  
chiesta l'inscrizione.

art. 40

La causa sarà decisa sommariamente  
ed in via d'urgenza, senza che sia  
d'uopo del ministero di procuratore o  
d'avvocato, e nella relazione che ne  
verrà fatta in adunanza pubblica dall'uno  
dei Giudici del Tribunale, o in con-  
siglium della Corte, sentita la parte  
ed il suo difensore, e sentita pure il  
pubblico ministero nelle sue ~~conferenze~~  
orali.

art. 41

Una copia dell'istanza avanti il  
Tribunale del circondario, o del ricorso  
d'appello, nel termine di tre giorni  
dalla rispettiva loro presentazione, verrà  
depositata nell'ufficio del ministero  
pubblico presso il Tribunale, o la  
Corte, dal quale sarà trasmessa al Prefetto.

Questa inserirà detta copia al con-  
siglio comunale, per la trasmissione  
al ministero pubblico di titoli e do-  
cumenti che uiderà opportuni allo  
schiarimento di fatti.

I titoli e documenti saranno



Depositate sulla Segreteria del Tribunale  
La Della Corte, che gli interpreti ne  
prendano visione e saranno poi unite,  
agli atti.

art. 42. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte  
provvederà a termini dell'articolo 40.

art. 43. L'istituzione del giudice, nel termine  
indicato all'art. 36, contro la decisione,  
per cui un eletto sia stato cancellato  
dalla lista, ha un effetto sospensivo.

art. 45. La Giunta Municipale farà eseguir  
sulla lista le rettificazioni indicate  
in virtù di sentenze proferite nelle  
forme prefitte negli articoli che precedo-  
no, sulla rettificazione che ad essa  
non sarà fatta.

---

## Capo V.

### Del Sindaco

art. 97. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

art. 98. La nomina del Sindaco è fatta dal consiglio comunale e fra i consiglieri,

nella adunanza del consiglio e della giunta;

4° Esegue tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6° Provvede all'esecuzione dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni uffiziarie secondo il disposto della legge;

8° Rilascia attestati di motuista pubblica, stati di famiglia, certificati di nascita; compie gli altri atti comunali attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati espressamente alla giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° Sovrintende a tutti gli uffizii istituiti comunali;

11° Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° Assiste agli incauti suocenti nell'interesse del comune.

art: 103

- Il Sindaco è inoltre incaricato
- 1° Della pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni governative;
  - 2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;
  - 3° Di sorvegliare a tutto ciò che possa intorpidire l'ordine pubblico;
  - 4° Di provvedere alle regole tenute del registro di popolazione;
  - 5° Di informare le Autorità Superiori di qualunque evento intorpidente l'ordine pubblico;
  - 6° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

art: 104

Spetta pure al Sindaco  
Di addizionare agli atti che, nell'interesse dell'ordine pubblico, dell'ordine e della pubblica moralità, gli sono commessi dalle leggi e dai regolamenti;  
Di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di pubblica sicurezza;  
Ed in tutte queste cose di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione generale in cui fossero incorsi.  
La nota di quanto sopra è resa esecutoria dal Prefetto, surrogo l'interessato, ed è rimessa all'efattore che ne ha

la riscossione nelle forme e nei modi =  
leggi speciali Determinate dalle leggi.

art. 105

Nei Comuni divisi in borgate e  
frazioni il Sindaco potrà Delegare le  
funzioni, di cui all'articolo 103, nelle  
borgate, o frazioni dove, per la locata=  
zione del capoluogo, o per la diffi=  
coltà delle comunicazioni, lo veda utile,  
ad uno dei consiglieri e in difetto ad  
altri fra gli elettori in quella residente.

art. 106

I Comuni superiori a 60,000 abitanti,  
anche quando non siano divisi in borgate  
o frazioni, potranno deliberare di essere  
divisi in quartieri, nel qual caso  
competerà al consiglio comunale la  
facoltà di Delegare le funzioni di Sin=  
daco, di cui negli articoli 103, 104 e 105,  
e di approvare degli aggiunti propi fra  
gli eleggibili.

art. 107

Nelle borgate o frazioni che avranno  
patrimoni e uffici separate, a tenore  
degli articoli 93 e 96, risiederà un  
Delegato del Sindaco. Esso sarà scelto  
fra i consiglieri, od, in difetto, fra  
gli eleggibili delle borgate o frazioni.  
Esprimerà le funzioni attribuite agli  
articoli 103, 104 e 105. Farà osservare  
le deliberazioni del consiglio (e della)

giunta. Nella sessione di primavera  
farà relazione sulle condizioni e sui  
bisogni delle borgate o frazioni. Questo  
rapporto verrà trasmesso al Prefetto  
per l'effetto degli articoli 135 sino al  
136

art. 109.  
+ o maneli si sono velle  
+ un carica,

Il Sindaco che non compie gli obblighi  
imposti dalla legge + si è richia-  
mato dal Prefetto.

Lo presiste nel non adempire all'uf-  
ficio suo, può essere da questo sospeso.

Il Prefetto deve immediatamente re-  
ferire al Ministro dell'Interno, il  
quale può provocare la destituzione  
sentendo il parere del Consiglio di Stato.

articolo aggiunto

Il Sindaco destituito non può essere  
ricetto se non dopo che sia trascorso  
un triennio dalla destituzione.

La sospensione decretata dal Prefetto  
si intenderà usata di pieno diritto  
se entro tre mesi il Ministro dell'In-  
terno non avrà emanato alcun prov-  
vedimento.

articolo aggiunto

La qualità di Sindaco si perde per  
le stesse cause per le quali si perde  
quella di Consigliere comunale.

articolo aggiunto

Le disposizioni susseguenti inteso all'opposizione

del Giudice, di lui ritaliano, soppressione  
o Destituzione, nonché sulla perdita o sul-  
la qualità di Giudice, sono anche ap-  
plicabili agli apografi ff. di Giudice.

art. 110

Il prescritto dall'articolo 8 della  
legge comunale non si estende al  
Giudice.

## Titolo II

### Capo VII

Delle deliberazioni dei Comuni soggette  
all'approvazione del Prefetto

art. 137

Sono sottoposte all'approvazione del  
Prefetto le deliberazioni dei Comuni  
che riguardano:

- 1° L'alienazione d'immobili, di titoli  
di debito pubblico, di semplici titoli  
di credito e di azioni industriali,  
nonché la costituzione di debiti e la  
contrattazione di prestiti;
- 2° L'acquisto di azioni industriali  
e gli impieghi di danaro, quando non  
si volgono alla compra di stabili o  
mantenuti con ipoteche, o verso la cassa  
dei Depositi e prestiti, ed all'acquisto  
di fondi pubblici dello Stato o di terreni  
del tesoro;
- 3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

(art. 128)

4.° Le spese che si uolano i Comuni  
oltre unque anno.

5.° I Regolamenti d'uso e d'ammis-  
sione dei buoi del comune e  
delle istituzioni che il sindaco am-  
ministra in caso d'opposizione degli  
interessati;

6.° I regolamenti dei Paggi e delle  
imposte comunali;

7.° I regolamenti d'igiene, di pubblica  
e polizia locale attribuiti dalla legge  
ai Comuni.

Il Prefetto trasmetterà al competente  
Ministero copie dei regolamenti da lui  
approvati e che siano relativi alle  
materie di cui ai No. 6 e 7. Il  
Ministero, udito il Consiglio di Stato,  
può annullarli in tutto o in parte, in  
quanto siano contrarii alle leggi e ai  
regolamenti generali.

art. 129 -

Sono per approvate dal Prefetto le deli-  
berazioni dei Consigli Comunali che  
riguardano:

1.° L'introduzione dei pedaggi;

2.° Le deliberazioni dei Consigli comu-  
nali che aumentano l'imposta, ove  
siano reclami di contribuenti che infieci-  
paghino il Decimo delle contribuzioni  
dette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato

venti giorni prima che la deliberazione sia  
rappresentata di fronte al pubblico.

Il Prefetto provvede, specificando le  
spese, delle quali venga l'approvazione.

art: 140

Nei casi di negare o sospendere le  
approvazioni richieste dal precedente  
articolo, il Prefetto in forma consensuale  
ai consigli comunali li motiva e,  
sulle repliche date dai municipi, pro-  
cederà alla decisione.

Potrà ancora ordinare a spese del  
comune le indagini che viderà necessarie.

art: 141

Spetterà però al Prefetto, presso il  
parere della Deputazione Provinciale,  
1° Di fare d'ufficio nel bilancio del  
comune, edite il consiglio comunale  
le allocazioni necessarie per le spese  
obbligatorie.

(art: 142)

2° Di provvedere in ogni caso in cui  
la giunta comunale non espedisca i  
mandati, o non dia espletamento alle  
deliberazioni approvate, ovvero essa od  
il consiglio comunale non compiranno  
le operazioni obbligatorie per legge.

art: 143

Contro le decisioni del Prefetto i comu-  
nali potranno ricorrere al Go-  
verno del Re, il quale provvede con Decreto  
Reale, presso il parere del Consiglio di Stato.



art: 144

Il Consiglio comunale può autorizzare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, ed anche ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Prefetto, nella cui giurisdizione è posto il comune.

abina aggiunto

Il Prefetto pronuncia, previo il parere del Procuratore del Re.

L'autorizzazione non è però necessaria se il Consiglio comunale è convocato

in giudizio ed intende opporsi alla domanda dell'attore.

Il Prefetto, sul parere del Procuratore del Re, obbliga, ove d'uopo, un Comune a sostenere l'interesse del patrimonio comunale.

(art: 138)

Spetta alla Deputazione Provinciale l'approvazione sui cambiamenti nella classificazione delle strade e dei progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del finis civile della provincia, a termini di legge.

### TITOLO III

#### Capo II

#### Del Consiglio Provinciale

art: 156.

Il numero di consiglieri di ciascuna provincia è ripartito fra i circondarii componenti la provincia in proporzione.

della loro popolazione; le frazioni giurano a favore dei circondari di minor popolazione.

art: 157 I Consigli Provinciali sono eletti, da tutti gli elettori comunali dei circondari a scrutinio di lista. Essi puri rappresentano l'intera provincia.

art: 156 Il Consiglio Provinciale delibera, a termini di legge,  
1° Sulle modificazioni proposte alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;  
2° Sulle modificazioni in introduzioni nella classificazione delle strade nazionali disposte nella provincia;  
3° Sulle direzioni delle nuove strade comunali;  
4° Sulle stabilimento dei consorzi;  
E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Prefetto.

art: 162. Non possono essere eletti a consiglieri Provinciali quelli che non possiedono nella provincia, o che non si hanno domicilio, a meno dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati.

sull' articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza della provincia, gli impiegati dei loro uffici, coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale, o sieno nutriti dalla provincia, gli stipendiati della provincia, gli impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovano coperti dalle esclusioni di cui all' articolo 26 della legge comunale e provinciale in vigore.

Spetta al Prefetto, udito il Consiglio Provinciale, di fare d' ufficio sulla Bilancia Provinciale le allocazioni necessari per le spese obbligatorie, in caso di omissione, o rifiuto.

### Capo III

#### Della Deputazione Provinciale

art. 179

La Deputazione Provinciale è composta di membri sette dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di undici nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di nove in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sette nelle altre.

La camera formata di sette membri supplenti:  
in numero di quattro nelle provincie  
cuiusmodi le 600,000 anime, e di due  
nelle altre, per tenere il luogo dei  
membri ordinari assenti, o legitti-  
mamente impediti.

articolo aggiunto

La Deputazione Provinciale elegge a  
maggioranza assoluta nel primo  
Sintagma, o relativo nel secondo, il  
suo Presidente fra' suoi membri nella  
prima seduta successiva all' annuale  
sua convocazione.

In caso di assenza, o d'impedimento  
del Presidente, si fa le sue  
funzioni più anziano d'età, a parità di  
anni, il maggiore d'età.

art. 164-182

Il Prefetto, o chi lo rappresenta,  
può intervenire alle Sedute della De-  
putazione Provinciale, in qualità di  
comuniario del governo e fare le  
osservazioni che vide opportune, ma  
non ha voto deliberativo.

articolo aggiunto

Le convocazioni delle sedute Provinciali  
si faranno, almeno 24 ore prima, dal Pre-  
sidente notificate al Prefetto per avviso  
scritto, nel quale si indicheranno  
gli oggetti della convocazione.

articolo aggiunto Le deliberazioni della Deputazione Provinciale, e quelle relative alla esecuzione di provvedimenti, prima deliberati, nonché i ruoli delle citate provinciali, sono, a cura del Presidente, comunicate al Prefetto entro giorni tre dalla loro data.

Il Prefetto dà immediato riscontro del ricevimento.

articolo aggiunto Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono redatte nella forma e conformi alla legge;

Epo, se vede che non contengono alcuno dei dotti vizi, le rimanderà alla Deputazione Provinciale invariata di un semplice visto.

articolo aggiunto Le deliberazioni divengono esecutive, se il Prefetto non le avrà annullate né per l'una, né per l'altra delle cause succennate, entro il termine di giorni cinque da quello della comunicazione.

articolo aggiunto Saranno però immediatamente esecutive le deliberazioni d'urgenza, nel caso in cui esistente pericolo nell'interesse per dichiararlo, alla maggioranza di due terzi dei votanti.



franchi e li tutte estinte nelle  
provincie;

1864

2° Gli appaltatori di opere in. di. di. di.  
gruppi per conto delle provincie, dei  
comuni o degli istituti predetti, e inteso  
che, anche indirettamente, abbiano in be-  
nefici nelle imprese relative;

3° I fratelli, parenti ed affini nei gradi  
indicati nell'articolo 27;

4° I membri del Parlamento.

Di più per  
il fine di ~~confondere~~  
art. 250

4° ~~Il~~ ~~Parlamento~~ ~~non~~ ~~potrà~~  
basta la limitazione del termine della  
facoltà al governo di sopprimere e di  
aggregare comuni, o di disgregare le  
frazioni.

### Disposizioni dichiarative

art. 62 - alinea aggiunto  
Nell'intervallo tra la prima e la  
seconda chiamata si annoverano e  
notano gli elettori che sopravvanzano e  
nell'ordine cui si presentano.

art. 107 - alinea aggiunto  
Dovranno formarsi tanti bilanci e tante  
ruoli speciali di sovrimposta quante  
sono le frazioni.

art. 116 n. 19 così modificato  
19 - ... pel carcere mandamentale, per  
il servizio sanitario e edilizio e per  
la custodia dei detenuti.

art. 128 -

Le abbuoni, locazioni, gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo è giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all'asta pubblica alle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

aggiunti -

Il Prefetto può poter permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata, ed anche che le opere vengano eseguite ad economia.

art. 158

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Se i eletti in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottener per uno di essi entro il termine di otto giorni l'inscrizione alla proclamazione.

Se difetto d'opione l'eletto in più provincie si divide sul consiglio della provincia sulla quale ottiene un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale provvede all'assegnazione ai seggi.

stessa aggiunta

Se in tutte queste casi si procederà alle nomine di un nuovo consigliere nelle provincie e nei circondari in mancanza sostituendo quelli che, dopo gli uni, erano vacanti la vacanza. eletti, saranno raccolte rispettivamente il maggior numero di voti.

Se in questi casi, sia nella provincia, sia in un Circondario, si provvede alle nomine sostituendo quelli che, dopo gli uni, erano vacanti la vacanza. eletti, saranno raccolte rispettivamente il maggior numero di voti.



art. 161  
alcuna soppressa - Nelle Decisioni della Deputazione sub-  
lo obbligo di consiglio Provinciali  
potrà esser interposto appello alla Cort.  
che pronuncia definitivamente.

art. 174 - No. 6 modificato: - No. 6. per l'assunzione e per i  
comandi dei Carabinieri Reali, a nor-  
ma dei regolamenti di quest'anno.

art. 251 - alcuna aggiunta. Al qual termine dovrà osservarsi per  
i ricorsi in materia elettorale contro  
le Decisioni dei Consigli Provinciali,  
e delle Deputazioni Provinciali.

---

## Divisione del Territorio del Regno E Autorità Governative

art. 1. Il Regno si divide in Province,  
circondari e comuni.

art. 2. Il Prefetto ed il Sottoprefetto rappresentano  
il potere esecutivo nelle Province e nei  
Circondari cui sono preposti. — ~~Il Prefetto presiede il Consiglio Provinciale.~~

Alcune sole Prefette può essere  
assegnate in giurisdizione sopra una  
Provincia, purchè essa non sieno più  
di tre. Poichè se la loro popolazione,  
così riunite, non ecceda i 600,000  
abitanti.

articolo aggiunto

È fatto facoltà al Governo del Re  
di costituire, entro il termine di  
un anno dalla promulgazione di  
questa legge nuove provincie di vic-  
condarii, nei quali concorrono le  
condizioni seguenti:

Che la Provincia sia fatta di  
quattro quinte dei Comuni;

Che la popolazione dei viccondarii  
da costituirsi in nuova provincia  
non sia inferiore a 150,000 abitanti;

Che sia dimostrato avere la nuova  
Provincia i mezzi per sopprimere alle  
spese che le incumbono;

Che la configurazione topografica, o  
gli interessi dei Comuni di viccondarii,  
o circostanze speciali non consentano  
il mantenimento della circoscrizione  
attuale.

articolo aggiunto

La costituzione delle nuove Provincie dovrà  
essere fatta per Decreto Reale, e previa il  
parere del Consiglio di Stato a sezioni,

riunite.

art. 7.

In ogni circondario vi è un Sotto-Prefetto, che, sotto la Direzione del Prefetto, compie le attribuzioni che gli sono demandate per legge.

articolo aggiunto

La popolazione di ciascun circondario non può essere minore di 30/m, né maggiore di 70/m abitanti.

Questa disposizione non è applicabile ai circondarii, nel capo-luogo dei quali risiede il Prefetto, e che sono posti sotto l'immediata di lui Dipendenza.

Il Governo del Re coordinerà entro due mesi per Decreto Reale le disposizioni di questa legge con quella Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865.

Entro due mesi successivi si procederà alla nomina dei nuovi consiglieri provinciali e della Deputazione Provinciale, secondo le norme determinate dalle precedenti disposizioni.

La nomina dei Giudici, in conformità delle disposizioni della presente legge, avrà luogo non meno che non avverrà la vacanza.





*Ministero Interno*

659

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE DEL MINISTERO**

**RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

**PROVINCIALE DELLO STATO**

**Istituzione degli uffici finanziari provinciali**

# RIORDINAMENTO dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato.

## Istituzione degli uffici finanziari provinciali.

### PROGETTO DELLA COMMISSIONE DELLA CAMERA.

#### TITOLO I DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

##### Art. 1.

La direzione suprema di tutti i servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato è affidata e riservata ai ministri segretari di Stato.

##### Art. 2.

L'amministrazione dello Stato viene esercitata:  
O collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio;  
O individualmente dai singoli ministri.

##### Art. 3.

Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, i quali debbano essere oggetto di deliberazione nel Consiglio dei ministri, oltre quelli che gli sono riservati dalla legge.

Il Consiglio dei ministri riceve sempre preventivi a comunicazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende presentare al Parlamento.

##### Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono consegnate e conservate in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario.

##### Art. 5.

Ciascun ministro esercita le sue funzioni:

### PROGETTO DELLA COMMISSIONE DEL MINISTERO.

#### TITOLO I DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

##### Art. 1.

*Identico al qui contro, soppressa la parola e riservata.*

##### Art. 2.

*Identico al qui contro.*

##### Art. 3.

*Identico al qui contro.*

##### Art. 4.

*Identico al qui contro.*

##### Art. 5.

*(Paragrafo aggiunto)*

Il numero e le attribuzioni dei ~~ministri~~ non potranno mutarsi che per legge.

Ciascun ministro, ecc., come al qui contro.

*+ 1 ministro*

O personalmente e col ausilio del proprio ufficio ministeriale.

9) mediante amministrazioni centrali distinte, che per la specialità e vastità della materia amministrativa loro assegnata hanno organizzazione distinta e diramazioni di uffici dipendenti.

Art. 4.

Le leggi determinano i casi in cui i ministri, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono sentire il parere del Consiglio di Stato e di altri Consigli aventi una competenza tecnica o speciale.

I ministri possono inoltre demandare lo studio di determinate materie amministrative a Commissioni o Giunta appositamente istituite.

Art. 7.

I Consigli aventi giurisdizione e competenza tecnica, ed in generale tutti i corpi consensivi, i cui membri abbiano, come tali, uno stipendio ed un'indennità, devono essere istituiti con legge.

Gli altri possono venire creati con decreto reale.

Art. 8.

I ministri hanno facoltà di far eseguire, anche fuori della via gerarchica, verificazioni ed ispezioni generali o speciali.

Tali verificazioni ed ispezioni vengono ordinate con decreti ministeriali che designano i funzionari incaricati di compiere.

Art. 9.

Ogni ministro può avere alla propria immediata dipendenza un segretario generale col nome di sottosegretario di Stato.

Quando all'ufficio di sottosegretario di Stato sia chiamato un pubblico funzionario, questi conserva le condizioni e i diritti inerenti alla sua carriera, senza conseguire, in virtù della carica straordinaria cui viene assunto, verun titolo speciale di preferenza.

Art. 10.

Il sottosegretario di Stato deve essere nominato con decreto reale per deliberazione del Consiglio dei ministri, e firma in nome del ministro per designazione che da lui riceve.

Art. 11.

Per la direzione del proprio gabinetto ogni ministro può avere un segretario particolare.

Il segretario particolare

Quando è scelto fra gli impiegati dello Stato, anche

(Altro paragrafo aggiunto).

I Ministri della guerra e della marina possono avere direzioni generali interne.

Art. 6.

Identico al qui contro.

Art. 7.

Identico al qui contro.

(Esportato all'articolo 35).

Art. 8.

Identico al qui contro.

Art. 9.

Identico al qui contro.

Art. 10.

Identico al qui contro.



le condizioni e i diritti inerenti alla propria carriera, senza conseguenze, in virtù del servizio cui è chiamato, senza titolo speciale di preferenza.

Quando è scelto fuori del corpo degli impiegati, è pacificato, durante il suo temporaneo servizio, per grado e lo stipendio, ai regolari di prima classe.

## TITOLO II.

### DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO.

#### Art. 12.

Gli uffici ministeriali sono ripartiti in divisioni, a norma e per ragione della materia che trattano.

La distribuzione della materia è fatta con decreto del ministro.

#### Art. 13.

Per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, possono essere creati nei Ministeri, con carattere permanente o temporario, uffici tecnici speciali, quando l'indole particolarmente tecnica della materia e la sua importanza lo esigano.

#### Art. 14.

Le amministrazioni centrali distinte non possono essere stabilite che per legge.

I loro uffici sono ripartiti in divisioni, giusta la materia.

La distribuzione della materia è fatta con decreto ministeriale.

#### Art. 15.

I capi delle amministrazioni centrali distinte hanno nel solo titolo e grado di direttori generali.

I direttori generali firmano in proprio come tutti gli atti relativi agli affari che la legge d'istituzione della rispettiva amministrazione lascia alla loro competenza, e ne rispondono al ministro.

Per tutti gli altri affari essi sono all'immediata dipendenza del ministro e ne riferiscono a lui ed al sottosegretario di Stato.

#### Art. 16.

Il ministro può sempre richiamare a sé la trattazione di singoli affari di competenza dei direttori generali. In tal caso li risolve colle sue firme.

## TITOLO II.

### DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO.

#### Art. 11.

*Identico al qui contro.*

#### Art. 12.

*Identico al qui contro.*

#### Art. 13.

*Identico al qui contro.*

#### Art. 14.

I capi delle amministrazioni centrali distinte, e quelle interne dei Ministeri della guerra e della marina, hanno, ecc., come al qui contro.

#### (Paragrafo aggiunto).

Nell'ordinamento delle direzioni generali distinte saranno stabiliti Consigli di amministrazione presieduti da direttori generali e composti l'imputori generali e di ogni divisione da designarsi. La composizione e competenza saranno fissate per decreto reale di organizzazione di cui all'articolo 87.

#### Art. 15.

*Identico al qui contro, aggiungendo al secondo paragrafo sentito il parere del direttore generale.*

11-101

Art. 17.  
I direttori generali hanno sempre facoltà di inviare ispezioni per le materie amministrative che da loro dipendono, demandandone l'incarico a funzionari espressamente di volta in volta a ciò destinati.

Art. 18.  
I direttori generali, alla fine di ogni anno, presentano al ministro una relazione particolareggiata. Sull'andamento dei vari servizi; Sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti; Sulle principali osservazioni cui i servizi hanno dato luogo, in seguito alle pratiche ispezioni; Sui provvedimenti fatti dall'amministrazione, E su quelli da essa proposti al ministro.

Art. 19.  
Nei Ministeri, ove sono istituiti uffici tecnici speciali, il capo, o direttore tecnico, firma in proprio nome i soli atti che riguardano il servizio tecnico e che non implicano decisioni amministrative, e ne risponde al ministro.

Art. 20.  
I capi delle divisioni: Si riunisce e dirigono la trattazione degli affari nei rispettivi uffici; E ne riferiscono al ministro od al sotto-segretario di Stato, o, quando appartengono alle amministrazioni centrali distinte, al direttore generale.

Art. 21.  
I capi divisione firmano in proprio nome tutti i carteggi che servono a richiamare atti e documenti, in quanto tali carteggi non passano impegnati o in modo qualsiasi pregiudicare la decisione riservata al ministro o al direttore generale.

Art. 22.  
Le divisioni e gli uffici di un Ministero o di un'amministrazione centrale distinta comunicano fra loro non mediante carteggi, ma con semplice trasmissione di atti, accompagnata da informazione verbale o da note sommarie scritte sugli atti medesimi.

Art. 23.  
Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione cen-

*(Abolito)*

Art. 16.  
*Identico al qui contro.*

Art. 17.  
*Identico al qui contro.*

Art. 18.  
*Identico al qui contro.*

Art. 19.  
*Identico al qui contro art. 21, aggiunto il seguente paragrafo:*

I capi divisione dei Ministeri della guerra, della marina e degli affari esteri avranno la firma per quei soli affari interni, per quali si fuor creduto opportuno delegarcela.

Art. 20.  
Per decreto reale sarà incaricato un capo di divisione di fare le voci del direttore generale in caso di impedimento o di assenza. Egli avrà titolo di primo capo di divisione.

Art. 21.  
*Identico al qui contro.*

Art. 22.  
*Identico al qui contro.*

*1.1) Integ. ... per quanto si fosse creduto opportuno delegarcela.*

trale distinta ha uno speciale ufficio di registrazione, ordinato giusta la legge di contabilità.

**Art. 24.**

Ciascun Ministero e ciascuna amministrazione centrale distinta hanno:

Un archivio unico;

Un unico protocollo;

Un unico ufficio di segreteria e di agenziazione.

La direzione di questi servizi è ordinata e affidata all'archivista.

**Art. 25.**

L'archivista deve ritirare e custodire sotto la sua speciale responsabilità le carte ed oggetti di valore che pervengono agli uffici da lui diretti.

Gli atti riservati verranno protocollati, custoditi e spediti separatamente, sotto la propria responsabilità, da un segretario scelto dal ministro.

**Art. 26.**

Un regolamento uniforme approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme sulle quali.

Rendere agevole ad ognuno il presentarsi innanzi e documenti agli uffici dei protocolli ministeriali e di tutte le amministrazioni centrali e il conoscere l'esito.

Assicurare il movimento e la registrazione e constatare il movimento di tutti gli atti e documenti presentati;

E curare la sollecita spedizione dei carteggi e la ordinata conservazione di tutte le carte di ufficio.

**Art. 27.**

*Identico al qui contro.*

**Art. 28.**

*Identico al qui contro.*

**Art. 29.**

*Identico al qui contro.*

**Art. 30.**

Nei Ministeri e nelle direzioni generali, dove sia richiesto dalla specialità della materia amministrativa, potranno essere nominati ispettori generali il cui numero sarà fissato nelle piante organiche.

Poeti all'immediata dipendenza dei ministri o dei direttori generali, dovranno fare almeno una volta in ogni anno un giro d'ispezione delle intendenze di finanza e degli altri uffici di amministrazione direttiva in tutto il regno, nei tempi e secondo l'ordine prescritto dal ministro e dal direttore generale.

Nell'adempimento di questo servizio si uniformeranno alle istruzioni generali e speciali che loro saranno date, si porranno in relazione, per quanto possa occorrere, coi prefetti, e potranno valersi, mettendosi d'accordo cogli intendenti e nei casi delle altre amministrazioni delle provincie, delle informazioni e dell'opera essenziale degli ispettori provinciali incaricati di verificare, vigilare e concludere le operazioni dei dipendenti uffici ed agenti recanti:

Durante l'ispezione potranno dare provvedimenti d'urgenza sopra qualunque parte del servizio e sospendere gli impiegati di qualunque ufficio, eccetto gli intendenti e i capi delle altre amministrazioni direttive, riferendone subito al competente Ministero, e al prefetto e provocando le ulteriori disposizioni che repeteranno necessarie.

Art. 27.

Gli ispettori generali faranno esame delle relazioni degli ispettori provinciali che perverranno all'amministrazione centrale, delle relazioni ed informazioni periodiche dei prefetti, degli intendenti e degli altri capi di amministrazioni; proporranno ai ministri e ai direttori generali le disposizioni che occorrono secondo i casi; e terranno ragione di tutto nel giro d'ispezione loro affidata.

Art. 28.

Per via di speciale regolamento si stabiliranno le norme dei giri d'ispezione.

Un ispettore generale non potrà rimanere più di quindici giorni in ciascun capoluogo di provincia.

I risultati dell'ispezione saranno esposti in una relazione speciale per ogni provincia e in una relazione complessiva per tutte le provincie assegnate ad ogni ispettore generale.

Esse saranno dirette al competente ministro o direttore generale; e delle relazioni speciali sarà trasmessa copia ai rispettivi prefetti. Agli intendenti e ai capi di amministrazione ne sarà comunicata quella parte che gli ispettori generali repeteranno opportuna.

La relazione complessiva di ogni ispettore generale sarà allegata alla relazione che i direttori generali debbono presentare a termini dell'articolo 16.

Art. 29.

Durante l'ispezione, gli ispettori generali avranno sede di ufficio nella prefettura.

La caso di bisogno potranno richiedere il prefetto dell'uso della forza armata.

Art. 30.

I prefetti e gli intendenti di finanza comunicheranno agli ispettori generali in giro i risultati delle ispezioni straordinarie che per loro ordine financo già state eseguite.

Art. 31.

Le indennità di giro e di soggiorno degli ispettori generali, e quelle per gli impiegati incaricati d'ispezioni straordinarie, saranno determinate con regolamento da approvarsi per regio decreto.

Saranno in ogni forma stabilite le indennità da pagarsi agli impiegati in missione.

Art. 22.

Per l'amministrazione generale delle carceri vi saranno speciali ispettori.

Art. 23.

Identico all'art. 7 del progetto qui contro.

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO  
NELLE PROVINCE.

Art. 34.

L'amministrazione dello Stato, ad infuori di ciò che riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e la marina, è affidata, ecc., come all'articolo qui contro.

Art. 35.

Identico al qui contro.

Art. 36.

Identico al qui contro.

Art. 37.

Identico al qui contro.

CAPO I

Delle prefetture.

Art. 38.

Identico al qui contro.

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO  
NELLE PROVINCE.

Art. 27.

L'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti, i quali disimpegnano le loro funzioni in tutto il territorio a cui si estende la loro giurisdizione, coll'opera degli uffici posti sotto la loro dipendenza.

Art. 28.

La direzione delle amministrazioni e dei servizi che nelle provincie dipendono dal Ministero delle finanze è raccolta per ogni provincia in un ufficio d'intendenza.

Art. 29.

Per virtù di legge possono esistere uffici compatti speciali, i quali, per determinati servizi, comprendano più provincie.

Art. 30.

Il prefetto e l'intendente di finanze costituiscono la rappresentanza sul territorio sottoposto alla loro giurisdizione, mediante gli uffici delle delegazioni governative.

CAPO I

Delle prefetture.

Art. 31.

Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo in tutto lo estensione del territorio affidatogli, servando le attribuzioni conferitigli da leggi speciali,

dirige i servizi a lui direttamente demandati,

esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizi governativi, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata,

vigila inoltre su tutte le società ed imprese nelle quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendo

8  
darsi in relazione cogli uffiziali proposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

Il prefetto del luogo dove ha sede un ufficio compartimentale esercita la sua vigilanza anche su questo.

Art. 32.

Il prefetto ha relazione diretta coi ministri e coi direttori generali per le materie che li riguardano.

Quando i direttori generali non siano d'accordo coi prefetti, i provvedimenti emaneranno sempre dal ministro, ancorchè si tratti di affari di competenza dei direttori generali, a sensi dell'articolo 15.

Art. 33.

Il prefetto provvederà con ordinanza motivata in tutti i casi per quali dalla vigente legge è richiesto il consenso ed il parere del Consiglio di prefettura.

È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella A, le quali spettano ora ai ministri o ad uffici compartimentali o provinciali.

Art. 34.

In ogni prefettura, alla immediata dipendenza del prefetto è posto un segretario generale.

Questo rappresenta il prefetto in tutti i casi di assenza o d'impedimento.

Art. 35.

Il prefetto determina le attribuzioni degli impiegati della prefettura e ripartisce fra loro il lavoro.

Il segretario generale, oltre la materia di cui il prefetto gli confida la trattazione, ha obbligo di speciale, continua vigilanza sull'archivio e sull'andamento degli affari che ne dipendono.

Egli provvede sotto la sua responsabilità alla custodia delle carte ed oggetti di valore che pervengono alla prefettura.

Art. 36.

Le nomine e tutte le disposizioni intorno alle persone dei prefetti e dei segretari generali di prefettura, devono essere deliberate sopra proposta del ministro dell'interno, in Consiglio dei ministri.

Art. 37.

Il prefetto farà ogni anno un giro d'ispezione nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione, e ne porrà circostanziate rapporti al ministro dell'interno.

Art. 39.

(Anziché l'articolo 35 di pagina latina.)

Per gli affari dipendenti da direzioni generali distinte de' Ministri, il prefetto potrà rivolgersi tanto ai direttori generali, quanto al ministro. I provvedimenti emaneranno sempre dal ministro negli affari in cui i direttori generali non siano d'accordo col prefetto, quant'anche i detti affari siano fra quelli di competenza dei direttori generali, secondo l'articolo 15.

Art. 40.

È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella A, le quali spettano ora ai ministri o ad uffici compartimentali o provinciali.

Potranno essere annullati o riformati dai ministri competenti, in seguito ai ricorsi delle parti interessate, gli atti emanati dai prefetti nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge, nei soli casi di violazione di leggi e regolamenti.

Art. 41.

Idemico al qui contro.

Art. 42.

Le prefetture sono distinte in uffici diretti da impiegati della carriera superiore.

Il numero degli uffici potrà variarsi nelle prefetture secondo i bisogni; ma per regola non possono essere meno di tre.

Il numero degli uffici per ciascuna prefettura sarà fissato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge di cui all'articolo 124.

A compiere le funzioni date per legge ai Consigli di prefettura saranno destinati i capi di ufficio maggiori di grado e di anzianità.

Art. 43.

Idemico al qui contro.

Art. 44.

Idemico al qui contro, colla variante al primo paragrafo (al ministro dell'interno) ai ministri secondo le rispettive competenze.

Il prefetto può inoltre delegare ad impiegati da lui dipendenti determinate e speciali parti d'ispezione.

Col prefetto dovranno pure in relazione i funzionari delle amministrazioni centrali incaricati d'ispezioni locali.

**Art. 36.**

I prefetti esercitano speciale vigilanza sul funzionamento della riscossione delle imposte; sulla regolarità della gestione delle pubbliche casse; ed in genere sulla regolarità del servizio del tesoro.

Egging possono ordinare verificazioni ed ispezioni immediate delle casse e dei magazzini e richiedere l'immediata esibizione dei registri, delle scritture e dei documenti necessari all'esercizio della loro vigilanza.

**Art. 37.**

I capi di servizio delle amministrazioni non centrali trasmetteranno trimestralmente ai prefetti relazioni circostanziate sugli impiegati e sui vari servizi pubblici da loro dipendenti.

I prefetti trasmetteranno tali relazioni ai ministri, annessovi le loro osservazioni.

**Art. 45.**

*Identico al qui sotto articolo 38.*

**Art. 46.**

*(Somma l'anno li ad ogni anno, collino)*

Toranno trimestralmente alle prefetture, e si torranno presso le medesime gli stati caratteristici di tutti gli impiegati governativi della provincia. Per la compilazione e conservazione di essi stati, i capi di servizio delle amministrazioni e degli uffici compartimentali e provinciali trasmetteranno ai prefetti, in fine di ogni sei mesi, una relazione circostanziata sulla condotta, sui meriti e sui demeriti degli impiegati ed agenti dell'amministrazione.

Toranno pure trimestralmente ai prefetti relazioni sommarie dei direttori e capi d'ufficio delle amministrazioni governative, provinciali o compartimentali, e degli ispettori o commissari del Governo presso le Banche, gli istituti di credito e le società ferroviarie nel modo come procedono rispettivamente i vari servizi pubblici.

I prefetti trasmetteranno ai competenti Ministri le suddette relazioni, annessovi le loro osservazioni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al personale degli impiegati ed agli affari dipendenti dai Ministeri di grazia, giustizia e culti, della guerra e della marina.

**Art. 47.**

Il prefetto procede all'installazione di tutti i capi d'ufficio della provincia, e personalmente, o per mezzo del proprio segretario generale, presiede alla consegna dell'ufficio e ne firma il relativo verbale, in cui sarà sempre descritta la consistenza del patrimonio dello Stato.

**Art. 48.**

In ogni prefettura vi sarà:

Un solo archivio;

Un solo protocollo;

Un solo ufficio di custodia e di spedizione.

La direzione di questi servizi d'ordine è affidata all'archivista.

**Art. 49.**

Negli uffici centrali di pubblica sicurezza della provincia vi torranno impiegati d'ordine per l'archivio, per il protocollo e per la spedizione.

## Art. 49.

Il prefetto provvede alle spese del proprio ufficio mediante una somma dal ministro dell'interno espressamente assegnatagli sul fondo a ciò destinato nel bilancio dello Stato.

Fra le spese d'ufficio si comprendono: le indennità pel giro d'ispezione di cui nell'articolo precedente, e le retribuzioni del personale assunto dal prefetto a prestare un'opera puramente materiale e manuale.

## CAPO II.

## Delle intendenze di finanza.

## Art. 41.

Col mezzo delle intendenze di finanza il Ministero delle finanze e le amministrazioni centrali che vi sono annesse provvedono nelle provincie:

- Alla riscossione dei tributi;
- Al pagamento delle spese;
- All'amministrazione del patrimonio dello Stato;
- Alla tutela degli'interessi erariali;
- Ed, in generale, ad ogni altra materia di loro competenza ed istituto.

## Art. 42.

Oltre gli uffici finanziari, con vario nome esistenti nelle provincie del regno all'atto della promulgazione della presente legge, passano sotto la dipendenza delle intendenze di finanza anche le amministrazioni speciali, siano demaniali, siano gabellarie, esistenti nelle provincie.

Essi formano parte dei ruoli degli'impiegati d'ordine dell'amministrazione provinciale.

## Art. 50.

Negli uffici di pubblica sicurezza vi saranno due specie di delegati, gli uni per l'amministrazione, gli altri per il servizio attivo. I primi saranno paraggiati agli'impiegati della carriera superiore dell'amministrazione provinciale; gli altri ai diversi gradi dei comandanti delle guardie di pubblica sicurezza.

## Art. 51.

Identico al qui contro, soppresso nel secondo paragrafo le parole di cui all'articolo precedente.

## CAPO II.

## Delle intendenze di finanza.

## Art. 52.

Nel capoluogo di ogni provincia sarà un ufficio col nome d'Intendenza.

Col mezzo delle intendenze, ecc. come al qui contro art. 41.

*(Paragrafo aggiunto)*

Le attribuzioni delle direzioni compartimentali del lotto saranno riunite nell'intendenza della provincia sede del compartimento.

## Art. 53.

Le intendenze dipendono dal Ministero delle finanze e sono sottoposte alla vigilanza del prefetto.

## Art. 54.

Identico al qui contro art. 42, soppresso il secondo paragrafo.



Le sole direzioni delle manifatture dei tabacchi continueranno a dipendere in modo immediato dalla direzione generale delle gabelle.

*T. 111) e il suo organo del  
giudice marino 11/11/58*

Art. 42.

Le proposte demaniali che si estendono nel territorio di due o più provincie, come pure una propria amministrazione speciale, e le direzioni demaniali che hanno il loro confine oltre i limiti di una provincia, saranno sottoposte a quella intendenza che verrà a tal scopo designata con decreto ministeriale.

Art. 43.

Gli intendenti corrispondono per ciascuna categoria di affari o al ministro o al direttore generale da cui gli affari dipendono.

Art. 44.

Nei casi di massima importanza e di urgenza, gli intendenti riservano ai prefetti, e ne consegnano le decisioni.

Debbono sempre riservare ai prefetti quando abbiano bisogno di richiedere l'assistenza di forza armata.

Art. 45.

Le speciali norme di amministrazione e le competenze dei prefetti e degli intendenti nelle rispettive attribuzioni e relazioni e nei rapporti coll'amministrazione

Art. 46.

Identico all'articolo 45 del progetto di legge.

Art. 47.

La vigilanza dei prefetti è estesa anche sugli uffici economici dipendenti dalle intendenze.

Art. 48.

Le intendenze si distinguono in quattro classi; e sono costituite, per ciascuna classe, dagli impiegati superiori capi di servizio, indicati nella tabella unita alla presente legge. (A)

Il numero delle intendenze, per ciascuna classe, sarà stabilito per decreto reale.

Art. 49.

Il ruolo organico complessivo da approvare per decreto reale, di cui all'articolo precedente, sarà unito in allegato al bilancio della spesa del Ministero delle Finanze, e in ogni anno saranno indicate le variazioni mandatarie in confronto all'anno precedente.

Art. 50.

Presso ogni intendenza saranno uno o più ispettori. Il ruolo organico di questi ispettori sarà fissato con decreto reale da unirsi alla legge del bilancio.

La loro distribuzione presso le intendenze sarà fatta per decreto ministeriale.

Art. 51.

Identico al qui contro art. 43.

Art. 52.

Identico al qui contro.

Art. 53.

Identico al qui contro, aggiungendo al primo paragrafo quando si tratti di affari che oltrepassano la loro competenza.

(L'art. 46 è ripartito all'art. 55.)

*(A) Vella tabella si comprendono solo tre classi.  
Si deve correggere di:*

Intende 1. <sup>a</sup>	7000
2. <sup>a</sup>	6000
3. <sup>a</sup>	5500
4. <sup>a</sup>	5000

zione centrale saranno determinate da regolamento approvato con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato.

#### Art. 47.

L'intendente provvede alle spese del proprio ufficio mediante una somma dal ministro delle finanze espressamente assegnatagli sul fondo a ciò destinato nel bilancio dello Stato.

Per le spese di ufficio si comprendono le retribuzioni del personale assunto dall'intendente a prestare un'opera puramente materiale e manuale.

### CAPO III

#### Sulle delegazioni governative.

#### Art. 48.

Sono istituiti uffici esecutivi con speciale circoscrizione territoriale stabilita dalla presente legge, e col nome di delegazioni governative.

Il prefetto e l'intendente se ne valgono per più sollecite di espletto degli affari, in vicino contatto cogli amministrati.

#### Art. 49.

La direzione di questo ufficio esecutivo è affidata ad un delegato governativo, il quale:

Assume tutte le attribuzioni che le leggi ed i regolamenti vigenti affidano attualmente ai sottoprefetti, eccetto che nei comuni dove ha sede una prefettura;

È incaricato di tutte le incombenze che ora vengono disimpegnate dagli agenti delle tasse e dai verificatori dei pesi e delle misure;

Attende alla custodia ed alla conservazione dei libri e degli archivi catastali di tutti i comuni posti nella sua circoscrizione territoriale;

Ragunisce nei libri catastali, a norma delle leggi e dei regolamenti e sotto la propria personale responsabilità, le annotazioni di variazioni e di volta nella intestazioni dei possessi fondiari;

#### Art. 53.

In ogni intendenza di finanze vi è:

Un solo archivio;

Un solo protocollo;

Un solo ufficio di copisteria e di spedizione.

La direzione di questi uffici d'ordine è affidata all'archivista.

Gl'impiegati d'ordine delle intendenze, devono far parte del ruolo degli impiegati d'ordine del Ministero delle finanze.

#### Art. 55.

Identico al qui contro.

### CAPO III

#### Sulle delegazioni governative.

#### Art. 55.

Identico al qui contro art. 48.

#### Art. 56.

Identico al qui contro art. 48, aggiungendo prima dell'ultimo paragrafo il seguente:

Adempie le operazioni preliminari della leva militare, in conformità dei provvedimenti speciali da emanarsi.

E in fine dell'articolo,

Nelle delegazioni, la cui circoscrizione comprende la sede della prefettura, le attribuzioni speciali che le leggi ed i regolamenti attribuiscono ai sotto-prefetti, saranno esercitate direttamente dal prefetto.



**TITOLO IV.**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**CAPO I.**

**Deg'impiegati dello Stato.**

**Art. 52.**

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato si distinguono in due ordini.

Il primo è costituito:

A) Deg'impiegati cui incombe la trattazione degli affari per curare l'applicazione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle discipline vigenti;

B) Deg'impiegati cui sono demandate le operazioni di ragionerie.

Il secondo è costituito:

Deg'impiegati incaricati di registrare, conservare e spedire gli atti e di constatarne il movimento nell'ordine prescritto dai regolamenti.

**Art. 53.**

Oltre il sotto-segretario di Stato, i gradi deg'impiegati del primo ordine nelle amministrazioni centrali sono:

*Per la prima categoria*

Direttore generale,  
Direttore tecnico,  
Capo di divisione,  
Segretario,  
Vice-segretario.

*Per la seconda categoria*

Ragioniere generale,  
Capo ragioniere,  
Ragioniere,  
Computista.

**Art. 54.**

Nelle prefetture i gradi deg'impiegati del primo ordine sono:

*Per la prima categoria*

Prefetto,  
Segretario generale,  
Segretario,  
Vice-segretario,  
Volontario.

*Per la seconda categoria*

Capo ragioniere,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario.

**TITOLO IV.**

**DISPOSIZIONI COMUNI**

**CAPO I.**

**Deg'impiegati dello Stato.**

**Art. 72.**

*Identico al qui sovra art. 53, aggiungendo il seguente paragrafo:*

Gli impiegati tecnici e speciali avranno paragrafi per gradi e per stipendi a quelli degli ordini amministrativi.

**Art. 73.**

Oltre il sotto-segretario di Stato, i gradi deg'impiegati del primo ordine nelle amministrazioni centrali sono:

*Per la prima categoria:*

*Si aggiunge, dopo (direttore tecnico), ispettore generale, e si toglie vice-segretario.*

*Per la seconda categoria:*

*Si aggiunge, dopo (capo ragioniere), primo ragioniere.*

**Art. 74.**

Nelle prefetture i gradi deg'impiegati di primo ordine sono:

*Per la prima categoria:*

*Si aggiunge, dopo (segretario generale), capo d'ufficio, e si toglie vice-segretario.*

*Per la seconda categoria:*

*Primo ragioniere, ecc.*

## Art. 56.

Nelle intendenze i gradi degl'impiegati del primo ordine sono:

Per la prima categoria:

Intendente,  
Primo segretario,  
Segretario,  
Vice-segretario,  
Volontario.

Per la seconda categoria:

Primo ragioniere,  
Ragioniere,  
Computista,  
Volontario.

## Art. 57.

Nelle delegazioni governative i gradi degl'impiegati del primo ordine sono:

Delegato governativo,  
Aggiunto,  
Volontario.

## Art. 58.

I volontari sono ammessi esclusivamente nelle amministrazioni non centrali.

Dobbano giustificare di avere sufficienti mezzi di sussistenza durante il volontariato.

Il loro numero presso ciascun ufficio è determinato dalla pianta organica.

Quelli tra loro che, per ragione di servizio, vengono destinati ad un ufficio residente in luogo diverso da quello da loro preunito potranno ottenere con decreto ministeriale una indennità, la quale non sarà mai maggiore di annua lire 1000.

## Art. 59.

I gradi di prefetto, di capo divisione, di segretario generale, di capo ragioniere, di intendente, di primo segretario, di primo ragioniere, di delegato governativo, di segretario, di vice-segretario, di ragioniere, di computista, di aggiunto sono suddivisi in classi, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge per gli effetti del successivo articolo 77.

Questa tabella determina anche lo stipendio attribuito a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati.

I segretari generali ed i capi-ragionieri delle prefetture non possono mai essere in numero maggiore di 10 nella prima classe e di 20 nella seconda.

## Art. 60.

I gradi degl'impiegati del secondo ordine sono:

## Art. 75.

Nelle intendenze i gradi degl'impiegati del primo ordine sono:

Per la prima categoria:

Intendente,  
Vice-intendente,  
Ispettore,  
Segretario capo,  
Capo d'ufficio,  
Segretario,  
Volontario.

Per la seconda categoria:

Identica al qui sopra.

## Art. 76.

Identica al qui sopra.

## Art. 77.

Identica al qui sopra art. 58, aggiungendo il seguente paragrafo:

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai volontari destinati alla Camera superiore del Ministero degli affari esteri, i quali potranno essere ammessi e negli uffici ministeriali stessi, e nelle legazioni e nei consolati.

## Art. 78.

I gradi di prefetto, d'ispettore generale, di capo divisione, di segretario generale, di capo ragioniere, di intendente, di vice-intendente, di segretario capo, di capo d'ufficio, di primo ragioniere, di ispettore, di delegato governativo, di segretario, di ragioniere, di computista, figurante sono suddivisi in classi, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge per gli effetti del successivo articolo 81.

Questa tabella determina anche lo stipendio attribuito a ciascun grado ed a ciascuna classe.

## Art. 79.

Identica al qui sopra art. 60.

Nelle amministrazioni centrali:  
 Archivista, direttore degli uffici d'ordine;  
 Protocollista;  
 Speditore;  
 Applicato.

Nelle prefetture e nelle intendenze:  
 Archivista, capo dei servizi d'ordine;  
 Protocollista;  
 Speditore;  
 Volontario.

Celle piante organiche sarà stabilito in quali uffici l'archivista debba stare alla sua dipendenza un solo o più impiegati.

Gli impiegati del secondo ordine per ogni dieci anni di servizio nella stessa classe dello stesso grado hanno diritto all'aumento del 10 per cento del loro ultimo stipendio, senza per altro sorpassare mai la cifra di lire 4000.

Art. 61.

Per ciascuna amministrazione centrale sarà formato un solo ruolo di impiegati comprendente anche quelli degli uffici dipendenti.

Sarà pure formato un unico ruolo per tutti gli impiegati di ingegneria, indipendentemente dalle amministrazioni ed uffici cui si trovano applicati.

I delegati governativi e gli aggiunti costituiranno un solo ruolo dipendente dal Ministero dell'Interno, salvo gli effetti della parificazione, giusta il successivo articolo 63.

Art. 62.

Le nomine, le promozioni e tutte le disposizioni riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato sono fatte:

ed individualmente per decreto reale, quando si tratta di funzionari per quali si richiede deliberazione del Consiglio dei ministri;

e per elenchi approvati con decreto reale.

Per decreto ministeriale potranno essere fatte quelle disposizioni disciplinari che saranno a tale effetto indicate nella legge sullo stato degli impiegati e, fin che questa non esista, in apposito regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Le nomine e le disposizioni fatte per elenchi approvati con decreti reali saranno notificate agli interessati mediante brevetto firmato dal ministro.

Quando trattasi di impiegati delle amministrazioni non centrali, tale documento verrà loro rimesso dal prefetto sotto la cui direzione e vigilanza sono posti.

Nelle amministrazioni centrali:

~~Suppresso Speditore.~~

Nelle prefetture e nelle intendenze:

~~Sostituito Applicato o Speditore.~~

Art. 60.

Identico al qui contro art. 60 con una variante all'ultimo paragrafo.

I delegati governativi e gli aggiunti costituiranno un solo ruolo tenuto egualmente presso il Ministero dell'Interno e presso quello delle finanze, salvo gli effetti della parificazione, giusta il successivo articolo 111.

Art. 61.

Le nomine e le promozioni del personale delle amministrazioni dello Stato saranno fatte per decreto reale o per decreto ministeriale o per decreti del prefetto o dell'intendente delle finanze secondo le rispettive competenze determinate per legge o per generale regolamento.

Le nomine fatte per decreti reali saranno individuali e complessive.

Per decreto ministeriale, ecc., come al di contro articolo 62.

181

(18) Il paragrafo dei decreti ministeriali ... va tolto -  
 ed esso si sostituisce l'art. 97

Art. 43.

In tutte le amministrazioni ove gli impiegati hanno denominazioni speciali, i rispettivi gradi saranno pubblicati in conformità di apposita tabella da approvare con decreto reale.

Art. 44.

Colui che aspirano agli impieghi amministrativi dello Stato devono:

- Avere età non minore di 18 e non maggiore di 35 anni;
- Essere di sana costituzione fisica;
- Aver compiuti gli studi necessari per ottenere l'ammissione ad un esame di concorso.

Art. 45.

Per essere ammessi agli esami di concorso:

Gli aspiranti alla prima categoria del primo ordine devono provare di avere compiuto un corso completo di studi presso una Università od Istituto d'insegnamento superiore;

Gli aspiranti alla seconda categoria del primo ordine devono provare di avere conseguito la laurea di Giurisprudenza;

Gli aspiranti al secondo ordine devono provare di avere conseguito la laurea in un giurisco od in una scuola tecnica.

Art. 46.

Gli esami e le istituzioni delle Giunte amministrative sono regolati da decreto reale, emesso dal Consiglio di Stato, fin tanto che non provveda la legge sullo stato degli impiegati.

I programmi degli esami sono compilati:

- Per l'ammissione alla prima categoria del primo ordine, dal Consiglio di Stato;
- Per l'ammissione alla seconda categoria del primo ordine, dalla Corte dei conti;
- Per l'ammissione al secondo ordine, da un'apposita Commissione creata con decreto ministeriale.

Art. 47.

Il bene visto degli esami di concorso determina il diritto di ammissione al volontariato od al grado inferiore dell'ordine a cui l'aspirante vuol essere ammesso.

Art. 48.

Non possono essere contemporaneamente impiegati

Trasportato come ultimo paragrafo all'art. 52.

Art. 52.

Colui che aspirano al volontariato e al grado inferiore di qualunque ordine dagli impieghi amministrativi dello Stato devono:

Avere, ecc., come al di contro art. 44.

Presentare l'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune.

Ove abbiano oltrepassato i 30 anni, aver soddisfitto l'obbligo della leva.

Art. 53.

Identico al qui contro.

Art. 54.

Identico al qui contro, aggiungendo il seguente paragrafo:

I programmi per l'ammissione dei volontari al Ministero degli affari esteri, formano oggetto d'un regolamento speciale.

Art. 55.

Identico al qui contro.

Art. 56.

Non possono essere contemporaneamente istituiti

nello stesso ufficio gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 68.

Oltre il sotto-segretario di Stato, ogni ministro può proporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri la nomina di impiegati scelti per eccezione fra persone estranee ai ruoli, purché si tratti unicamente di posti superiori a quello di capo divisione.

Art. 69.

Nessun membro del Parlamento, durante la Legislatura cui appartiene od abbia appartenuto, può essere assunto con nomina ad un impiego dello Stato incompatibile colle funzioni parlamentari.

Art. 71.

Tanto nei Ministeri, quanto nelle altre amministrazioni centrali, saranno istituiti Consigli disciplinari incaricati di dar parere sulle promozioni e sulle punizioni degli impiegati.

La istituzione di questi Consigli sarà oggetto del regolamento contemplato nel precedente articolo 65.

Art. 72.

Gli avanzamenti degli impiegati da una classe all'altra dello stesso grado hanno luogo unicamente per ragione di anzianità.

Le promozioni da un grado all'altro hanno luogo per ragione di merito.

nella stessa divisione e nello stesso ufficio, ecc., come si fa contro art. 66.

Art. 87.

Identico al qui contro art. 69, colla variante in fine non inferiori a quello di capo di divisione.

Art. 88.

Identico al qui contro art. 70.

Art. 89.

Gli avanzamenti negli impieghi pubblici hanno luogo per anzianità o per ragione di merito.

Nei gradi e nelle classi fino al segretario di prima classe e posti parreggiati, un quarto delle promozioni può aver luogo per ragione di merito.

Non si può passare a gradi superiori senza avere percorso tutte le classi di grado inferiore.

La nomina al posto di capo divisione e ai posti parreggiati e il passaggio ai gradi superiori ha sempre luogo per ragione di merito.

La promozione da una classe all'altra dello stesso grado di capo divisione o nei gradi più elevati ha luogo per ragione di anzianità.

Non si può essere nominati capi divisione nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali se non si avrà prestato servizio almeno due anni nei gradi inferiori presso le amministrazioni provinciali.

L'art. 71 è riportato in fine all'art. 97.

Art. 90.

Le nomine e le promozioni dei delegati governativi saranno fatte sulla proposta del ministro dell'interno d'accordo col ministro delle finanze.

Le nomine e le promozioni degli aggiunti presso le



delegazioni sono fatte dal ministro delle finanze sotto il ministro dell'Interno.

Art. 21.

I delegati governativi possono essere promossi o promossi nei ruoli delle prefetture o delle intendenze.

Il numero di questi passaggi non potrà mai eccedere il quarto delle nuove somme e promozioni autorizzate nei ruoli a cui vengono passati o promossi.

Art. 22.

*Identico al qui contro, sopprimendo l'ultimo paragrafo.*

Art. 73.

Non sono ammesse le traslocazioni degli impiegati senza contemporanea promozione, finché per causa disciplinare.

Per gli effetti del presente articolo è come disciplinare anche la incompatibilità dell'altare o l'opposizione dell'impiegato in una data località per ragioni personali, eccetto che con investimenti dipendenti dal servizio.

Anche nel caso di promozioni non sono di regola ammesse le traslocazioni, che rispetto agli impiegati i quali si abbiano separate mediate il concorso.

Art. 74.

Il ministro può, per gravi considerazioni di pubblico servizio, traslocare anche senza promozione impiegati del primo ordine.

In questi casi è attribuito al traslocato il diritto al rimborso integrale delle spese effettivamente sostenute per la traslocazione.

Art. 75.

Per posti che si rendono vacanti nelle amministrazioni dello Stato, quando non venga provveduto ufficialmente a sensi dell'articolo precedente, vien pubblicato avviso di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso indica l'ordine, la categoria ed il grado degli impieghi, e fissa il giorno entro il quale gli aspiranti debbono presentare le loro dichiarazioni e i loro documenti.

Gli atti del concorso di ciascun impiegato dovranno essere accompagnati da speciale rapporto del rispettivo capo d'ufficio.

Quando il concorso sia fatto da impiegati di amministrazioni non centrali, i rapporti saranno sottoposti al prefetto che li trasmetterà con una relazione al Ministero.

Art. 76.

Le piante organiche numeriche di tutte indistinte

Art. 73.

*Identico al qui contro art. 74, aggiungendo necessariamente dopo la parola sopra.*

Art. 84.

*Identico al qui contro art. 75.*

Art. 90.

Con la disposizione precedente nulla è innovato a quanto prescrive la legge sulla disponibilità 21 ottobre 1863, n° 1500.

Art. 96.

*Identico al qui contro art. 76.*

mente le amministrazioni dello Stato dipendono annualmente dalla legge del bilancio.

## CAPO II.

### Del personale subalterno.

#### Art. 77.

Il personale la cui retribuzione è compresa nelle spese d'ufficio non consegue alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

Il buono e diligente servizio è però sempre un titolo di preferenza nel caso di concorso a posti vacanti.

#### Art. 78.

Per il servizio degli uffici amministrativi dello Stato sono destinati uccieri, nominati con decreto ministeriale.

Il ministro dell'Interno può delegare la facoltà di queste nomine ai prefetti per gli uffici che da essi direttamente dipendono.

#### Art. 87.

Finchè non emanerà una legge sullo stato degli impiegati, con regolamenti da approvarsi per decreto reale, senza il Consiglio di Stato, saranno determinate le disposizioni disciplinari dei vari uffici, e i diversi gradi delle punizioni degli impiegati.

Queste punizioni saranno applicate in seguito a parere di appositi Consigli di disciplina, da istituirsi in quelle amministrazioni che non hanno Consigli d'amministrazione.

I Consigli disciplinari o di amministrazione saranno scolti quando trattasi di promozioni, aspettative, dispense dal servizio, collocamento a riposo, traslocazioni, e proposte di onorificenze per gli impiegati.

*Esportato dall'art. 71*

## CAPO II.

### Del personale subalterno.

#### Art. 90.

Per i lavori di copia e registrazione degli atti e di computisteria, oltre gli impiegati d'ordine dei ruoli, potranno essere nominati diaristi nei diversi uffici delle amministrazioni locali, provinciali e centrali.

Un assegno speciale è concesso ai prefetti e agli intendenti per la retribuzione della loro opera. Essi hanno obbligo di renderne conto.

L'assegno per diaristi è iscritto nel bilancio in un capitolo distinto da quello delle spese d'ufficio.

#### Art. 91.

*Identico al qui contro art. 77.*

## CAPO III.

### Degli uccieri e degli inservienti.

#### Art. 100.

*Identico al qui contro art. 75.*

IX

## ART. 79.

Coloro che aspirano al posto di uccello devono presentare i seguenti requisiti:

- Avere età non maggiore di 30 anni;
- Essere di sana e robusta costituzione;
- Super leggere e scrivere correttamente;
- Produrre certificati di moralità.

## ART. 80.

I concorrenti ai posti di uccelli, che pervano di avere prestato servizio militare allo Stato e di essere uniti con regolare famiglia, saranno preferiti agli altri, anche abbinata l'età prescritta nell'articolo precedente.

## ART. 81.

Nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali disposte, alla direzione del servizio degli uccelli e degli iscriventi è preposto un capo uccello.

## ART. 82.

Gli uccelli figurano nelle piante organiche degli uffici presso i quali sono destinati a prestare servizio.

Le spese degli iscriventi è compresa nelle spese d'ufficio.

## TITOLO V.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 83.

Per effetto della promulgazione della presente legge cessano di esistere:

- I Consigli di percellato;
- Le sotto-percellato;
- I commissariati distrettuali;
- Le direzioni compartimentali del dominio e delle tasse sugli affari;
- Quelle delle imposte dirette, del catasto e dei posti e delle misure;
- Quelle delle gabelle;
- Quelle del lotto, che vengono comprese nella tendenza del luogo ove è la loro sede attuale;
- Le ispezioni distrettuali e le agenzie provinciali del tesoro;
- Le agenzie delle tasse;
- Gli uffici di verifica dei posti e delle misure.

## ART. 84.

Sono abolite la direzione generale e le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario.

Finché non venga altrimenti provveduto con legge, le rispettive attribuzioni sono concentrate nel Ministero delle finanze.

## ART. 101.

Identico al qui contro.

## ART. 102.

Identico al qui contro.

## ART. 103.

Identico al qui contro.

## ART. 104.

Identico al qui contro.

## TITOLO V.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 105.

Identico al qui contro art. 83.

## ART. 106.

Le attribuzioni della direzione generale e delle direzioni compartimentali del contenzioso finanziario saranno riunite nel Ministero delle finanze in un ufficio che ne farà parte integrante.

Per la difesa degli interessi dello Stato nei giudizi,

Per la difesa in giudizio degli interessi dello Stato e in generale degli interessi dello Stato, si provvede a norma dell'ordinamento giudiziario.

Art. 85.

Sono aboliti i gradi di ispettore generale, ispettore centrale ed ispettore, e il grado di capo sezione.

Art. 86.

Tutti i corpi consultivi, creati per decreto reale, i quali, a sensi dell'articolo 7, non possono esistere che per legge, sono aboliti.

Può il Ministero mantenerli in vigore mediante nuovo decreto reale da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Art. 87.

Nonostante il disposto dell'articolo 14, e fatta facoltà al Governo, durante il periodo di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, di creare amministrazioni centrali distinte e di confermare quelle esistenti.

Tale creazione e conferma dev'essere fatta, previo parere del Consiglio di Stato, per deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante decreto reale, che ne determinerà l'organizzazione anche per gli effetti dell'articolo 15.

Art. 88.

Tutti gli impiegati dello Stato, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovranno, a cura delle amministrazioni cui appartengono, essere iscritti nei nuovi ruoli per gli effetti ed a norma degli articoli 53 e 72.

I nuovi ruoli saranno rivoduti da una Commissione di nove membri, nominata per deliberazione del Consiglio dei ministri e composta:

- di consiglieri di Stato;
- di consiglieri della Corte dei conti;
- e di magistrati giudiziari.

I ruoli saranno definitivamente approvati con decreto reale.

Art. 89.

Saranno considerati come appartenenti alla prima

torante in cui con esso designati avvocati e patrocinatori esercenti nel luogo; e la designazione ne sarà fatta dal Ministero delle finanze nei giudizi da trattarsi dinanzi ai tribunali sedenti nella capitale, e degli intendenti delle finanze e degli altri capi di amministrazione nei giudizi nelle provincie.

Art. 107.

Sono aboliti i gradi di consigliere di prefettura, di ispettore centrale, e di capo sezione.

Art. 108.

*Identico al qui contro.*

Art. 109.

Nonostante il disposto dell'articolo 13, ecc., come al qui contro art. 87.

Tale continuazione, ecc., per gli effetti dell'articolo 14.

Nello stesso termine e colle stesse forme sarà determinato il numero delle divisioni di ciascun ufficio ministeriale ed amministrazione centrale distinta.

Art. 110.

*Identico al qui contro.*

Art. 111.

In tutte le amministrazioni ove gli impiegati hanno denominazioni speciali, i rispettivi gradi saranno perfezionati in conformità di apposita tabella da approvarsi con decreto reale.

Art. 112.

*Identico al qui contro.*

categoria del primo ordine, un'esopo di almeno loro dichiarazione.

1° Gli impiegati del Ministero e delle amministrazioni centrali statali che hanno grado non inferiore a quello attuale di segretario.

2° Gli impiegati delle amministrazioni corrispondenti, che hanno grado non inferiore a quello corrispondente a segretario di Ministero.

3° Gli impiegati delle prefetture e delle sotto-prefetture che hanno grado non inferiore a quello attuale di consigliere aggiunto.

Art. 88.

Quelli fra gli impiegati contemplati nel precedente articolo che a processo di impiego della seconda categoria del primo ordine od ai posti superiori del secondo ordine, potranno essere ammessi al concorso per medici.

Art. 89.

Tutti gli impiegati non compresi nei precedenti articoli 88 e 89 saranno dichiarati a quale categoria ed a quale ordine attenda il appartenere e nominato l'anno da farsi in base all'articolo 64.

Non facendo alcuna dichiarazione, sono considerati come appartenenti al secondo ordine.

Quelli che dopo fatta la dichiarazione non vincano la prova dell'esame per nessuna delle due categorie del primo ordine, resteranno collocati nel secondo ordine.

Art. 90.

I posti da conferirsi in seguito all'attuazione della presente legge saranno tenuti dietro concorso.

Gli atti del concorso di ciascun impiegato dovranno essere accompagnati da speciale rapporto del rispettivo capo d'ufficio.

Art. 91.

I volontari attualmente in servizio devono mantenere l'anno a norma dell'articolo 11.

Dobbano altresì dichiarare presso quale prefettura, intendente o delegazione governativa aspirerebbero a prestar servizio.

Potranno, finché non sia esaurito il loro numero, essere mantenuti per decisione del ministro, presso l'amministrazione cui sono attualmente adetti.

Art. 92.

Saranno dispensati dall'esame quegli impiegati o volontari che, essendo nati in rapporti prescritti dal l'articolo 64 o in altri equivalenti, possedessero di essere già contenute in esame corrispondente a quello prescritto dalla presente legge, e che successivamente avessero coi prestati servizi dato prova di idoneità.

Art. 113.

Identico al qui contro.

Art. 114.

Identico al qui contro art. 91, corretto e richiamo degli articoli 111, 112 e 64.

Art. 115.

Identico al qui contro.

Art. 116.

Identico al qui contro, sostituendo l'articolo richiamato in 113, e aggiungendo il seguente paragrafo:  
La presente disposizione non è applicabile ai volontari del Ministero degli Affari Interni.

Art. 117.

Identico al qui contro art. 92, aggiungendo il seguente paragrafo:

Ne saranno pure dispensati coloro che, avendo appartenuto ad un'altra amministrazione nella quale erano destinati dal primo impiego, si avessero occupato gradi dell'ordine superiore.

## Art. 95.

Gli stipendi dei quali sono presentemente provveduti gli impiegati che per effetto della immediata applicazione della presente legge fossero chiamati ad occupare posti meno retribuiti saranno conservati al personale cui titolo e con gli oneri del posto precedentemente occupato, sino a che gli impiegati stessi non vengano promossi o chiamati ad altro ufficio.

Questa disposizione sarà applicabile agli impiegati ed ai casi contemplati nel secondo e nel terzo alinea dell'articolo 91.

## Art. 96.

Nessun prefetto e nessun intendente potrà ritenersi autorizzato ad applicare la seconda parte degli articoli 41 e 47 che rispettivamente li riguardano, se non in quanto sia completamente collocato in impiego tutto l'attuale personale stipendiato.

## Art. 97.

Per gli effetti del precedente articolo, potranno sempre con decreto ministeriale venire applicati agli impiegati del primo ordine a servizio provvisoriamente in posti del secondo ordine, salvo sempre il disposto dell'articolo 95.

## Art. 98.

Agli impiegati, i quali, per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimasero senza il loro impiego e non fossero nemmeno chiamati a servire sotto le condizioni degli articoli 90 e 92 della presente legge, saranno applicate le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, n° 1540.

## Art. 99.

Tutte le piante organiche dei Ministeri, delle amministrazioni centrali distinte dalle prefetture, delle intendenze e delle delegazioni governative, saranno, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, stabilite con decreto reale e sottoposte al Parlamento mediante apposita appendice al bilancio dell'anno 1869.

## Art. 100.

Nulla è innovato pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti rispetto alle disposizioni vigenti, in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626.

## Art. 101.

Un regolamento, approvato con decreto reale sentito

## Art. 118.

Identico al qui contro art. 93, mutata il richiamo dell'art. in 111.

## Art. 119.

Identico al qui contro art. 96, mutati i richiami in 51 e 64.

## Art. 120.

Identico al qui contro art. 97, mutato il richiamo in 115.

## Art. 121.

Identico al qui contro art. 98, mutati i richiami in 112 e 114.

## Art. 122.

Identico al qui contro art. 99, aggiungendo il seguente paragrafo:

Le piante potranno essere, a seconda dei casi, e complementare per tutti gli uffici che dipendono da una medesima amministrazione centrale, o speciali per ciascuno di essi. Nel primo caso la distribuzione degli impiegati di diversi gradi o classi negli uffici sarà fatta per decreto ministeriale, senza poter mai eccedere il numero complessivo delle piante organiche stabilite col bilancio.

## Art. 123.

Identico al qui contro art. 100.

## Art. 124.

Identico al qui contro art. 101.

il Consiglio di Stato, provvederà all'esecuzione della presente legge.

Entro il termine di un anno, il Governo provvederà pure alla revisione e riforma di tutti i regolamenti concernenti le discipline di servizio delle amministrazioni dello Stato, per coordinarli alle disposizioni della presente legge e per introdurre la maggior possibile semplificazione nella spedizione e nella trattazione di ogni affare.

Art. 112.

E' delegata a tutte le leggi anteriori, in quanto siano contrarie alla presente legge.  
Questa andrà in vigore dal 1° gennaio 1909.

Art. 115.

*Liberali al qui sopra, sopprime il secondo paragrafo.*

## Tabella A.

Atribuzioni di competenza di diversi Ministeri,  
le quali passano ai prefetti.

I. — Atribuzioni che passano ai prefetti  
delle amministrazioni centrali.

Leggi e decreti relativi alla di-  
versa materia.

## a) Dal Ministero dei lavori pubblici:

Legge 29 marzo 1886, allegato F, art. 307. Ferrovie. — Ingenuza nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie private che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, e sorveglianza sulle altre per ciò che concerne l'igiene e la sicurezza pubblica.

Id., art. 301.  
Id., art. 302.

Approvazione dei regolamenti d'ordine pubblico, riguardanti l'ingresso, le fermate e la circolazione di carrozze e carri nei cortili e nelle piazze annessi alle stazioni delle ferrovie pubbliche, e misure di precauzione da prendersi per l'ingresso, per ragioni d'ufficio pubblico, di estranei al servizio nel recinto di esse e nelle sue dipendenze.

Reg. 19 settembre 1885, art. 79. Poste. — Delegatione di un impiegato ad assistere alle operazioni di passaggio d'amministrazione, cambiando il titolare di un ufficio postale.

Reg. 4 marzo 1886, art. 1, 2 e 3.  
R. D. 12 settembre 1885, art. 1. Telegrafi. — Nomina di capiquadra, guardafili e fattorini telegrafici sulle proposte dei sotto ispettori e capi d'ufficio, non riguardanti promozioni e traslocazioni da una ad altra provincia.  
Scelta e revoca dei fattorini ed incaricati provvisori sulla proposta dei capi d'ufficio.

## b) Amministrazione dell'interno.

Pubblica sicurezza. — Concessione ai comuni di assumere a loro spese delegati di pubblica sicurezza pel servizio locale.

Sospensione di ufficiali di sicurezza pubblica per giorni otto; loro rimozione e sostituzione temporanea, riferendone al Ministero.

Legge 29 marzo 1886, allegato B,  
art. 8.

Istruzione per servizi locali misti di polizia urbana e sicurezza pubblica.

## Tabella A.

Identica alla qui contro.



**Sanità.** — Vigilanza e controllo riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi industriali, inceneritori e pertinenze e sugli esercizi di professione sanitaria.

Reg. 13 gennaio 1938, art. 11. **Controlli.** — Approvazione dei regolamenti interni di servizio economico locale.

Nomina dei guardiani di ultima classe delle carceri e caso di pena; inoltre le promozioni e le trasferezioni da una ad altra provincia.

a) *Ministero d'agricoltura, industria e commercio:*

Reg. 1 giugno 1938, art. 1. **Sanità e finanze.** — Facoltà di accedere al permesso di dimendamento di terreni incolti e boschi appartenenti ai privati, oltre a un ettaro di estensione.

R. D. 16 ottobre 1938. **Facoltà di accettare, inteso l'agente forestale, le offerte di concessione anche oltre le lire 500 di pena perennaria.**

**II. — Attribuzioni che passano ad uffici di amministrazioni decompartimentali e provinciali.**

a) *Amministrazione finanziaria:*

R. D. 15 giugno 1938, art. 49, 50, 51, 52 e 53. **Segreti e gabelli.** — Autorizzazione di vendita e conferimento di uso quando la vendita non superi le lire 500, e rimozione dei rivenditori in seguito alla proposta ed all'ordine dell'intendente.

R. D. 15 giugno 1938, art. 54, art. 55. **Segreti e tasse.** — Nomina e rimozione dei rivenditori di carta da bollo, in seguito alla proposta ed all'ordine dell'intendente.

b) *Amministrazione dell'interno:*

**Controlli.** — Concessione di permessi a persone distinte per cariche o studi di visitare gli stabilimenti oncosari.

**Nota.** — Le facoltà relative a certe liquidazioni di spese furono soppresse, perchè a questa materia deve provvedere la legge sulla contabilità.

## Tabella III.

Gradi, classi e stipendi degli impiegati dello Stato.

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Sotto-segretario di Stato	L. 3,000
Direttore generale	» 8,000
Direttore tecnico	» 7,000
Capo di divisione, classe 1°	» 6,000
Id. classe 2°	» 5,500
Id. classe 3°	» 5,000
Segretario, classe 1°	» 4,000
Id. classe 2°	» 3,500
Id. classe 3°	» 3,000
Id. classe 4°	» 2,500
Vice-segretario	» 1,800
Ragioniere generale	» 6,000
Capo ragioniere, classe 1°	» 6,000
Id. classe 2°	» 5,500
Id. classe 3°	» 5,000
Ragioniere, classe 1°	» 4,000
Id. classe 2°	» 3,500
Id. classe 3°	» 3,000
Id. classe 4°	» 2,500
Comptista	» 1,800
Archivista, direttore degli uffici d'ordine	» 3,000
Protocollista	» 2,500
Aggiunto di copisteria e spedizione, classe 1°	» 2,300
Id. classe 2°	» 2,000
Applicato	» 1,800

## Tabella III.

Gradi, classi e stipendi degli impiegati dello Stato.

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Sotto-segretario di Stato	L. 3,000
Direttore generale	» 8,000
Direttore tecnico	» 7,000
Ispezore generale, classe 1° (nuovo)	» 6,000
Id. classe 2° (nuovo)	» 5,000
Capo di divisione, classe 1°	» 6,000
Id. classe 2°	» 5,500
Id. classe 3°	» 5,000
Ispettori delle carceri, classe 1° (nuovo)	» 5,000
Id. classe 2° (nuovo)	» 4,000
Segretario, classe 1°	» 4,000
Id. classe 2°	» 3,500
Id. classe 3°	» 3,000
Id. classe 4°	» 2,500
Id. classe 5°	» 1,800

*(Soppresso il vice-segretario.)**Identico al suo centro.*

Archivista, direttore degli uffici d'ordine	» 3,000
Protocollista	» 2,500
Applicato, classe 1°	» 2,300
Id. classe 2°	» 2,000
Id. classe 3°	» 1,800

AMMINISTRAZIONI LOCALI

I. — Prefettura.

Prefetto, classe 1°	L. 12,000
Id. classe 2°	10,000
Segretario generale, classe 1°	6,000
Id. classe 2°	5,500
Id. classe 3°	5,000
Segretario, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Id. classe 4°	2,500
Vice-segretario, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Volontario.	
Capo ragioniere, classe 1°	6,000
Id. classe 2°	5,500
Id. classe 3°	5,000
Ragioniere, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Id. classe 4°	2,500
Comparsato, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Volontario.	
Archivista	2,500
Protocolista	2,000
Speditore, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Volontario.	

II. — Intendenza.

Intendente di finanza, classe 1°	L. 4,000
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Primo segretario, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Segretario, classe 1°	3,000
Id. classe 2°	2,500

AMMINISTRAZIONI LOCALI

I. — Prefettura.

Prefetto, classe 1°	12,000
Id. classe 2°	10,000
Id. classe 3°	9,000
Identici ad <i>quo antea</i> .	
Capo d'ufficio, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Segretario, classe 1°	3,000
Id. classe 2°	2,500
Id. classe 3°	1,800
Id. classe 4°	1,500
Volontario.	
Ragioniere, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Id. classe 4°	2,500
Comparsato, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Volontario.	
Archivista	2,500
Protocolista	2,000
Applicato, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Id. classe 3°	1,300
Volontario.	

II. — Intendenza.

Intendente di finanza, classe 1°	L. 7,000
Id. classe 2°	6,000
Id. classe 3°	5,000
Vice-intendente (per 7 Intendenze di 1° ordine)	5,000
Ispettore, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Primo segretario, classe 1°	4,000
Id. classe 2°	3,500

Vice-segretario, classe 1°	L. 1,800
Id. classe 2°	1,500

Volontario.

Primo ragioniere, classe 1°	L. 4,800
Id. classe 2°	3,500
Ragioniere, classe 1°	3,800
Id. classe 2°	2,500
Comptista, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500

Volontario.

Archivista	2,500
Protocollista	2,000
Spediente, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500

Volontario.

### III. — Delegazioni governative.

Delegato governativo, classe 1°	L. 4,800
Id. classe 2°	3,500
Id. classe 3°	3,000
Id. classe 4°	2,500
Aggiunto, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Id. classe 3°	1,200

Volontario.

### IV. — Personale subalterno.

Capo ufficio di Ministero o di Amministrazione centrale distinta	L. 1,200
Ufficiale, classe 1°	1,000
Id. classe 2°	800
Ufficiale di Prefetti o d'Intendimenti, classe 1°	800
Id. classe 2°	800
Id. classe 3°	700
Id. classe 4°	600
Per lo deleg., oltre lo suddetto, una classe 3°	500

Segretario, classe 1°	L. 3,000
Id. classe 2°	2,500
Id. classe 3°	1,800
Id. classe 4°	1,500

Volontario.

Identico al qui sopra.

Archivista	2,500
Protocollista	2,000
Appiunto, classe 1°	1,800
Id. classe 2°	1,500
Id. classe 3°	1,200

Volontario.

### III. — Delegazioni governative.

Identico al qui sopra.

### IV. — Personale subalterno.

Identico al qui sopra.



Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Presidente del Consiglio di Stato e agli Affari del Reame, è autorizzato a presentare al Parlamento i seguenti disegni di Legge:

1° Modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale del Marzo 1868.

2° Riordinamento dell'Amministrazione Centrale e Provinciale.

Fatto in ...

*Vittorio Emanuele*